REGOLAMENTO DI PROCEDURA CIVILE PER I TRIBUNALI DEL GRANDUCATO DI...

REGOLAMENTO
DI PROCEDURA CIVILE
PER I TRIBUNALI
DEL
GRANDUCATO DI TOSCANA

CONFORME

ALLA EDIZIONE AUTENTICA

FIRENZE
NELLA STAMPERIA GRANDUCALE
1823.

Le Osservazioni Teorico-Pratiche publicate recentemente hanno relazione ai diversi numeri di confronto, che si troveranno nel Regolamento.

REGOLAMENTO

DI PROCEDURA CIVILE

PARTE PRIMA

Dell'ordine, e forma di procedere nei Giudizj ordinarj.

PARTE SECONDA

Dell' ordine, e forma di procedere nei giudizj sommarj

PARTE TERZA

Dell' ordine, e forma di procedere nei giudizj di appello di seconda, e di terza istanza.

PARTE QUARTA

Delle esecuzioni reali, e personali.

PARTE QUINTA

Dell'ordine, e forma di procedere in diversi atti giudiciarj dell'uffizio dei cursori, e dei compromessi.

REGOLAMENTO
DI PROCEDURA CIVILE

PARTE PRIMA

DELL' ORDINE, E FORMA DI PROCEDERE NEI GIUDIZJ ORDINARJ

TITOLO PRIMO

Della Domanda, e delle Eccezioni

Art. 1. I giudizj ordinari sono quelli, nei quali per la natura, e per il subjetto della disputa si procede con tutta la formale regolarità giudiciaria, a differenza dei giudizj sommarj, e degli esecutivi, nei qnali le forme regolari si sommano, e si restringono all' oggetto della più celere spedizione, che nei medesimi si richiede.

2. Il giudizio ordinario incomincia sempre colla domanda.

3. Perchè la domanda sia legittimamente instruita è necessario:

1.° Che le persone dell'attore, e del reo convenuto siano abili a stare in giudizio.

2.° Che il Tribunale, d'avanti il quale viene istituito il giudizio, sia competente.

4. Se il giudizio viene instituito da un'incapace, o contro un'incapace è nullo.

5. Se il giudizio viene instituito avanti il Tribunale, al quale non sia attribuita giurisdizione per causa o delle persone, o della materia, si dà luogo alla eccezione della declinatoria.

6. Non può instituirsi il giudizio, se non da un maggiore contro un maggiore.

7. Nondimeno anche il minore, quando sia legittimante rappresentato, può stare in giudizio come attore, o come reo convenuto.

8. Il pupillo può essere rappresentato dal tutore, il figlio dal padre (*Osserv. I.*).

9. La Chiesa, le Comunità, e tutti gli altri corpi morali amministrati possono essere rappresentati, le Chiese dal Rettore, le Comunità dal Gonfaloniere, e tutti gli altri dai legittimi loro rappresentanti.

10. Non avranno essi bisogno di alcuna autorizzazione per comparire in giudizio nelle cause, che riguardano l'esazione delle rendite: ma nelle cause, che interessano la proprietà, o la perdita, e distrazione dei capitali, non potranno farsi attori, se rapporto alle Chiese non v'intervenga il consenso del patrono, o

patroni, o dell'Ordinario, quando fossero di libera collazione; e in quanto ai Corpi, e Collegj ecclesiastici, e laicali, dei superiori, ai quali saranno direttamente sottoposti. (2)

11. Questo consenso dovrà esser notificato al reo convenuto in testa della domanda principale.

12. Bisogna per stare in giudizio godere del libero esercizio delle facoltà naturali, e civili. Anche l'interdetto, e il sottoposto possono però stare in giudizio per mezzo di un curatore legalmente nominato. (3)

13. La donna, o innutta, o maritata, o vedova non può stare in giudizio senza le formalità prescritte dalla Legge (4)

14. A quello, che è morto civilmente, può destinarsi un curatore, che rappresenti il di lui patrimonio.

15. Così deve farsi in tutti gli altri casi, nei quali la persona incapace sia destituta del suo legittimo rappresentante.

16. Il detenuto, quando non sia privo affatto della sua libertà, può, nonostante la sua detenzione, stare in giudizio: se è affatto privo di libertà può essere rappresentato da un curatore.

17. Gli stabilimenti Regj, come il Fisco,

il Patrimonio della Corona, la Regalìa, ed altri possono stare in giudizio per mezzo dei legittimi loro rappresentanti.

18. S'intende per domanda quell'atto, mediante il quale, chi promove il giudizio, espone sommariamente il fatto, deduce il suo diritto, e conclude per la dichiarazione di questo diritto medesimo.

19. Ogni domanda sarà concepita per via d' istanza.

20. L'istanza deve essere diretta ai Giudici. Essa conterrà il nome, il cognome dell'attore, la sua condizione, il luogo del suo domicilio, e l'indicazione del Tribunale, al quale sarà diretta la domanda. Se più saranno gli attori, queste qualità dovranno essere individualmente espresse in ordine a ciascheduno di essi: conterrà egualmente il nome, il cognome, la condizione, e il luogo del domicilio di quello, o quelli, contro i quali l'azione è promossa; l'enunçiativa dei titoli, e documenti, sopra i quali l'azione è fondata, e dovrà chiudersi colla istanza della dichiarazione, che s'implora.

21. Se la causa sarà proposta per mezzo di un mandatario munita di speciali poteri, dovrà non ostante essere iniziata la domanda nel nome del mandante, e il mandatario dovrà di-

chiarare, che egli comparisce in nome del mandante, ed enunciare il titolo, che lo abilita a promuovere il giudizio. In questo caso dovrà la procura esser fatta per atto notariale.

22. In qualunque domanda deve essere dichiarato chi sia il Procuratore incaricato della difesa.

23. Se la domanda è fatta contro un pupillo, o contro un'interdetto, o sottoposto, deve essere diretta contro il tutore, o curatore.

24. Se la domanda è intentata contro una eredità vacante, o jacente, deve essere diretta contro il di lei curatore.

25. Se si tratterà di eredità, nella quale l'erede o nominato nel testamento, o legittimo non abbia per la pendenza del termine deliberato sulla adizione, la domanda verrà instituita, e diretta contro l'erede testamentario, o legittimo, che è il presunto erede.

26. La domanda dovrà essere accompagnata dalla produzione dei documenti, che giustificano gli estremi dell'azione, e se sarà fatta per mezzo di mandatario dovrà esservi unito l'atto della procura.

27. Se per altro questi documenti consistessero in istrumenti pubblici esistenti in un pub-

blico generale Archivio, ne sarà permessa la semplice allegazione.

28. Non sarà per questo dispensato l'attore dal produrre nel termine probatorio la copia autentica di questi pubblici istrumenti.

29. La domanda dovrà essere firmata dal Procuratore nominato.

30. La firma del Procuratore importerà accettazione del mandato.

31. La copia autentica dei documenti potrà essere supplita da un fatto concordato, del quale sarà parlato in appresso.

32. La domanda insieme con i documenti predetti dovrà essere portata alla Cancelleria del Tribunale, dove viene intentata l'azione.

33. Nelle azioni meramente personali la domanda sarà portata al Tribunale del luogo, dove ha il suo domicilio il reo convenuto. (5)

34. Se saranno più i convenuti, potrà essere portata la domanda al luogo del domicilio di uno di essi.

35. Se tra questi vi sarà persona privilegiata, o di foro esclusivo, dovrà la domanda esser portata al Tribunale di competenza della persona privilegiata. (6)

36. Nelle azioni o reali, o miste la domanda sarà portata a scelta dell'attore, o avanti il

Tribunale del luogo, ove ha il suo domicilio il reo convenuto, o avanti il Tribunale, nella cui giurisdizione è situata la cosa litigiosa.

37. In materia di società, finchè essa esiste, avanti il Tribunale del luogo, ove è stabilita.

38. In caso della elezione del domicilio per la esecuzione di un atto, avanti il Tribunale del domicilio eletto, o avanti il Tribunale del domicilio reale del reo convenuto.

39. Tutto questo senza pregiudizio delle competenze specialmente determinate nelle materie respettive.

40. L'originale della domanda dovrà essere rilasciato negli atti della Cancelleria; il Cancelliere, o il suo Commesso dovrà porre di propria mano in testa di essa il giorno, in cui è esibita colle espressioni „ *esibita sotto dì ...*„ e dovrà anche apporre in piè della medesima *il Visto*. Una copia conforme verificata per tale dal procuratore nominato nella domanda sarà rilasciata al procuratore stesso col *Visto* in margine del Cancelliere, o Commesso per comodo del processo.

41. La copia della domanda deve essere notificata al reo convenuto, se sarà un solo, e se saranno più a ciascheduno di essi, e questa copia in carta bollatata deve essere certificata dal Procuratore dell' attore.

42. La notificazione deve esser fatta per mezzo dei cursori, che il Governo destinerà a quest'oggetto.

43. In piè della copia, che sarà certificata dal Procuratore, il cursore dovrà fare il rapporto di avere notificata la domanda; ed un simile rapporto dovrà fare nell'originale, che esiste in Cancelleria.

44. Nel rapporto dovrà il cursore esprimere il suo nome, cognome, il Tribunale, al quale è addetto, il giorno, il mese, e l'anno, in cui fa la notificazione, e la persona, alla quale rilascia l'atto.

45. L'atto verrà rilasciato alle persone dei rei convenuti, o alla loro abituale dimora; ed in questo caso potrà l'atto esser consegnato alle persone, o parenti, o domestici, che si trovano nelle case di abitazione dei rei convenuti.

46. Quando il reo convenuto è rappresentato da altri, come agli articoli 7. 8. 9. 12. 14. 15. 16. 17. 23., e 24. la notificazione deve esser fatta ai legittimi rappresentanti.

47. Se si tratterà di Comunità, o di altri pubblici, o Regi Stabilimenti il rapporto originale della notificazione in piè della domanda deve essere firmato dal rappresentante le-

gittimo dei medesimi, o in sua mancanza da uno dei suoi Segretarj, o Commessi.

48. Se non si troverà il reo convenuto, e nessuno, che riceva la notificazione nella casa di sua abitazione, la copia verrà affissa alla porta esterna del Tribunale del suo ultimo domicilio, dove dovrà rimanere per quindici giorni.

49. Sarà tenuto nella sala d'udienza del Tribunale, avanti il quale il reo convenuto è citato, un registro, in cui saranno notate le domande dirette contro le persone, alle quali non si è potuta fare la notifieazione, ed in quello si indicheranno i nomi degli attori, e dei rei convenuti, la loro condizione, e la data delle domande medesime. L'iscrizione di esse nel registro sarà a cura del cursore, che avrà portata la domanda.

50. Nonostante il rapporto, che il cursore avrà fatto tanto nella copia, che nell'originale dell'atto di domanda, deve farne il rapporto al giornaletto dei cursori, che dovrà stare in Cancelleria.

51. Se il reo convenuto, o alcuno di essi non dimorerà nel luogo, dove giunga la giurisdizione del cursore, dovrà per l'effetto della notificazione staccarsi dalla Cancelleria del Tribunale, o Magistrato una lettera, che com-

metta al respettivo Giusdicente del luogo di abituale dimora del reo convenuto la notificazione della domanda, e verrà a quello trasmessa la copia per notificarla al reo convenuto medesimo. Sarà allora il Giusdicente tenuto a commetterne la notificazione ad uno dei suoi cursori, il quale dovrà redigere un atto simile a quello, che avrà fatto in piè della copia rilasciata al reo convenuto nel modo, che sopra; e quest'atto verrà nel suo originale per mezzo del Giusdicente rimesso con la responsiva alla Cancelleria del Tribunale, o Magistrato, dal quale sarà stata trasmessa la lettera missiva. (7)

52. Se il reo convenuto non sarà ritrovato, o se non vi sarà a chi consegnare la domanda nel luogo di sua abituale dimora, dovrà in tal caso la domanda rimanere affissa per quindici giorni alla porta esterna del Tribunale del suo ultimo domicilio.

53. Il Cancelliere in sequela della responsiva prenderà nota in piè della domanda dell'atto di notificazione, trascrivendone il tenore, ed alla originale domanda unirà l'originale dell'atto medesimo.

54. Nel caso, che non siasi trovato il reo convenuto, e non siasi potuta rilasciare la co-

pia della domanda alla di lui abituale dimora, dovrà il Cancelliere inscrivere nel registro da tenersi nella sala d'udienza la non seguita notificazione nel modo ordinato.

55. La menzione omessa nell'atto di domanda delle qualità, e della dimora del reo convenuto la renderà nulla, quando il reo convenuto si mantenga contumace.

56. La domanda diretta contro persona incapace di stare in giudizio, e non contro il legittimo suo rappresentante è nulla. La stessa regola deve applicarsi alle notificazioni.

57. La nullità per altro, di che nell'articolo precedente, rimarrà sanata, se comparirà in giudizio il legittimo rappresentante.

58 L'omissione della produzione dei documenti privati, che la debbono accompagnare, renderà nulla la domanda a carico del Procuratore. (8)

59. La narrativa meno retta del fatto darà diritto a domandare, che venga più chiaramente enunciato, e le spese saranno a carico dell'attore, salvo il regresso contro il Procuratore. Il nuovo atto rettificato terrà a tutti gli effetti il luogo della domanda.

60 L'attore nell'istesso giudizio non può variare l'azione intentata, ma può rettificare, aumentare, e restringere la sua domanda.

61. Negli otto giorni dal dì della notificazione della domanda, o nei quindici, se il reo convenuto dimora ad una distanza maggiore di miglia venti dal luogo del Tribunale, o Magistrato, ove è portata la causa, il reo convenuto dovrà nominare il Procuratore: se saranno più i rei convenuti, ciascheduno potrà nominare separatamente il suo Procuratore.

62. Quello dei rei convenuti, che abita in una distanza minore potrà profittare del termine più lungo accordato per la distanza maggiore.

63. Essendo più i rei convenuti possono essere rappresentati da un solo Procuratore, quando però essi abbiano un solo, e medesimo interesse nella causa. Se i loro rapporti d'interesse saranno separati, e distinti, o in conflitto, devono essere rappresentati da Procuratori diversi.

64. La nomina del Procuratore verrà fatta mediante un'atto esibito in Cancellerìa, e notificato per mezzo di cursore al Procuratore dell'avversario. La notificazione indicherà il titolo, la data, e il nome delle parti litiganti, senza che vi abbia luogo la notificazione della copia.

65. Tutti gli altri atti successivi occorrenti

in causa, sia per parte dell'attore, sia per parte del reo convenuto fino alla emanazione della sentenza saranno fatti, esibiti in Cancellerìa, e notificati nella stessa guisa senza bisogno di lasciar copia degli atti: salvi i casi speciali, dei quali sarà parlato nei titoli respettivi.

66. Nel termine di altri giorni otto, o quindici respettivamente dal dì della nomina del Procuratore dovrà il reo convenuto proporre le sue eccezzioni contro la domanda. (9)

67. L eccezzioni saranno proposte mediante un'atto, nel quale il reo convenuto esporrà al Tribunale le ragioni, che gli competono per escludere l'azione.

68. Quest'atto sarà diretto ai Giudici: conterrà la sommaria esposizione dei motivi, che possono escludere l'azione, e terminerà colla domanda della dichiarazione, che s'implora.

69. L'atto sarà accompagnato dalla produzione dei documenti, che giustificano le eccezioni; se si tratterà di pubblici istrumenti basterà la sola loro enunciativa, senza che però il reo sia dispensato dalla produzione dei medesimi ad ogni richiesta dell'attore.

70. Se i rei convenuti crederanno di potere opporre eccezioni di declinatoria, o incompe-

tenza, o altra qualunque, dovranno queste eccezioni essere opposte nel modo, che viene prescritto nei titoli respettivi.

71. Se il reo convenuto è un solo, o se alcuno di essi, essendo più, non procede alla nomina del Procuratore nei termini assegnatigli a quest'oggetto, la causa quanto al non comparente sarà in stato di contumacia.

72. Se comparirà posteriormente, e prima che la causa nella di lui contumacia sia decisa, avrà diritto di essere ammesso a difendersi nello stato, e termini della causa; ma le spese, alle quali avrà dato luogo la sua serotina comparsa, resteranno a tutto suo carico. (10)

73. Dentro il termine probatorio, che sarà comune all'attore, e al reo, dovranno essi fare le produzioni, che credono del loro respettivo interesse.

74. Devono nell'atto di qualunque produzione essere enunciate le caratteristiche del documento, che si produce in modo, che si possa sempre contradistinguere.

75. Quando l'attore, e il reo vorranno essere dispensati dalla produzione di un documento pubblico, o perchè tale, o perchè reso pubblico mediante il deposito, che ne sarà stato fatto in qualche pubblico Archivio, e Cancel-

lerìa, può essere alla produzione sostituito il fatto concordato.

76. S'intende per fatto concordato una dichiarazione dei respettivi Procuratori dell'attore, e del reo, colla quale si conviene, e si concorda il tenore del documento.

77. Non è valido, e legittimo il concordato se non quando sia riportato nella sua integrità, e materiale giacitura il documento, che si concorda.

78. Il concordato deve essere firmato dai respettivi Procuratori delle parti

79. Questo concordato così firmato equivale allo stesso documento, e può essere prodotto in luogo di quello, fermo stante il diritto in caso di questione di produrre l'originale.

80. Le spese del concordato sono a carico della parte, che lo richiede, salvo il diritto di ottenere la refezione secondo l'esito del giudizio.

81. Se l'attore, o il reo avranno da proporre incidenti relativi all'ammissione di qualche prova, o alle contestazioni sopra i documenti prodotti, saranno questi proposti, e trattati nella forma, e nel metodo, che viene fissato nei titoli respettivi.

TITOLO II.

Dei Giudizj ordinarj contumaciali di prima istanza.

82. Notificata legittimamente la domanda, e spirato il termine, nel quale il reo convenuto deve procedere alla nomina del Procuratore, se questa nomina non sarà fatta, potrà dal Procuratore dell'attore esser portata all'udienza la causa con una breve istanza in scritto da esso firmata, e datata, colla quale insisterà per la dichiarazione della contumacia del reo convenuto, e per la decisione degli oggetti espressi nella scrittura di domanda.

83. Nell'atto di presentare al Tribunale la detta istanza dovrà il Procuratore dell'attore trattare in voce la causa, e spiegare i fondamenti delle sue domande.

84. Il Tribunale, udita l'istanza dell'attore, con Sentenza da proferirsi o nella udienza stessa, o nella successiva dichiarerà la contumacia del reo convenuto non comparso, e quanto al merito delle domande deciderà ai termini di ragione.

85. Quando più di numero sono i rei convenuti, e alcuno di essi nel termine assegnato ha

costituito Procuratore, e uno, o più di essi sono restati contumaci, perchè la sentenza da proferirsi tra le parti legittimamente comparse possa produrre tutti gli effetti di una decisione contradittoria anche quanto alla parte, o parti contumaci; spirato che sia il termine della prima citazione, dovranno il contumace, o contumaci esser di nuovo personalmente citati a comparire dopo il termine di otto, o quindici giorni secondo la distanza per sentire definitivamente pronunziare a forma della domanda.

86. L'atto di questa citazione dovrà esser concepito nel modo, e forma stessa della prima citazione, e conterrà la menzione espressa della parte, o parti legittimamente comparse con l'indicazione ancora dei Procuratori dalle medesime nominati.

87. Spirato il termine di questa seconda citazione proseguirà il Tribunale nelle forme ordinarie, e così le parti contumaci resteranno parificate alle parti non contumaci per tutti gli effetti e specialmente per l'effetto di non potere contro le sentenze medesime opporre altri rimedj, che quelli accordati contro le sentenze ordinarie proferite in contradittorio.

88. La parte contumace dopo la notificazio-

ne della sentenza, che avrà contro di essa dichiarata la contumacia, potrà nel termine di giorni otto, o quindici, secondo la distanza, computabili dal dì della notificazione predetta, fare opposizione contro la sentenza contumaciale avanti il Tribunale, da cui emanò.

89. Spirato il detto termine la sentenza contumaciale sarà parificata alla sentenza contraddittoria, e non vi sarà altro ricorso, che quello ordinario di tutti gli altri giudizj in contraddittorio.

90. L'opposizione è un atto, col quale il reo convenuto restato soccombente in un giudizio terminato con una sentenza proferita in sua contumacia, dichiara di contradire alla sentenza, e domanda, che, nonostante la medesima, sia pronunziato per la totale, o parziale assoluzione dalle cose state contro di esso dall'attore domandate.

91. Quest'atto, oltre le indicazioni, e dichiarazioni richieste nella domanda, deve contenere i fondamenti della opposizione, e la nomina del Procuratore, ed essere accompagnato dalla produzione, o allegazione dei relativi documenti.

92. La notificazione di quest' atto di opposizione sarà fatta al Procuratore dell' attore:

dopo la detta notificazione la causa riprenderà il corso dei giudizj ordinarj,

93. Le regole stabilite per il caso della contumacia del reo convenuto, che non ha nominato Procuratore, si applicheranno egualmente all'altro caso della contumacia del Procuratore, la quale avrà luogo tutte le volte, che il Procuratore nominato non avrà nel termine prescritto date le sue eccezioni speciali.

TITOLO III.

Dei termini della istanza nei Giudizj ordinarj.

94 Tutti i giudizj ordinarj avanti qaalunque Tribunale, e Magistrato di prima, seconea, e terza istanza avranno il termine perentorio di sei mesi correnti (11)

95. I primi tre mesi saranno destinati alle prove, alla compilazione del processo, e alla decisione delle questioni incidenti, e costituiranno il termine probatorio: E gli altri tre mesi successivi saranno destinati alla informazione dei Giudici, alla discussione, e alla decisione delle cause nel merito, e costituiranno il termine decisorio.

96. Non sarà mai accordata veruna proroga,

o restaurazione del termine perentorio della istanza.

97. Il corso di questo termine potrà bensì rimanere sospeso, ma soltanto nei casi, e per i tempi respettivamente contemplati dalla Legge, o rilasciati all'arbitrio del Tribunale.

98. La Legge sospende il corso del termine della istanza tanto nel probatorio, quanto nel decisorio negli appresso casi, e tempi.

1.° Per tutta la durata delle ferie. (12)

2.° Per un mese, che deve servire alla istruzione dei difensori locali nelle cause rimesse per consiglio del savio da computarsi dal giorno del registro del ricevimento del processo presso la Cancelleria del Tribunale, o Magistrato consultore.

3.° Per tutto il termine della pendenza dei giudizj incidentali tanto nella prima, quanto nella seconda, e terza istanza, e della esecuzione delle verificazioni, e prove ammesse colle sentenze interlocutorie proferite in questi giudizj.

4.° Per un mese nel caso della morte di qualunque dei litiganti compresi nel giudizio, che abbia lasciato eredi.

5.° Per tre mesi nel caso di eredità rimasta jacente, e per l'assenza dell'erede, o per la sua domanda del termine a deliberare.

6.° Per un mese nel caso della morte, della sospensione, dimissione, o destituzione del Procuratore di uno dei litiganti. (13)

7.° Per un mese nel caso di grave malattia dell'Avvocato, o del Procuratore, semprechè il litigante sia assistito in causa da un Avvocato, o Procnratore solo.

99. In quest'ultimo caso la sospensione deve essere domandata, giustificata, e conceduta per decreto all'udienza, altrimenti non è allegabile.

100. È proibito al Tribunale di concedere sospensione veruna del termine decisorio dell' istanza per qualunque titolo, o causa non indicata di sopra.

101. Appartiene al regolato arbitrio del Tribunale di decretare colla maggiore possibile moderazione la sospensione del corso dei primi tre mesi del termine probatorio, quando per giuste considerazioni di fatto i Giudici siano persuasi, che la finale compilazione del processo la richieda, purchè questa sospensione, che verrà conceduta con decreto motivato non ecceda mai il corso di un mese, e sia domandata, e ottenuta prima della spirazione del terzo mese del termine perentorio.

102. Potrà il Tribunale sospendere il detto

termine anche per un tempo più lungo, quando vi concorra il consenso in scritto di tutte le parti interessate.

103. Il termine perentorio di sei mesi incomincerà a decorrere in tutte le cause di prima istanza dal dì del registro del rapporto della notificazione al reo convenuto della domanda dell'attore. E in tutte le cause di seconda, e terza istanza dal dì del registro del rapporto della notificazione dell'appello, o del rescritto di revisione.

104. Se i rei convenuti in prima istanza, o gli appellati in seconda, e terza istanza saranno più di numero, o domiciliati in diversi paesi, il termine dell'istanza incomincerà a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della domanda, o dell'appello, o del rescritto di revisione all'ultimo dei convenuti, e respettivi appellati intimati.

105. Sarà a carico dell'attore nei giudizj di prima istanza di notificare contemporaneamente, e col medesimo atto la sua domanda a tutte le persone, che vuol convenire nella continenza di uno stesso giudizio: e sarà a carico dell'appellante in seconda, e terza istanza di notificare contemporaneamente, e col medesimo atto il suo appello, o rescritto di revi-

sione a tutti gli appellati, altrimenti non potrà supplire, e non vi sarà contestazione di giudizio tra l'attore, e l'appellante, e quei convenuti, e respettivi appellati, ai quali non sia stata fatta la notificazione.

106. Nei casi, nei quali il reo convenuto voglia intimare a causa i terzi obbligati a liberarlo, e rilevarlo, dovrà procedere a questa intimazione dentro il termine di un mese dal dì, che gli sarà notificata la principale domanda dell'attore, spirato il qual termine non avrà più diritto di fare la detta intimazione, e dovrà esperimentare la sua azione alla rilevazione in un giudizio separato.

107. Sempre che le intimazioni ai terzi siano state fatte dentro il termine di un mese l'istanza della causa dei sei mesi incomincerà a decorrere solamente dal giorno del registro del rapporto dell'ultima notificazione della intimazione al terzo, che sia stata fatta nel termine di un mese.

108. Si dovrà tenere colla massima esattezza nelle respettive Cancellerie di qualunque Tribunale un registro dei rapporti delle notificazioni delle domande, e intimazioni in giudizio con l'annesso spoglio preciso dei medesimi per alfabeto, dei cognomi, e nomi dei li-

tiganti, e nota dei decreti di sospensione d'istanze, che abbiano avuto luogo tanto nel probatorio, quanto nel decisorio, qual registro, e suo spoglio presentino a colpo d'occhio il prospetto delle date, e del corso di ogni giorno dei termini delle istanze, e loro scadenze.

TITOLO IV.

Della perenzione della istanza.

109. Scaduto il termine dei sei mesi, e spirata ogni regolare sospensione di esso nei modi indicati nel precedente titolo III. l'istanza di qualunque causa sarà perenta irretrattabilmente per disposizione della Legge, senza bisogno che sia nè opposta, nè domandata la perenzione, e senza che possa ottenersi la restaurazione dell'istanza medesima. (14)

110. La parte più sollecita, e più vigilante sarà in diritto di provocare dentro il predetto termine di sei mesi la sentenza nel merito, o in contradittorio del collitigante attore, o reo convenuto o comunque intimato, intervenuto, o compreso in causa, o in contumacia del medesimo, o del suo nominato Procuratore. E questa sentenza non potrà da qualunque Giudice, o Tribunale esser denegata prima dello

spirare del termine predetto. E qualora non sia stata proferita la sentenza dentro il termine, l'istanza si perimerà *ipso jure*, e la perenzione equivarrà ad una sentenza definitiva, contro la quale competerà solamente il rimedio dell'appello, quando vi sia luogo; e l'istesso procederà nelle seconde, e terze istanze, nelle quali egualmente la perenzione equivarrà alla sentenza.

111. Verificata la perenzione della istanza *ipso jure* per la spirazione del termine dei sei mesi, resterà obbligato l'attore a rifondere tutte le spese del giudizio ai convenuti, ed intimati, salvo il suo regresso contro il Procuratore, al quale fosse imputabile la perenzione predetta.

112. Spirato il termine decisorio, la parte, a favore della quale è perenta l'istanza, dovrà fare un'atto da Procuratore a Procuratore, col quale dichiarerà, che la perenzione è incorsa, e che intende di approfittare del diritto conferitogli dalla Legge. (15)

113. Non si farà luogo a contestazione sulla perenzione, se non nel caso, che si sostenga non essere di fatto decorso il termine decisorio: e in questo caso il Tribunale, che era il competente nel merito della causa dovrà di-

chiarare all'udienza solamente se costi, o non costi in fatto, che il termine della istanza è spirato.

TITOLO V.

Della riassunzione della istanza.

114. La riassunzione della istanza ha luogo, quando pendente il giudizio accade un cambiamento nelle persone, o dei collitiganti, o dei loro respettivi Procuratori.

115. Questo cambiamento può derivare dalla morte naturale, o civile, o dal variato stato nelle persone dei collitiganti, o dei Procuratori, o anche in ordine a questi ultimi dalla loro sospensione, destituzione, o dimissione.

116. Se il cambiamento accade nelle persone dei collitiganti, finchè questo è ignorato, la causa mantiene il legittimo corso.

117. Spetterà al Procuratore della parte, rapporto alla quale è accaduto il cambiamento a darne notizia legale all'altra parte.

118. Dovrà a questo effetto farsi un atto, mediante il quale venga narrato il cambiamento, e la causa dalla quale deriva, e sarà prodotto il documento, che lo giustifica.

119. Quest'atto verrà esibito, e notificato

al Procuratore dell'altra parte nelle forme ordinarie.

120. Fatta questa notificazione resteranno sospesi i termini della istanza, se il caso è tra quelli contemplati dalla Legge, o quando non vi sia, potrà domandarsi, ed ottenersi la sospensione dal Tribunale a cura della parte più diligente.

121. Nel termine della sospensione stabilita dalla Legge, o accordata dal Tribunale, il successore, o il legittimo rappresentante dovrà riprendere la causa; e l'atto, con cui si ripiglia, si chiama riassunzione.

122. Potrà non ostante la parte contraria, alla quale interessa la prosecuzione del giudizio, prevenire riassumendolo contro l'altra.

123. Quando accade, che non vi sia chi rappresenti legittimamente la parte, rapporto alla quale è accaduto il cambiamento, e che non possa perciò legalmente farsi l'atto di riassunzione: potrà il Procuratore della parte rimasta in giudizio domandare un curatore della lite.

124. Questo curatore assumerà la legittima rappresentanza della parte, che è mancata, e la rappresenterà per finzione della legge, finchè non comparisca il vero rappresentante.

125. Le spese, alle quali darà luogo la nomina, e la rappresentanza del curatore saranno a carico della parte rappresentata.

126. Il curatore nominato con decreto sarà preso dal ceto dei Procuratoci ad elezione del Tribunale, e la scelta potrà cadere anche in quello, che rappresentava la parte mancatá.

127. La riassunzione dovrà farsi mediante un'atto, nel quale siano indicate la persona, o persone, che riassumono, e quelle, contro le quali si riassume, e le respettive loro qualità, come vien prescritto per le domande; e dovrà in questo atto narrarsi la seguita variazione, e chiudersi colla istanza, che contenga la domanda principale, se verrà fatto per parte dell'attore, o la rejezione della domanda, se sarà fatto per parte del reo convenuto.

128. Se l'atto verà fatto per il lato della parte, che è rimasta in giudizio, dovrà esser firmato dal Procuratore, e notificato al principale, o principali nel modo, e con le forme, che sono state prescritte per la notificazione delle domande.

129. Se verrà fatto per il lato della parte, che è mancata in giudizio, potrà essere notificato al Procuratore.

130. In questo caso l'atto di riassunzione

dovrà contenere la nomina del Procuratore, ed essere da questo firmato, come si è detto nelle domande.

131. La causa così riassunta riprenderà lo stato stesso, che aveva prima del seguito cambiamento.

132. Se il cambiamento accade nella persona del Procuratore, dovrà la parte, che rimane in giudizio notificare alla parte contraria un'atto, mediante il quale si narri ciò, che è accaduto, e s'intimi la parte priva di Procuratore a sostituirne un'altro. Questa notificazione dovrà esser fatta nel modo prescritto per la notificazione delle domande.

133. Dal dì della seguita notificazione la parte con questo mezzo notiziata dovrà procedere alla nomina di un nuovo Proncuratore dentro il termine della sospensione accordata dalla legge.

134. Dal dì della seguita nomina del nuovo Procuratore, la causa riassumerà il suo corso nel modo indicato.

135. Queste regole sono comuni alle prime, come alle seconde, e alle terze istanze.

TITOLO VI.

Della surroga del Procuratore.

136. Il Procuratore costituito tanto dall' attore, quanto dal reo non potrà essare revocato senza la costituzione di un nuovo Procuratore.

137. Finchè la nuova nomina non sia stata fatta, e notificata sarà legittimamente citato il Procuratore primo nominato.

138. L'atto, col quale si nomina un Procuratore in luogo del costituito precedentemente, si chiama surroga.

139. Questa surroga dovrà contenere la revoca del mandato al primo Procuratore, e la nomina del nuovo.

140. L'atto di surroga dovrà essere firmato dal Procuratore nuovamente nominato.

141. Quest' atto dovrà essere notificato nelle forme ordinarie al Procuratore della parte contraria, e allo stesso Procuratore dimesso.

142. Da questo momento soltanto il Procucuratore dimesso dovrà cessare dalle sue incombenze in causa, nè avrà diritto di comparire ulteriormente, e neppure potrà essere più citato.

143. L'omissione d'alcuna delle forme prescritte per l'atto di surroga indurrà nullità di surroga, e il primo Procuratore starà sempre legittimamente in causa.

TITOLO VII.

Della renunzia agl' atti.

144. Tanto l'attore, quanto il reo convenuto possono in qualunque stato della causa, e in qualunque termine della istanza renunziare alla lite.

145. La renunzia si pone in essere mediante un atto, col quale una delle parti dichiara di renunziare alla lite.

146. Quest'atto induce necessariamente l'obbligazione nel renunziante di rifondere all'altra parte tutte le spese sofferte, e sostenute fino al giorno della renunzia, e dell'accettazione inclusivamente. (16)

147. La renunzia deve essere pura, e libera. Qualunque condizione, dalla quale venga accompagnata importa nullità della renunzia.

148. L'atto dovrà esser firmato dalla parte, o parti, che renunziano, o da un loro legittimo mandatario munito di procura speciale fatta per atto notariale.

149. Quando l'atto sarà firmato da un mandatario munito di speciale procura, dovrà essere accompagnato dalla produzione della procura stessa.

150. Dovrà quest' atto essere notificato in copia intiera al Procuratore della parte, a favore della quale si renunzia.

151. Questa nel termine di giorni otto, se abita dentro le venti miglia, o di giorni venti se abita dentro le cinquanta miglia, o di un mese se abita a più remota distanza, dovrà accettare la renunzia.

152. L'accettazione dovrà resultare da un atto simile, e nelle forme, e nel modo alla notificazione della renunzia.

153. Se non verrà accettata espressamente la renunzia nei soprascritti termini si avrà per contradetta.

154. L'accettazione della renunzia importa l'estinzione della lite, e radica un diritto irretrattabile nel renunziatario, come se vi fosse la cosa giudicata, contro la quale non possa reclamarsi.

155. Il renunziatario acquista fino dal momento dell'accettazione della renunzia il diritto di far tassare le spese, che avrà sofferte, quando il renunziante non ne faccia il paga-

mento dentro quindici giorni dal dì della notificata accettazione.

156. Se la renunzia è contradetta, o non è espressamente accettata nei termini di sopra assegnati, si darà luogo ad un incidente, che dovrà essere deciso all'udienza.

TITOLO VIII.

Dei Decreti preparatorj, e ordinatorj.

157. Decreti preparatorj, e ordinatorj sono quelli, che si pronunziano dal Tribunale sopra la semplice istanza, concordato, o contestazione verbale dei Procuratori dei litiganti per il regolamento dagli atti, e per la compilazione, e istruzione semplice del processo. Così in specie tutti i decreti di assegnazioni, e variazioni di termini, di sospensione d'istanze, di inibizioni, e simili preordinati a preparare, e ordinare i processi, a facilitare i mezzi delle prove, ed a riparare agli inconvenienti, che s'incontrino nella regolare procedura delle medesime. (17)

158. I decreti meri ordinatorj prescritti necessariamente dal regolamento di procedura, e che non possono avere opposizione, potranno domandarsi, ed ottenersi senza precedente

citazione, e intervento dell'altra parte, e sopra la semplice verbale domanda della parte istante.

159. Ma tutti gli altri decreti comunque ordinatorj, che possono incontrare opposizione devono essere preceduti dalla citazione della parte a comparire all'udienza in un giorno certo.

160. Dovrà tenersi a diligenza del Cancelliere, che interviene alle udienze del respettivo Tribunale, un libro giornale delle deliberazioni pettorali del Tribunale medesimo, nel quale con la distinzione di ciascuna delle sedute, e con ordine progressivo dovranno da esso registrarsi nell'atto, che saranno verbalmente proferite dal Giudice, che presiede, le pronunzie pettorali, e ordinatorie, come sopra, che saranno fatte all'udienza del Tribunale medesimo nelle diverse cause, e sopra le diverse istanze dei Procuratori delle parti.

161. In questo libro giornale delle deliberazioni pettorali del Tribunale si lascerà in bianco la quarta parte di ogni pagina per l'oggetto di notarvi decreto per decreto di fronte alla dispositiva della pronunzia i nomi, e cognomi dei litiganti, e dei respettivi Procuratori delle parti, e la loro contumacia, siccome per no-

tarvi il *non segue* a qualche decreto, e la data copia di ciascuno dei medesimi.

162. Terminata la seduta dovrà esser fatta lettura dal Cancelliere di tutti i decreti registrati, e il Giudice, che presiede all'udienza, dovrà apporvi la sua firma prima che la seduta si sciolga.

163. Quella delle parti, che vuole ottenere qualunque pronunzia pettorale dal Tribunale all'udienza sopra la sua semplice istanza in un mero ordinatorio non richiesto espressamente dalla legge, deve nel giorno precedente trasmettere la citazione al Procuratore avversario per essere nella mattina successiva avanti il Tribunale a sentir dichiarare quello, che esso si propone di domandare, e deve nella citazione esprimere in ristretto l'oggetto, ed il motivo della sua dimanda.

164. Che se la pronunzia pettorale dovrà essere proferita in ordine a qualche particolare documento non ancora prodotto in causa, la citazione dovrà precedere almeno di tre giorni quello della udienza, alla quale vien citato il Procuratore avversario, e dovrà essere accompagnata dalla produzione, e comunicazione del documento, che si deduce, e se si tratta di istrumento pubblico, dalla allegazione, fat-

to concordato, o successiva produzione, come la procedura prescrive, altrimenti l'atto sarà nullo, l'istanza non ammissibile alla udienza, ed il Procuratore instante condannato nelle spese.

165. Se il Procuratore citato non comparirà all'udienza all'ora determinata il Tribunale procederà alla pronunzia sopra l'istanza, e sopra l'informazione dell'altro Procuratore.

166. Se il Tribunale non sarà bastantemente chiaro per proferire il suo decreto in quella udienza, tanto comparendo il solo Procuratore dell'istante, quanto comparendo ambedue i Procuratori, potrà riservarsi di pronunziare ad altra udienza, dichiarando ancora, se lo giudichi necessario, di nuovamente sentire le parti con nuova citazione da trasmettersi alla parte non comparsa, riservata la condanna della parte contumace nelle spese da tassarsi sommariamente nel medesimo decreto ad arbitrio del Tribunale.

167. Il Procuratore istante avrà l'obbligo di portare all'udienza la cedola del decreto, per il quale fa istanza, e dovrà passarla in mano del Cancelliere assistente all'udienza prima dell'apertura della medesima da esso firmata all'effetto, che in quanto occorra la sottoponga ai

Giudici. Sarà in facoltà egualmente della parte citata di presentare la sua cedola.

168. Avrà l'obbligo altresì il Procuratore istante di presentare la copia in forma legale del suo atto di citazione, e respettiva notificazione dei documenti prodotti, e quando il convenuto non comparisca all'udienza, dovrà altresì certificare in fatto col rapporto del cursore la trasmessali citazione, e notificazione, per il che sàrà sufficiente, che ne assicuri il Tribunale il Ministro di Cancelleria assistente.

169. Che se si tratterà di decreto, per la pronunzia del quale tutte le parti siano d'accordo, il Procuratore, che ha citato, dovrà esser sollecito di far passare prima dell'apertura dell'udienza in mano del Cancelliere la cedola del decreto soscritto da tutti i Procuratori delle parti.

170. Se prima della istanza il Cancelliere non avrà ricevuta la cedola dal Procuratore istante, l'istanza non sarà ammessa in quella udienza a tutto di lui pregiudizio, e dovrà corrispondere la sua funzione al Procuratore citato, che sia intervenuto inutilmente.

171. Nei casi di decreti alla istanza concordata di tutte le parti, potrà il Tribunale, sentita l'istanza verbale di uno dei Procurato-

ri, dispensarsi dal sentire l'informazione, semprechè non la creda necessaria.

172. In ciascuna udienza del Tribunale le istanze per i decreti pettorali avranno luogo nella prima ora, e non saranno più ammesse successivamente, onde per l'effetto della contumacia della parte citata basterà, che non sia comparsa alla prima ora dell'udienza, per la quale ha ricevuta la citazione.

173. Se il Tribunale ritroverà, che l'istanza per la pronunzia del decreto pettorale, o attesa l'opposizione dell'altra parte citata, o anche in contumacia della medesima non sia ammissibile, perchè richieda discussione di causa incidentale, e non abbia un soggetto mero preparatorio, e ordinatorio del giudizio, decreterà per la remissione dell'istanza alla procedura dei giudizj incidentali, o respettivamente ordinarj, o sommarj, e condannerà l'istante nella spesa sommariamente tassata.

174. Il Procuratore rimasto contumace alla prima citazione potrà farsi opponente per l'udienza successiva, e con citazione del Procuratore dell'altra parte domandare, ed ottenere la reposizione, o riforma del decreto stato proferito, rifatta la spesa della sua precedente contumacia, e condannato pure in quel-

la della sua nuova succumbenza, o compensata la prima colla seconda spesa nel caso, che ottenga la domandata reposizione. (18)

175. Quando s'incontreranno decreti di lungo necessario disteso da non potersi trascrivere sollecitamente in tempo della udienza al protocollo, la cedola dei medesimi potrà soscriversi in minuta dal Giudice, che presiede, e dal Cancelliere, e sarà riposta in filza di minute soscritte di decreti, e sarà appuntato al protocollo, *approvato il decreto di questo giorno, firmato dal predetto Giudice, e dal Cancelliere*. E se si trattasse di decreto concordato, e soscritto da tutti i Procuratori, si aggiungerà ancora l'espressa menzione di questo concordato, e dei Procuratori, che hanno firmato.

176. Per ottenere la copia autentica di qualunque decreto pettorale dovrà il Procuratore, che la richiede, successivamente alla pronunzia del medesimo presentare alla Cancelleria un disteso delle narrative, e dei motivi dell' istanza, preceduto dalla conveniente intitolazione, e data nelle forme prescritte, in doppio originale in carta bollata. Se sia stato prodotto, o allegato qualche documento, dovrà enunciarsi col giorno della scrittura di pro-

duzione, e della filza, che lo contiene, e numero progressivo della medesima. Se vi sarà contumacia di alcuna delle parti citate dovrà farsene menzione con il nome del Procuratore, se questo è stato nominato.

177. In piè di detto disteso duplicato esibito dal Procuratore della parte, che richiede la copia autentica del decreto, dovrà dal ministro di Cancellerìa trascriversi il tenore di detto decreto, come esiste registrato al predetto protocollo giornale di udienze, o filza annessa di minute di decreti soscritti dal Giudice, che presiede alle udienze. Ed uno di detti originali dovrà consegnarsi alla parte istante, e l'altro ritenersi in filza di decreti pettorali in Cancelleria segnato di numero progressivo, che corrisponda al numero da apporsi nel margine del giornale al respettivo decreto nell'atto di indicare di esserne stata data copia.

178. Queste copie di decreti saranno firmate dal Cancelliere, o sotto Cancelliere, o Coadjutore, e vi sarà apposto indistintamente il sigillo del Magistrato, o Tribunale.

179. Della fedeltà, e precisione delle copie ne sarà debitore non solo il copista, ma egualmente il ministro di Cancelleria, che vi abbia apposta la sua firma, e non solo al Tribunale,

ma ancora alle parti interessate per ogni danno, e nuova spesa, che si rendesse necessaria.

180. La copia anche di questi decreti non sarà rilasciata dalla Cancelleria senza il pagamento di ogni diritto, e copia a forma della tariffa approvata.

TITOLO IX.

Della comunicazione dei documenti.

181. Le parti potranno reciprocamente domandare, che siano depositati in Cancellerìa gli originali dei documenti prodotti in copia contro di esse entro otto giorni dal dì della fatta produzione.

182. Tali domande si faranno per mezzo di scrittura da notificarsi fra Procuratore, e Procuratore.

183. In caso di negativa potrà esserne ordinato il deposito con decreto del Tribunale.

184. Questo deposito sarà fatto negli atti della Cancelleria col sistema stabilito per la produzione dei documenti.

185. I documenti da depositarsi saranno muniti della firma del Procuratore deponente.

186. I documenti depositati alla Cancellerìa non potranno asportarsi altrove.

187. Tutte le questioni di denegato deposito, o di opposizione al ritiro dei documenti saranno trattate, e giudicate sommariamente.

TITOLO X.

Dei giudizj incidentali.

188. Ciascheduna delle parti proporrà avanti quello stesso Tribunale, nel quale pende la causa in merito, le sue domande incidenti prima della spirazione del termine probatorio.

189. L'atto di domanda ne enuncierà sommariamente i fondamenti. Questo atto sarà prodotto in Cancelleria, e con esso saranno prodotte le relative giustificazioni, se ve ne sono. Qualora tali giustificazioni fossero state già prodotte, basterà, che ne sia fatta l'allegazione. Il tutto sarà quindi notificato al Procuratore dell'altra parte nella forma stabilita per le altre scritture.

190. Dal dì della notificazione di quest'atto il termine probatorio resterà sospeso, come è stato stabilito all'articolo 98. §. 3.

191. Dentro il termine di giorni otto dal dì della stessa notificazione sarà permesso all'altra parte di opporre le sue eccezioni alla domanda incidente per via di scrittura prodotta,

notificata, e accompagnata dalla produzione, o respettiva allegazione dei relativi documenti nel modo sopra prescritto per la scrittura di eccezioni.

192. Qualora l'altra parte non creda di opporsi alla domanda incidente, dovrà dentro il detto termine di giorni otto farne l'opportuna dichiarazione per via di atto prodotto, e notificato nel modo sopra enunciato.

193. In questo caso, e semprechè la domanda incidente non sia stata diretta ad ottenere l'ammissione di qualche prova, riscontro, o verificazione, il termine probatorio riprenderà il suo corso dal dì della notificazione del detto atto di dichiarazione.

194. Ma se la domanda incidente è diretta ad ottenere qualche prova, riscontro, o verificazione, in tal caso non ostante la dichiarazione suddetta dovrà intervenire la sentenza del Tribunale sopra la domanda.

195. Spirato il termine di giorni otto senza che sia stata fatta la detta dichiarazione, la questione incidente a cura della parte più sollecita sarà portata all'udienza del Tribunale nelle forme prescritte per le altre cause.

196. Dentro un successivo termine di giorni venti dal dì della prima chiamata della

causa all'udienza la questione incidente sarà discussa, e dècisa.

197. La discussione potrà aver luogo alla stessa udienza, in cui la causa è chiamata per la prima volta, se alcuna delle parti non vi si oppone, o diversamente sarà rimessa dal Tribunale ad altra udienza da stabilirsi dentro un congruo termine ad arbitrio del Tribunale medesimo, purchè non ecceda i giorni venti prescritti di sopra. (19)

198. Sarà permesso ai respettivi difensori di comunicare ai Giudici una sola memoria contenente la difesa. Le copie di questa memoria saranno depositate in Cancelleria tre giorni almeno prima dell'udienza, in cui deve aver luogo la discussione nel modo, e per gli effetti indicati all'articolo 461. Ma il Cancelliere non le riceverà, se non sarà stata la memoria predetta precedentemente comunicata al difensore contrario.

199. Il Tribunale, sentita la discussione delle parti, potrà ancora all'istessa udienza pronunziare sull'incidente senza che vi sia bisogno di altra procedura.

200. Se in seguito della discussione il Tribunale non troverà sufficiente il tempo, che rimane per la risoluzione della questione inci-

dente, potrà con suo decreto motivato prorogarlo per altri giorni otto, e non più oltre.

201. Sarà pure in facoltà del Tribunále di astenersi dal decidere sulla questione incidente, e di ordinare invece con suo decreto la riunione della decisione dell' incidente al merito principale della causa. (20)

202. Tanto nel caso contemplato nel precedente articolo, quanto nel caso, in cui la questione incidente decisa interessi soltanto l' istruzione della causa, il termine probatorio, o altro termine, come sopra, riprenderà il suo corso dal dì del pronunziato decreto.

203. In tutti gli altri casi non riprenderà il suo corso, che dopo la spirazione del termine, pendente il quale la legge ordina, che resti sospesa l' esècuzione delle sentenze.

204. E qualora la sentenza proferita sulla questione incidente avesse ammessa, e ordinata qualche prova, riscontro, o verificazione, in tal caso il termine dell' istanza non riprenderà il suo corso, che dal giorno, in cui tutti i Procuratori intervenienti in causa avranno avuta notificazione nei modi prescritti dalla legge dell' eseguita prova, riscontro, o verificazione.

205. Spirato il termine probatorio non sarà

altrimenti permesso di dedurre alcuna domanda incidente.

206. Nel solo caso, che la necessità di una domanda incidente resultasse dai documenti prodotti dall'avversario negli ultimi quindici giorni del termine probatorio, potrà proporsi dentro i primi otto giorni continui del termine decisorio.

207. In questo caso eziandio la questione incidente sarà istruita, regolata, e decisa nel modo sopra stabilito, ed opererà in causa tutti gli effetti sopra indicati non escluso quello della sospensione del termine decisorio.

208. La sentenza, che rigetta le domande incidentali dovrà sempre contenere la condanna nelle spese a carico di quello, che le ha proposte. (21)

TITOLO XI.

Della declinatoria del Foro. (22)

209. Se non consente il reo convenuto nella competenza del Tribunale deve opporre questa eccezione prima di qualunque altra eccezione in merito nel termine assegnatoli per replicare alla domanda, e deve nominare il suo Procuratore.

210. In tutti i casi, nei quali sarà opposta l'incompetenza del Tribunale, è il Tribunale stesso, che deve decidere della sua competenza, o incompetenza.

211. Questa causa incidentale deve essere portata all'udienza quindici giorni dopo l'opposizione fatta alla competenza del Tribunale.

212. La questione dell'opposta incompetenza deve essere decisa all'udienza nel modo, e nei termini stabiliti per gli altri incidenti.

213. Le sentenze interlocutorie di competenza, o incompetenza sono sempre appellabili secondo la procedura prescritta per tutte le altre cause incidentali.

214. Se l'eccezione della incompetenza non sarà stata opposta dentro il termine assegnato per replicare alla domanda, non potrà opporsi altrimenti, e il Tribunale si giudicherà competente per il concordato delle parti, sebbene non lo fosse stato.

215. Qualora l'incompetenza derivasse, o dall'importare del soggetto della causa, o dalla privilegiata qualità di alcuno dei litiganti, il Tribunale si dichiarerà incompetente d'uffizio nel primo giorno, in cui prenderà cognizione della causa, ancorchè l'incompetenza non fosse stata opposta.

TITOLO XII.

Della cauzione da darsi dal debitore forestiero.

216. Qualunque volta comparisca un forestiero in giudizio, o nella qualità di attore, o di interveniente potrà essere obbligato a istanza, o del reo convenuto, o respettivamente di quella delle parti, contro la quale egli abbia domandato di essere ammesso ad intervenire a causa, a dare cauzione di pagare l'equivalente della condanna, che potesse essere contro di lui pronunziata, e le spese del giudizio, e i danni, e gli interessi, e ciò tanto per la prima, quanto per le istanze successive. (23)

217. Sarà reputato a quest'effetto forestiero quello, che non abbia al giorno della introduzione della causa il domicilio nel Gran-Ducato.

218. Se il forestiero è comparso, come attore la cauzione sarà chiesta dentro il termine, e con l'atto della costituzione del Procuratore: se come interveniente sarà chiesta con semplice atto da Procuratore a Procuratore dentro tre giorni dalla notificazione dell'intervento.

219. Se il forestiero crederà di non dover

esser considerato tale, dedurrà nel termine di giorni otto dal giorno della notificazione della domanda di cauzione le sue eccezioni, e questo incidente sarà portato senza ritardo alla decisione del Tribunale con la procedura delle cause incidentali; e se il Tribunale giudicherà ammissibile la cauzione ne determinerà colla sentenza medesima anche la somma.

220. Quando il forestiero non abbia da opporre contro la domanda di cauzione, o quando sia condannato a prestarla, dovrà nel termine di giorni quindici dal giorno della notificazione della domanda di cauzione nel primo caso, e dal giorno della notificazione della sentenza nel secondo caso, esibire in Cancelleria, e notificare al reo convenuto, o alla parte, contro la quale ha fatto l'intervento, gli atti, e documenti contenenti la sua cauzione.

221. Nel termine di giorni otto, o di quindici per la distanza, la parte, che vi ha interesse dovrà con atto da essa firmato, e da notificarsi da Procuratore a Procuratore accettare la detta cauzione, quando non abbia da opporre contro la medesima. Avendo da opporre sia quanto alla somma, sia quanto alla idoneità della proposta cauzione, dovrà dedurre i motivi della sua opposizione dentro il termine

suddetto di giorni otto, e respettivamente di giorni quindici, come sopra. E questo incidente sarà portato senza ritardo alla decisione del Tribunale colla procedura delle cause incidentali.

222. Se la sentenza, che sarà emanata ordinerà l'aumento, e la variazione della cauzione si osserverà per l'esecuzione della Sentenza stessa la procedura prescritta agli articoli 220. 221.

223. Il forestiero, o attore, o interveniente, che non si uniformerà al prescritto negli articoli precedenti, sarà rigettato dal giudizio, e condannato nelle spese.

224. Il forestiero, che possederà beni in Toscana potrà offerire con essi la detta cauzione, ma sulla idoneità della medesima saranno salve alla parte, che vi ha interesse, le sue eccezioni da sperimentarsi, come sopra. (24)

225. Il forestiero potrà senz'obbligo di dar cauzione comparire nei Tribunali Toscani, come reo convenuto, e introdurre come tale delle domande reconvenzionali.

226. La cauzione resterà obbligata anche per il giudizio di revisione, quando non sia stato dichiarato, e convenuto altrimenti.

227. Quando il forestiero avrà dato la ri-

chiestagli cauzione, e sarà stata questa approvata nelle forme, che sopra, si considererà parificato al Toscano per proseguire la causa secondo la natura, e qualità della medesima.

TITOLO XIII.

Dell' intervento in causa.

228. Chiunque potrà intervenire in una causa pendente fra terze persone, se vi abbia interesse. (25)

229. L'atto d'intervento sarà prodotto in Cancelleria nel modo, e forma stabilita per le domande principali, e sarà notificato ai respettivi Procuratori delle parti, qualora siano stati nominati, o personalmente alle parti nella mancanza di nomina di Procuratore. Dovranno esser prodotti in Cancelleria i documenti, che giustificano l'interesse dell' interveniente nel modo prescritto a riguardo delle domande principali. Questo atto dovrà contenere costituzione di Procuratore.

230. Al Procuratore dell'interveniente saranno notificati tutti gli atti, e tutte le produzioni, che si faranno in causa da ciascuna delle parti.

231. Potrà ancora il Procuratore dell' in-

terveniente domandare la comunicazione di tutti gli atti fatti, e documenti prodotti avanti il suo intervento.

232. L'interveniente è ammesso a causa nello stato, in cui essa si ritrova, e senza che i termini stabiliti dalla legge tanto per il probatorio, quanto per il decisorio, soffrano alcuna alterazione, o ritardo.

233. Ma se l'intervento è stato domandato prima della spirazione del termine probatorio, nascendo contestazione sulla ammissibilità del medesimo, la questione incidente sarà decisa nella forma prescritta dalla legge per tali questioni, e produrrà tutti gli effetti indicati nel titolo dei giudizj incidentali.

234. Se all'incontro l'intervento sarà stato domandato dopo la spirazione del termine probatorio, l'incidente suddetto rimarrà unito al merito, e sarà deciso, come di ragione, insieme con esso, e col processo già compilato.

TITOLO XIV.

Della intimazione dei terzi obbligati a liberare, e rilevare.

235. Il Tribunale competente nelle domande, o intimazioni in rilevazione sarà sempre

quello, presso cui sarà contestata, e dovrà risolversi la causa promossa dall'attore nel merito principale. Il reo convenuto in rilevazione non potrà mai opporre, se non se nel caso contemplato dal seguente articolo, l'eccezione della incompetenza.

236. Se esso giustificherà, che la domanda originaria non sia stata fatta, che all'unico oggetto di richiamarlo fuori del suo Tribunale, e che in conseguenza vi sia collusione tra l'attore nel principale, e il primo reo convenuto a di lui pregiudizio, potrà domandare di essere rimesso al suo foro ordinario.

237. Questa richiesta formerà un'incidente, che dovrà decidersi nelle forme prescritte per tutti gli altri incidenti.

238. Chiunque crederà di dover essere, o totalmente, o parzialmente rilevato da una domanda promossale contro in qualsivoglia giudizio dentro il termine stabilito a presentare l'eccezioni contro le domande principali, dichiarerà con atto da Procuratore a Procuratore all'attore originario, che intende di sospendere la contestazione della lite, perchè vuole profittare del termine per intimare uno, o più terzi a rilevarlo.

239. L'atto, di cui è stato parlato nel prece-

dente articolo, indicherà il nome, cognome, e domicilio del rilevatore, ed enuncierà sommariamente i fondamenti, ai quali il convenuto si propone di appoggiare la sua domanda in rilevazione. Quest'atto medesimo sospenderà il principio del corso del termine della istanza della causa.

240. L' atto d' intimazione in rilevazione conterrà le formalità richieste per le domande principali. In questo atto dovrà però l' intimante notificare in copia la domanda principale, che dà causa alla rilevazione medesima.

241. L'atto suddetto d' intimazione dovrà esser notificato dal primo reo convenuto al rilevatore dentro il termine di un mese da decorrere dai dì della notificazione della domanda principale, come è stato detto all'articolo 106. qualunque sia il numero dei chiamati nella stessa rilevazione. Di questa domanda ne sarà offerta, e data la comunicazione al Procuratore dell'attore principale.

242. Se il chiamato in rilevazione crederà di dover essere rilevato da un altro, sarà obbligato ad intimarlo nella stessa forma dentro il termine di un mese da decorrere dal dì, che gli sarà stata notificata la prima domanda in rilevazione. Sarà osservato lo stesso sistema a

riguardo dei successivi rilevatori. Ogni successivo rilevatore dovrà uniformarsi a quanto è stato prescritto relativamente al primo negli articoli 238. 239 240. 241.

243. Nelle cause, nelle quali saranno nei modi, che sopra, intimati dei rilevatori, il termine probatorio incomincerà a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della domanda in rilevazione fatta all'ultimo intimato, e sarà comune a tutti i chiamati in causa, come è prescritto nell'articolo 107.

244. Ma qualora i termini stabiliti a chiamare in rilevazione, e di che nei precedenti articoli 241. 242. non siano stati osservati, il termine probatorio incomincerà a decorrere irremissibilmente dal dì, in cui sarà spirato il respettivo termine prescritto alle domande in rilevazione. L'attore nel principale non potrà essere pregiudicato da questa negligenza.

245. Ciò non ostante le intimazioni in rilevazione, che fossero fatte decorsi i termini suddetti, potranno essere ammesse dentro il probatorio, senza che però il medesimo possa essere in veruna forma sospeso, salvo all'arbitrio del Tribunale di separare la causa di rilevazione dalla causa principale, allorchè l'intimato fuori di tempo giustificasse di essere

egli in danno per non potere profittare dell'intiero termine probatorio.

246. Se i convenuti in rilevazione entro i termini, come sopra, prescritti fossero contumaci, e non avessero eletto nelle forme ordinarie il loro Procuratore, la causa quanto al contumace, o contumaci sarà proseguita, e decisa unitamente al merito principale secondo le regole, e con gli effetti prescritti nei giudizj contumaciali, e precisamente in quelli, nei quali di più parti citate alcune siano comparse, altre nò.

247. In conseguenza la sentenza non sarà sottoposta all'opposizione. Se però il contumace fosse stato intimato decorsi i termini di che negli articoli 241. 242. l'opposizione sarà ammissibile, ma non potrà sospendere l'esecuzione della sentenza in quanto all'attore principale, e contro il reo da esso direttamente convenuto.

248. Se l' intimato in rilevazione dichiarerà, che intende di assumere a suo carico la difesa della lite, e di rilevare, e garantire il reo intimante dalle conseguenze della medesima, l'atto di tale dichiarazione sarà firmato dal rilevatore, o da un suo mandatario speciale costituito con atto notariale, e sarà prodotto

in Cancelleria, e notificato a tutti i Procuratori intervenienti in causa, che vi abbiano interesse. Se l'atto suddetto sarà firmato dal mandatario, la procura dovrà prodursi, come sopra, insieme con l'atto medesimo.

249. Nel caso del precedente articolo, quello, che avrà intimata la rilevazione, potrà domandare, se lo crede, con una sua semplice istanza firmata, prodotta, e notificata nel modo sopra indicato, di esser posto fuori di causa, e il Tribunale dichiarerà conformemente a questa domanda, semprechè l'attore principale non vi si opponga per l'interesse, che possa avervi, nel qual caso l'incidente sarà contestato, e deciso nelle forme ordinarie, e salvo quanto sarà detto in proposito all'art. 256.

250. Qualora il convenuto, o convenuti a rilevare pretendessero, che non fosse luogo alla rilevazione, l'opposizione, che sarà fatta per via di scrittura di eccezione, e nelle forme per tale scrittura stabilite, non dovrà formare soggetto di un incidente, che ritardi la prosecuzione della causa, ma dovrà esser decisa unitamente al merito della causa principale.

251. La sentenza, che sarà proferita, dovrà decidere la causa non tanto rapporto al

primo, e principale attore, quanto rapporto a ciascuno dei rilevatori dentro i termini dalla legge prescritti, resi comuni come sopra a tutte queste cause, che s'intenderanno riunite osservato l'ordine, e forma della procedura, e la natura del giudizio. (26)

252. Che se alcuna di queste riunite cause incontrerà la sospensione della istanza per qualunque dei casi preveduti dalla Legge, in ciascuno di detti casi la sospensione legale dell'istanza dovrà rendersi comune a tutte le cause riunite, come sopra, talchè l'effetto sia, che tutte vengano decise con una sola, e medesima sentenza al termine dell' istanza non più sospesa, e resa comune per tutte le cause stesse.

253. Ciò nonostante, qualora la domanda dell'attore principale fosse per la sua chiarezza in stato di decisione, e la sospensione della istanza derivasse non dalla mutazione di stato, o da altre cause personali, o dependenti dal reo convenuto nel principale, o dal di lui Procuratore, ma bensì dai rilevatori chiamati a causa dal medesimo, le cause dovranno essere separate, e dovrà decidersi la causa principale, salvo al suddetto reo convenuto di riassumerle contro i rilevatori nello stato, in cui si troveranno, quando sarà cessata la causa, o cause della sospensione.

254. L'istesso sarà osservato a favore del reo convenuto nel principale, ogni qual volta la detta sospensione non derivi da cause sopravvenute nel suo immediato rilevatore, o suo Procuratore, ma bensì nei successivi rilevatori di questo.

255. Questa separazione di cause dovrà aver luogo, e potrà finalmente domandarsi tanto dall'attore nel principale contro il primo reo convenuto, quanto dai rilevatori contro i successivi rilevatori, ogni qual volta la causa nel principale, e respettivamente la domanda in rilevazione sarà appoggiata per una parte a documenti, e fatti, che costituiscano un chiaro, e certo diritto senza dar luogo a prove sussidiarie, e dall'altra parte per giustificare il diritto della respettiva rilevazione i rilevatori avessero bisogno di contestare delli incidenti per ammissione di prova, che prolungherebbero, sia per l'esame, e decisione dei medesimi, sia per gli appelli; che potrebbero aver luogo dalle Sentenze incidentali, la prosecuzione della causa in danno di quelli, che avessero, come sopra, un azione spedita contro i loro obbligati direttamente.

256. La sentenza, che verrà pronunziata dal Tribunale sarà definitiva anche in faccia al reo

convenuto principale, che sarà stato posto fuori di causa, e potrà esser mandata a esecuzione ancora contro di esso in quel modo, e forma, che il Tribunale avrà dichiarato.

257. L'esecuzione delle sentenze *con ordine retrogrado* sarà ordinata in tutti quei casi, nei quali l'attore principale abbia esercitata un azione ipotecaria contro il terzo possessore (27).

258. Non potrà per altro essere ordinata in tutti quei casi, nei quali il reo principale sia stato molestato con azione personale solidale.

259. Non potrà neppure aver luogo a vantaggio del reo principale, che sia molestato con azione revindicatoria.

260. Potrà bensì nei casi contemplati nei due precedenti articoli 258. 259. essere ordinata l'esecuzione per ordine retrogrado a riguardo dei respettivi rilevatori, e fra i medesimi unicamente.

TITOLO XV.

Delle Perizie. (*Osserv.*)

261. La perizia può essere domandata da una delle parti, o da ambedue insieme: può essere anche nel silenzio delle parti ordinata per Uffizio dal Tribunale.

262. Se una delle parti domanda la perizia, deve farlo col mezzo di una scrittura, nella quale nominerà il perito, che ella vuole destinare, ed insieme coll'atto esibirà le istruzioni, che ella crede di dover dare ai periti.

263. Se la parte contraria impugna, che vi sia luogo alla perizia si opporrà nel termine di otto giorni alla istanza con un atto di eccezioni speciali, che darà luogo ad un esame, il quale dovrà essere discusso, e deciso, come tutti gli altri incidenti.

264. Se la parte non si oppone alla perizia dovrà fare un atto, col quale proceda alla nomina del suo perito, ed esibisca le istruzioni, che crede di dover dare ai periti, qualora non si protesti concorde in quelle, che la parte, dalla quale è richiesta la perizia, avrà esibite, e notificate.

265. Se le parti, o l'una, o l'altra di esse non avranno fatta la nomina dei respettivi periti, s'intenderà, che ne abbiano rimessa l'elezione al Tribunale.

266. E se respettivamente non avranno esibite unitamente alla nomina le istruzioni, s'intenderà, che si siano volute rimettere a quelle, che verranno date dal Tribunale.

267. A cura della parte più diligente l'inci-

dente dell'ammissione della perizia tanto contestata, quanto non contestata, sarà portato all'udienza.

268. La sentenza, che ammette la perizia conterrà la nomina dei tre periti, il terzo dei quali sarà eletto dal Tribunale, e dovrà eseguire la perizia con gli altri due, se le parti dentro il termine di tre giorni dalla proferita sentenza, o in quel più lungo termine, che il Tribunale stabilirà in veduta delle distanze, non avranno surrogato presso gli atti un terzo perito concordato, che in tal caso dovrà preferirsi a quello nominato dal Tribunale. Conterrà le istruzioni, secondo le quali dovranno i periti procedere, accettando, o modificando quelle delle parti, o di una di esse, se una le avrà date, e l'altra non abbia data veruna istruzione: e conterrà pure il termine, dentro il quale dovrà esser fatta la perizia, e rimessa la relazione al Tribunale. (28)

269. Qualora nessuna delle parti avesse nominato il suo perito, il Tribunale li nominerà tutti tre, destinandone uno per parte, e il terzo per interesse di ambedue, riservando a ciascuna delle parti la facoltà di surrogare nel termine di tre giorni altro suo respettivo perito. E così, se una sola delle parti non avesse

nominato il perito, dovrà nominarlo il Tribunale per la medesima coll' istesso riservo di tre giorni a surrogarne un'altro.

270. Possono le parti, se sono tutte nel pieno esercizio dei loro diritti concordare anche in un solo perito, e la sentenza, che lo approverà, farà in tal caso menzione del loro consenso.

271. Se consentono le parti nella elezione di un solo perito, ma dissentono nella persona, il Tribunale procederà per uffizio a nominarlo, col riservo alle parti a surrogare altro perito concordato nel termine di tre giorni, come sopra.

272 Anche il Tribunale, quando lo trovi conveniente, potrà nominare un solo perito.

273. Quando le parti siano concordi nella surroga di altro perito al perito, o terzo perito nominato dal Tribunale dovrà farsene un concordato in scritto firmato dai Procuratori delle respettive parti, e questo concordato sarà prodotto con scrittura, e depositato nella Cancelleria.

274. Quella delle parti, che crederà di avere per sospetto, o l'unico, o il terzo perito nominato dal Tribunale, dovrà nel termine dei tre giorni successivi, come sopra, dichiararlo,

e il Tribunale, se le ragioni saranno ben fondate, dovrà surrogare altro perito o terzo perito perentoriamente in quella udienza, nella quale l'incidente sarà discusso.

275. Ma spirato il termine di tre giorni, e non concordato altro perito, e non eccezionato quello nominato dal Tribunale, non potrà altrimenti da veruna delle parti recusarsi il perito, o terzo perito eletto, e nominato dal Tribunale, a meno che non fosse sopravvenuta una urgente ragione non potuta prevedersi precedentemente dopo il termine predetto dei tre giorni dalla fatta nomina, nel qual caso spetterà al Tribunale di dichiarare la remozione, o la conferma del perito, e respettiva surroga di altro perito, osservato il medesimo ordine, e modo di procedura.

276. Non potranno eleggersi due periti nominati uno per parte, ma per l'oggetto interessante di evitare la parità del voto, la perizia giudiciale dovrà esser sempre commessa o a uno, o a tre periti.

277. Se tra le parti vi sarà qualche minore, o corpo amministrato, che sia sotto la tutela della legge, non potrà in tal caso nè nominarsi il terzo perito di consenso, nè consentirsi nella nomina di un solo perito, ma tutto dovrà

dependere dalla prudenza e giustizia del Tribunale, e neppure potrà variarsi di consenso la nomina del perito nei tre giorni successivi alla notificata sentenza, come sopra.

278. La sentenza di elezione dovrà essere notificata al perito, o periti col termine di tre giorni ad avere accettato, o renunziato; e spirato il detto termine senza che il perito abbia risposto, si avrà per renunziante, e si farà luogo a nuova elezione col medesimo ordine. (29)

279. Se il perito renunziante sarà uno dei parziali, la parte, alla quale manca il perito dovrà surrogarne un'altro, e farne la nomina nelle forme indicate; se non si presterà a farlo dovrà essere citata all'udienza, e il perito per la sua parte sarà nominato irretrattabilmente dal Tribunale.

280. Se il renunziante sarà il perito terzo, allora la parte più diligente citerà l'altra all' udienza per sentirne surrogare un'altro, che sarà nominato alla medesima udienza dal Tribunale nel modo, e con i riservi, che sopra.

281. Se i periti accetteranno la commissione dovranno con un atto prodotto in Cancelleria, e notificato ai Procuratori delle parti stabilire il giorno, o giorni delle loro operazioni, e il Procuratore della parte più sollecita notifi-

cherà la destinazione di questo giorno, o giorni all'altra, all'effetto che assista alle operazioni medesime, le quali potranno essere eseguite nonostante la di lei contumacia. (30)

282. Se nel termine stabilito dalla sentenza, che averà ammessa la perizia, il perito, o periti non rimetteranno la loro relazione, potranno a richiesta della parte più diligente con una scrittura d'istanza essere citati avanti il Tribunale del luogo della controversia per sentirsi condannare a rimetterla dentro il termine di otto giorni.

283. Il Tribunale nell'atto di assegnare al perito, o periti questo perentorio termine, potrà multare i periti stessi in quella somma, che crederà conveniente, semprechè prima della spirazione di detto termine non abbiano rimessa la loro relazione, e li dichiarerà obbligati alla refezione dei danni a favore della parte pregiudicata.

284. La sentenza, che assegna il termine ai periti non sarà appellabile.

285. Nel caso, che la relazione non sia rimessa dentro il termine per morte, malattia, o altro legittimo impedimento di uno, o più dei periti, si dovrà procedere, o alla proroga del termine prefisso, o alla surroga di altro perito,

o periti nell'istessa forma di procedura, che sopra.

286. Nel caso, che la relazione non sia stata rimessa dentro il termine per negligenza imputabile ad alcuno dei periti, si dovrà procedere alla remozione del perito negligente, e alla surroga di altro perito a tutti danni, e spese del negligente.

287. La perizia dovrà contenere tutti quei ragguagli, che sono necessarj per risolvere la questione, e la replica precisa a tutti quelli schiarimenti, che sono stati domandati, ed a tutti i quesiti, che sono stati fatti nelle istruzioni.

288. Ancorchè più siano i periti dovrà farsi una sola relazione: ma se alcuno dissentisse dal parere degli altri, dovrà nella relazione dichiararsi, quale sia stato il perito dissenziente, e dovranno motivarsi i fondamenti, per i quali non ha convenuto nell'altrui opinione.

289. La perizia sarà rimessa alla Cancelleria del Tribunale, che l'ha ordinata dentro il termine, che è stato stabilito, e dovrà essere firmata, e giurata da ciascuno dei periti.

290. Se il perito, o alcuno di essi non saprà, o non potrà scrivere, dovrà presentarsi alla Cancelleria del Tribunale in persona, ed il

Cancelliere dovrà in piè della perizia dichiarare esser quella stata presentata dal perito, e certificata da esso fatta, e consentita con suo giuramento: e non potendo trasferirsi, o per la distanza, o per altro impedimento alla Cancelleria del Teibunale, dove pende la causa, potrà depositare, e giurare la perizia avanti il Cancelliere del Tribunale del suo domicilio, o dimora, dal quale sarà rimessa per uffizio al Tribunale della controversia.

291. La parte più diligente leverà la copia autentica della perizia, e previa o comunicazione, o notificazione della medesima otto giorni prima della successiva citazione, intimerà il Procuratore della parte contraria all'udienza.

292. Il Tribunale, o a richiesta delle parti, o anche per suo uffizio potrà, o approvare in tutto la perizia, o seguitarla in quelle parti soltanto, che crederà giuste, e conveniente.

293. Se i periti non hanno dato tutti i lumi necessarj allo schiarimento della questione, potranno essere richiamati anche per suo uffizio dal Tribunale a schiarire la loro relazione, e perizia.

294. Quando poi la perizia per qualunque causa non fosse attendibile, in tal circostanza, salvo il regresso nei congrui casi alla parte

pregiudicata contro i periti per i danni, potrà nominarsi un nuovo perito, o anche tre periti dal Tribunale, tanto all'istanza di una delle parti, quanto per suo uffizio, all'oggetto di rivedere, e riformare la precedente perizia, e questi saranno il periziore, o periziori, semprechè dentro il termine legale di tre giorni successivi le parti non nominino il perito respettivamente parziale, e non esibiscano il concordato, o del periziore unico, o del terzo periziore.

295. Se la nuova perizia è domandata ad istanza di una delle parti, in tal caso dovrà questa farne la domanda per mezzo di scrittura, che contenga la indicazione degli errori di fatto, nei quali pretenda essere incorsi i periti.

296. La parte contraria dovrà opporsi alla istanza promossa, o non opponendosi farne la dichiarazione, e nominare il suo periziore con annettere le opportune istruzioni, come sopra.

297. Quando il Tribunale procederà per uffizio alla nomina dei periziori dovrà riservare alle parti il diritto della respettiva surroga dentro il termine di tre giorni, come sopra, qual termine spirato si svranno respettivamente dalle parti accettati i periziori nominati dal Tribunale. (31)

298. La procedura per ottenere dai periziori la loro relazione sarà la stessa, che quella indicata per i primi periti.

299. Quando la prima, o ulteriore perizia è domandata da una delle parti, le spese saranno anticipate dalla parte, che la richiede, per posare in fine della lite sopra chi di ragione.

300. Se poi, o la prima, o la ulteriore perizia sarà ordinata per uffizio dal Tribunale, le spese saranno anticipate per la rata eguale da ciascheduna delle parti interessate per doversi poi rifondere da chi di ragione al termine della lite.

301. Gli onorarj dei periti saranno regolati dalla tariffa approvata, e dovranno tassarsi dal Cancelliere prima della pubblicazione della perizia, e depositarsi intieramente dalla parte, che ha interesse di averne la copia autentica, che non le sarà rilasciata prima di questo pagamento, salvo il suo regresso senza che l' appello, che possa interporsi da questa tassazione dall' una, o dall' altra parte per un gravame superiore alle lire settanta avanti il Tribunale, ove pende la causa, che ne deciderà inappellabilmente, possa sospendere il rilascio libero di detta copia autentica.

302. Questa procedura in materia di perizie si applica, ed è comune ad ogni classe di periti, agrimensori, architetti, artisti di ogni specie, mercanti, scritturali, e calculatori, nessuno eccettuato. Ma trattandosi di periti scritturali, e calculatori deve eleggersene sempre uno solo in ciascun giudizio.

303. Sarà in arbitrio del Tribunale in qualunque caso lo crederà conveniente di eleggere un perito per semplice istruzione dell' animo dei Giudici, e si applicherà a qualunque perito eletto per istruzione la procedura prescritta al titolo del giudizio di rendimento dei conti, in ordine al perito scritturale eletto per istruzione in quel giudizio. (32)

TITOLO XVI.

Delli Accessi.

304. Se lo stato della causa esige l' oculare inspezione del luogo, o dell' oggetto in controversia potrà ordinarsi dal Tribunale, che uno dei Giudici, o anche, quando le parti ne facciano istanza, tutti i Giudici della causa si trasporteranno sulla faccia del luogo.

305. Questo trasporto si chiama accesso; potrà esser richiesto dalle parti concordemen-

te, o da una di esse, e anche ordinato per uffizio dal Tribunale.

306. In qualunque caso non potrà essere ordinato l'accesso, se non quando il Tribunale creda insufficiente una perizia allo schiarimento della controversia.

307. La parte, che domanda l'accesso, ne farà l'istanza per mezzo di scrittura, che notificherà al Procuratore della parte contraria.

308. Se questa aderisce all'accesso, ne farà la dichiarazione dentro il termine di tre giorni.

309 In sua contumacia, o nel caso di opposizione potrà il Procuratore istante citare all'udienza per far decidere l'incidente.

310. Il Tribunale nell'ordinare l'accesso destinerà il Giudice, o Giudici, che dovranno procedere all'accesso.

311. Può accadere, che per rendere utile l'accesso sia necessario l'intervento di un perito, ed il Tribunale in questo caso nell'ordinare l'accesso dovrà nominare anche il perito, che verrà destinato per assistervi.

312. Il perito nominato potrà variarsi per il concordato delle parti esibito dentro tre giorni successivi secondo la procedura stabilita nel precedente titolo delle perizie.

313. Il Giudice destinato fisserà il giorno

dell'accesso a cura della parte più diligente, la quale notificherà per mezzo di cursore al Procuratore dell'altra parte la fatta destinazione del giorno, e l'atto conterrà anche l'intimazione ad essere sulla faccia del luogo nel giorno destinato dal Giudice.

314. All'accesso interverranno il Giudice, il Ministro della Cancelleria, il perito, se è stato eletto, e le parti, se vogliono, e i loro Procuratori; ma la contumacia di essi, o di uno tra loro non tratterrà, o impedirà l'esecuzione dell'accesso.

315. L'accesso dovrà esser fatto tranquillamente senza disturbo, e sarà in facoltà del Giudice di rimuovere quella delle parti, che ne impedisse la regolare esecuzione.

316. Se dovrà intervenire all'accesso anche il perito, la citazione, ed intimazione verrà fatta anche al perito.

317. Il perito dovrà nei tre giorni dalla fattagli intimazione dichiarare, se accetta, o nò, l'incarico per mezzo di una scrittura da esso firmata, e notificata ai Procuratori delle parti. La sua contumacia si avrà per un rifiuto irretrattabile, e potrà domandarsi la surroga di altro perito nelle forme prescritte al titolo delle perizie.

318. Le spese dell' accesso saranno a carico delle parti, per metà, se è ordinato per uffizio, o a carico della parte, che lo ha richiesto, per posarsi poi in fine della lite sopra chi di ragione.

319. Negli accesssi giudiciali, che avranno luogo nelle cause possessorie, o di rettificazione di confini, qualunque delle parti, o ambedue insieme, o anche il Giudice per uffizio potranno domandare verbalmente, e ottenere, e respettivamente ordinare, che nell'atto dell' accesso siano sentiti sulla faccia del luogo in questione i testimonj.

320. Saranno indicati i loro nomi, e gli oggetti particolari, ai quali è diretta la prova testimoniale.

321. Il Ministro della Cancelleria, che interverrà all' accesso, registrerà nel processo, che distenderà dell' accesso medesimo, una tale domanda, i nomi dei testimoni da interrogarsi, e gli oggetti dell' esame da farsi.

322. Ciascuna delle parti avrà diritto di dedurre, e allegare contro i testimoni indotti dall' altra tutte le eccezioni, e il Cancelliere ne farà egualmente menzione nel processo dell' accesso: ma nonostante tali eccezioni anche i testimoni, contro i quali esse verranno diret-

te, saranno interrogati, riservata la cognizione delle medesime al Tribunale, che farà del loro esame quel capitale, che sarà di ragione.

323. L'esame di questi testimonj si farà sulla faccia del luogo, remosse le parti, che vi saranno comparse. Il Ministro della Cancelleria in presenza del Giudice interrogherà i testimonj sopra gli oggetti indicati dalla parte, che ha richiesto l'esame di essi, e farà loro dietro l'istanza dell'altra parte, o anche di suo ufizio quelle interrogazioni, che stimerà convenienti.

324. Il Ministro della Cancelleria nel processo, che formerà sulla faccia del luogo dell' accesso dovrà trascrivere con tutta precisione le interrogazioni, e le risposte di ciascun testimone, indicando quali delle interrogazioni sono fatte di uffizio dal Giudice, quali a istanza di ciascuna delle parti. Se il Giudice crederà di trascurare alcuna delle interrogazioni proposte dall' una, o dall'altra delle parti sarà in sua facoltà di farlo, quando non le trovi coerenti al soggetto, che cade in disputa.

325. Il processo dell'accesso starà in luogo della pubblicazione dell'esame dei testimonj.

326. Qualora l'accesso sia fatto coll'intervento di un perito, questo farà le osservazioni,

alle quali sarà richiamato dal Giudice, e quelle più, alle quali sarà richiamato dalle parti nelle domande, che gli saranno da esse, o da alcuna di esse proposte nell'atto dell'accesso.

327. Di queste osservazioni, e domande, e delle risposte ad esse date dal perito ne sarà fatta menzione nel processo dell'accesso dal Cancelliere, che indicherà quale delle parti ha eccitate le dette osservazioni, e fatte le dette domande.

328. Nell'atto di chiudersi sul luogo della questione il processo dell'accesso, il Giudice prefinirà al perito il termine, dentro il quale dovrà rimettere la sua relazione, in cui dovrà render conto in dettaglio di tutti gli oggetti, ai quali sarà stato richiamato. Il perito la rimetterà alla Cancelleria, e farà parte del processo dell'accesso, del quale sarà data copia autentica alla parte, che prima lo richiederà, previo il pagamento di ogni diritto, che sarà approvato dalla tariffa.

TITOLO XVII.

Della prova per mezzo di testimonj, del loro esame, e della pubblicazione del medesimo. (Osserv.)

329. In tutti i casi, nei quali è permessa la prova per mezzo di testimoni, quella delle parti, che vuole approfittare della medesima, dovrà domandare di esservi ammessa dentro il corso del termine probatorio.

330. La domanda si farà con semplice scrittura d'istanza esibita in Cancelleria, e notificata al Procuratore dell'avversario.

331. Insieme con questa scrittura dovrà prodursi, e notificarsi la nota dei testimonj da esaminarsi, con l'indicazione del loro nome, cognome, professione, e domicilio, e la cedola dei capitoli, che contenga i fatti, e le circostanze, sopra le quali i testimonj devono essere interrogati.

332. La parte contraria avrà il termine di giorni otto per opporsi all'ammissione di questa prova, e potrà farlo con semplice scrittura d'eccezioni notificata nelle forme ordinarie al Procuratore dell'istante.

333. Se la parte, contro la quale è stata do-

mandata l'ammissione della prova per testimonj, crederà di non opporsi dovrà farne la dichiarazione, come è prescritto all'articolo 192., e interverrà nonostante la sentenza del Tribunale sopra la domanda, come è detto all'articolo 194.

334. Nel caso di opposizione il Procuratore dell'istante citerà all'udienza il Procuratore dell'opponente per sentire ammettere la domanda, sopra la quale sarà deciso nei modi, e forme stabilite per tutti gli altri giudizj incidentali.

335. Il decreto sull'ammissione, o rejezione della prova per testimonj sarà sempre appellabile quando sia appellabile la sentenza nel merito.

336. Qualora dal decreto, che ammetta, o rigetti la prova per mezzo di testimonj venga appellato, dopo la conferma, o revoca del medesimo in ultima istanza, se la prova sarà rigettata, si procederà avanti in causa nel merito.

337. Se la prova sarà ammessa, il Procuratore della parte, che l' ha domandata, assegnerà per mezzo di decreto ordinatorio un termine di giorni otto al suo avversario ad aver dati, ed esibiti in Cancelleria, volendo, gli interrogatori.

338. Se la parte, alla quale è stato assegnato il primo termine a produrre, volendo, gli interrogatorj, si sarà resa contumace, le sarà assegnato un secondo termine di giorni tre, dopo il quale sarà proceduto all'esame dei testimonj, non ostante la mancanza degl' interrogatori. I suddetti decreti di termine saranno sempre notificati al Procuratore della parte intimata.

339. La parte stessa, che è stata ammessa alla prova per mezzo di testimonj, avrà la facoltà di esibire negli stessi termini sopraindicati la cedola dei suoi interrogatorj, onde siano esaminati sopra di essi i testimonj da lei indotti in aumento dell'esame, che le dovrà esser fatto sopra i capitoli.

340. Tanto nel caso, che gli interrogatorj non vengano prodotti da alcuna delle parti, quanto, nel caso, che siano esibiti da ambedue, o da una di esse soltanto, la parte, che sarà stata ammessa alla prova dovra fare eseguire l'esame dei testimoni nei modi, e tempi, che saranno fissati in appresso.

341. Sarà sempre di diritto senza bisogno, che venga dichiarata dal Tribunale, la controprova, purchè sia domandata o nel termine degli otto giorni assegnati per opporsi alla

ammissione della prova, quando non venga contradetta a forma dell'Articolo 333., o nel termine di giorni otto dal dì della notificazione del decreto non appellato, o inappellabile, che l'abbia ammessa, quando sia contradetta.

347. La domanda della controprova dovrà farsi per mezzo di scrittura da notificarsi al Procuratore dell'altra parte, e dovrà insieme esibirsi in Cancelleria la cedola dei capitoli contenenti i fatti, e le circostanze, che devono formare il soggetto della controprova, e la nota dei testimonj da esaminarsi, come è detto all'articolo 331., e dal Procuratore della parte, che domanda la controprova, dovranno assegnarsi al suo avversario i termini a dare li interrogatorj nel modo prescritto di sopra agli articoli 337. 338. 339. 340.

343. Anche la parte, che domanda la controprova potrà approfittare della facoltà conceduta dall'articolo 339.

344. Se i testimonj indotti non saranno tutti domiciliati nella giurisdizione del Tribunale, avanti il quale pende la causa, e dovrà a forma di quanto viene prescritto dagli articoli seguenti farsi l'esame avanti più Tribunali, potranno le parti depositare separatamente tante cedole d' interrogatorj, quanti saranno gli esami da farsi nei diversi Tribunali.

245. La cedola degli interrogatori sarà sigillata: gli interrogatorj sanno numerati: essa conterrà la scala dei testimoni da esaminarsi sopra i medesimi secondo i numeri ripetuti, e notati in piè di quella, e sarà prodotta in Cancelleria per mezzo di scrittura da notificarsi al Procuratore avversario.

346. Instruita in questo modo la procedura ciascheduna delle parti dovrà insistere per l'esame dei testimonj da essa indotti nel modo stabilito dagli articoli seguenti.

347. Se i testimoni saranno tutti domiciliati nella giurisdizione del Tribunale, ove pende la causa, l'esame dovrà farsi nella Cancelleria del medesimo avanti il Cancelliere, e anche coll'assistenza di un Giudice, qualora venga dalle parti, o da una di esse domandata.

348. Se i testimoni saranno domiciliati nella giurisdizione di Tribunali diversi, sempre che la parte, che gli ha prodotti non s'incarichi di farli comparire a sue spese alla Cancelleria del Tribunale, ove pende la causa, e questi non ricusino di comparirvi e sempre che non sia stato diversamente dichiarato dal Tribunale per la specialità delle circostanze del caso, l'esame si farà respettivamente presso il Tribunale del domicilio dei testimonj avanti il

Cancelliere, e coll'assistenza del Giudice, che sia domandata, come sopra.

349. Si rimetteranno con lettera sussidiaria al respettivo Tribunale, ove deve eseguirsi l'esame, i capitoli colla scrittura di produzione, e tutti gli interrogatorj respettivi colla nota dei testimoni da esaminarsi.

350. La parte, che sarà in obbligo d'insistere per l'esame dei testimoni da essa indotti, come all'articolo 346. domanderà al Cancelliere, o al Giudice nel caso, che sia richiesta, la di lui assistenza, la destinazione del giorno, e dell'ora, e l'istanza sarà accolta, e ne verrà fatta menzione in piè della scrittura di produzione di capitoli.

351. Sarà tenuta a notificare almeno otto giorni avanti al Procuratore della parte contraria la destinazione del giorno, ed ora dell' esame con un atto da Procuratore a Procuratore.

352. Mancando all'osservanza di quanto è prescritto negli articoli 346. 350. 351. potrà l'altra parte per mezzo di decreto da proferirsi dal Tribunale, ove pende la causa farli assegnare un termine di giorni otto ad avere eseguito, quanto è prescritto dagli articoli suddetti, e rendendosi contumace al termine da

assegnarsi, come sopra, non le sarà più permesso di fare eseguire l'esame, a meno che non faccia costare di un qualche impedimento da riconoscersi, e dichiararsi legittimo dal Tribunale.

353. I testimoni, che non si presentino spontaneamente saranno citati dalla parte istante almeno otto giorni avanti in persona, o al loro domicilio a comparire al Tribunale, ove deve farsi l'esame nel giorno, ed ora destinata.

354. Se il testimone non comparisce, ma farà costare di un legittimo impedimento, sarà fissato l'esame di esso in altro giorno congruo, e se ne farà menzione in piè della scrittura di produzione di capitoli, senza necessità di altra notificazione, nè ad esso, nè alle parti litiganti.

355. Se non comparisce, ne farà costare di un legittimo impedimento, sarà nuovamente citato a sue spese per il giorno, e l'ora, che sarà destinata nel modo prescritto dall'articolo precedente: e se nuovamente si rende contumace potrà essere ordinato con decreto il di lui arresto, purchè non abbia giustificato un legittimo impedimento; e nel decreto stesso sarà condannato alla refezione delle spese, e danni, ed anche secondo i casi in una multa ad

arbitrio con decreto da proferirsi sommariamente dal Tribunale, dal quale in nessun caso vi sarà appello, o eccezione di contumacia.

356. Nonostante se il testimone comparirà successivamente, e prima che sia eseguito il predetto decreto, e giustificherà sommariamente, che la sua contumacia alla prima, e seconda citazione, non è derivata per colpa sua, ma per un legittimo impedimento, potrà essere ammesso all'esame a condizione, che la parte, che lo ha indotto notifichi all'altra nel termine stabilito all'articolo 351. la nuova destinazione della giornata, in cui dovrà eseguirsi l'esame, e se giustificasse l'impedimento esistente nel giorno della prima citazione, e non nel secondo, e viceversa pagherà le spese occorse nei detti respettivi casi di mancanza.

357. Se il testimone non si presenta all'esame, ed allega una giusta causa d'impossibilità permanente, e irremovibile, e presumibilmente di lunga durata, il Cancelliere, ed il Giudice, quando sia domandata la di lui assistenza, dovranno trasferirsi alla casa di sua abitazione per riceverne il deposto a tutte spese però della parte, dalla quale il testimone è stato indotto.

358. Avranno le parti diritto di domanda-

re al Tribunale la visita degli interrogatorj affinchè siano resecati tutti quelli ingiuriosi, suggestivi, e non pertinenti alla causa.

359. Se l'esame dovrà commettersi ad altro Tribunale a forma di quanto è stato superiormente disposto, potrà esser domandata avanti la trasmissione delle lettere sussidiarie la visita delli interrogatorj.

360. In questo caso il Tribunale delegherà il Giudice relatore, il quale aprirà gli interrogatorj, scriverà di proprio pugno in margine della cedola „ *Il di contro interrogatorio non è ammissibile* „ e quindi farà nuovamente sigillare la cedola per trasmettersi al Tribunale, ove dovrà farsi l'esame.

361. Il testimone avanti l'esame dovrà giurare di dire la verità secondo il rito, o costume autorizzato dalla respettiva sua religione.

362. Quindi dovrà dichiarare il suo nome, cognome, età, patria, domicilio, e professione, come pure se è parente, o affine di alcuna delle parti litiganti, ed in che grado di parentela, o di affinità egli sia con ambedue, o alcuna di esse, e se abbia, o nò interesse con le parti, e quale, e specialmente se sia debitore, o creditore di alcuna di loro.

363. Dovrà esaminarsi prima sopra i capi-

toli della parte, che ha indotto il testimone, dipoi sopra i di lei stessi interrogatorj, quando li abbia presentati, ed in seguito sopra li interrogatorj dell'avversario.

364. Gli esami conterranno la data dell'anno, giorno, ed ora, la comparsa, o la contumacia dei testimonj, e le citazioni a' testimonj non comparsi, e le proroghe ad altri giorni, ed ora, quando saranno state richieste, e ordinate.

365. Se nella stessa giornata non potranno esaminarsi tutti i testimonj, l'esame sarà rimesso al giorno susseguente. Le spese degli esami saranno a carico della parte, che ha indotti i testimonj, salvo ciò, che sarà deciso quanto alle spese in fine di lite.

366. Il Cancelliere non potrà ricevere il deposto dei testimonj, se non gli costa per mezzo della citazione originale, di una fede autentica, che la parte, che ha indotto i testimonj abbia adempito a quanto prescrive l'articolo 351.; e la giustificazione dell'adempimento di questa obbligazione dovrà rimanere annessa all'esame, e ne dovrà esser fatta menzione nel medesimo.

367. Terminati gli esami in uno, o più Tribunali, e rimessi tutti i processi alla Can-

celleria del Tribunale, ove pende la causa, la parte più diligente citerà l'altra all'udienza per sentire pronunziare il decreto per la pubblicazione dei deposti.

368. Questo decreto non potrà negarsi alla parte istante, quando la parte citata non domandasse l'esame di altri testimonj, ed in questo caso apparterrà ai Giudici di decidere, sentite le parti, se il deposto debba, o nò pubblicarsi, e se debba ammettersi, ò negarsi l'istanza per l'esame dei nuovi testimonj.

369. Dopo la pubblicazione del deposto non potranno mai le parti indurre nuovi testimonj sopra gli stessi fatti, nè sopra fatti diversi.

370. Pubblicato il deposto dei testimonj la parte, che gli ha indotti sarà tenuta a prenderne copia dalla Cancelleria, e darne comunicazione all'altra parte. Quindi la causa nel merito riprenderà il suo corso ordinario. (33)

TITOLO XVIII.

Del giuramento per mezzo di posizioni. (34)

371. Le posizioni saranno distese in foglio bollato: il ponente vi apporrà la sua firma, e presterà giuramento avanti il Cancelliere del

Tribunale sopra la verità del contenuto nelle medesime.

372 Se il ponente non saprà scrivere in tal caso il Cancelliere ne farà espressamente menzione nell'atto di ricevere il giuramento.

373. In nessun caso sarà permesso di costituire un Procuratore all'oggetto di firmare, e giurare le posizioni in nome del ponente, e all'oggetto di rispondere ad esse.

374. La cedola delle posizioni sarà consegnata sigillata alla Cancelleria del Tribunale, in cui pende la causa: il Cancelliere noterà sopra l'involto il giorno, mese, ed anno, in cui ne sarà stata fatta l'esibita, o la consegna. Egli dovrà diligentemente custodire le cedole delle posizioni in un armadio, che terrà chiuso, e dal quale non dovranno estrarsi, che nel giorno destinato a rispondervi.

375. L'atto della produzione della cedola delle posizioni sarà notificato al Procuratore della parte, o alla parte stessa, che dovrà contemporaneamente intimarsi per un giorno certo avanti il Tribunale per sentir dichiarare sopra l'ammissione delle medesime. (35)

376. Ammesse le posizioni per decreto ordinario all'udienza dovrà questo notificarsi al Procuratore della parte, e si citerà nel tem-

po stesso la parte in persona a comparire alla Cancelleria del Tribunale nei termini, che appresso per rispondere alle medesime.

377. Se la parte dimorerà nel luogo, o nella giurisdizione del Tribunale, presso il quale pende la causa, il termine a rispondere sarà di giorni otto. Se dimorerà alla distanza di venti miglia, sarà di giorni quindici, e se a una distanza maggiore si aumenterà il termine di un giorno a ragione di venti miglia. Nonostante potrà il Tribunale previa citazione alla parte prorogare con decreto all'udienza il detto termine, qualora le circostanze lo esigano.

378. In caso di legittimo impedimento debitamente giustificato potranno esser ricevute le risposte dal Cancelliere con l'assistenza del Giudice, quando venga richiesta, alla casa d'abitazione della parte, che deve rispondervi.

379. Se quello, che deve rispondere alle posizioni sarà un estero non dimorante in Toscana, o essendo Toscano esso pure dimorerà in paese straniero, in tal caso il Tribunale inviterà all'istanza delle parti l'autorità giudiciaria dello Stato estero a fargli notificare il suddetto decreto di termine, ed a ricevere in seguito le sue risposte.

380. Il termine a rispondere alle posizio-

ni comincerà a decorrere dal giorno della ricevuta notificazione.

381. Prima della spirazione di questo termine potrà la parte domandare all'udienza con atto da Procuratore a Procuratore, che si proceda alla visita delle posizioni per togliere quelle, che fossero impertinenti, e suggestive.

382. Il Tribunale ordinerà nella stessa udienza la visita delle posizioni, e senza alcun' altra formalità procederà a resecare tutte quelle, che non interesseranno la decisione della causa, e dipoi rimetterà alla custodia del Cancelliere la predetta cedola imprimendo nell'involto un nuovo sigillo.

383. Se nel giorno determinato per la risposta alle posizioni la parte giustificherà un legittimo impedimento, il Tribunale stabilirà un altro giorno per l'effetto medesimo.

384. Se la parte nel termine assegnatole non comparirà, o comparendo ricuserà di rispondere, si considereranno come confessate le posizioni a vantaggio del ponente. (36)

385. Il Cancelliere con l'assistenza di un Giudice, quando venga richiesta, riceverà le risposte alle posizioni dopo deferito alla parte, che deve rispondere il giuramento secondo il rito della respettiva sua religione.

386. Le risposte alle posizioni saranno chiare, e precise. Il Cancelliere, o il Giudice avrà cura, che il rispondente spiegando il suo concetto si astenga da tutto quello, che può essere estraneo alle domande, che gli saranno fatte.

387. Il Cancelliere trascriverà la risposta in margine della cedola delle posizioni, che dovrà essere scritta a colonna, e senza postille, e in foglio bollato aggiunto, quando non sia sufficiente quello, in cui sono state scritte le posizioni.

388. Terminato l'esame il Cancelliere leggerà alla parte le sue risposte richiamandola a dire, se abbia da aggiungere nuovi schiarimenti: l'aggiunta sarà scrittà in fine delle risposte. Quindi la parte, il Cancelliere, e il Giudice, nel caso, che vi abbia assistito, vi apporranno la loro firma, e qualora la parte non sappia scrivere, il Cancelliere ne farà espressa menzione.

389. Terminato l' esame s' intenderanno pubblicate le posizioni, e le risposte alle medesime, e dovrà il Cancelliere darne copia ad ogni richiesta delle parti.

TITOLO XIX.

Del giuramento in lite, e del giuramento suppletorio. (Osserv.)

390. La sentenza, colla quale sarà ammesso il giuramento in lite verrà notificata al Procuratore della parte, la quale sarà contemporaneamente citata a comparire, volendo, alla prestazione del giuramento nel giorno, che sarà stato nella sentenza medesima destinato.

391. Il giuramento non sarà deferito all' udienza, ma dal Giudice delegato colla sentenza predetta, assistito dal ministro della Cancelleria.

392. Questo giuramento sarà prestato personalmente. Qualora si verifichi l'impedimento contemplato nell'articolo 378. il Giudice si trasferirà alla casa d'abitazione di chi deve prestarlo.

393. Il giuramento si presterà nella forma prescritta all'articolo 361. (37)

394. In seguito il Cancelliere redigerà l' atto della prestazione del giuramento, che sarà firmato dal Giudice, e da lui; di quest'atto dovrà darsene copia ad ogni richiesta delle parti.

395. Ottenuta la copia dell'atto della prestazione del giuramento le parti ritorneranno all'udienza con semplice citazione da Procuratore a Procuratore per ottenere la sentenza nel merito.

396. Nella delazione del giuramento suppletorio dovranno osservarsi le regole, e le forme prescritte per la prestazione del giuramento in lite.

TITOLO XX.

Della verificazione dei documenti privati, eccezione di sospetti di falsità in giudizio civile, e perizia di comparazione di caratteri.

397. Se nel corso del giudizio verrà notificato, o allegato dall'attore, o dal reo convenuto qualche atto privato dovrà la parte, contro cui si deduce, se ad essa è attribuito lo scritto, riconoscerlo, o negarlo formalmente. Se lo scritto si attribuisce a un terzo, ancorchè rappresentato a titolo singolare, o universale dalla parte medesima, questa potrà limitarsi a dichiarare, che non lo riconosce.

398. Tanto la negativa del carattere attri-

buito alla parte, quanto la dichiarazione di non riconoscere quello di un terzo sarà fatta nel termine di otto, o quindici giorni secondo la distanza, per mezzo di scrittura firmata, o da chi emette la negativa, o dichiarazione, o da persona munita di sua procura speciale, e notificata al Procuratore dell'altra parte.

399. La suddetta dichiarazione dovrà essere circostanziata, enunciando, se la negativa, o il rifiuto di recognizione riguarda il corpo della scrittura, e la firma insieme, o questa, o quello soltanto, o se si pretende, che il documento sia alterato con radiature, aggiunte, sostituzioni di parole, e simili.

400. In mancanza di tale dichiarazione il Tribunale considererà, come riconosciuto l'atto privato, e pronunzierà sopra il medesimo, come di ragione.

401. Nel caso di negativa del carattere attribuito alla parte, o di dichiarazione di non riconoscere quello di un terzo, il peso della prova, e della verificazione incombe a chi ha notificato il documento controverso.

402. A tale effetto il suo Procuratore notificherà a quello dell'altra parte una scrittura motivata, colla quale domanderà, che sia ordinata la verificazione del documento, e che

siano nominati i periti scritturali, e articolerà nel tempo stesso i fatti, che intende di giustificare col deposto dei testimonj qualora voglia, e possa valersi di questa prova. Dichiarerà quali sono gli scritti di carattere indubitato, che egli propone per la comparazione del documento in questione; e se sono atti privati esistenti in sue mani ne farà il deposito in Cancelleria per ritirarsi al termine della causa contrasseguandoli, o colla sua firma, o con quella del suo principale.

403. In mancanza di tale scrittura la parte, che ha impugnato il documento potrà citare all'udienza, e il Tribunale proferirà un decreto, col quale assegnerà il termine di otto giorni all'altra parte ad avere proseguita la procedura di verificazione a forma dell'articolo 406. colla comminazione, che spirato il detto termine verrà rigettato il documento.

404. Il decreto sarà notificato al Procuratore di quello, che si fonda nel documento impugnato, il quale se dentro il termine assegnato dal dì della notificazione non si uniformerà al disposto in detto articolo 406. il Tribunale pronunzierà nel merito della causa, come se non esistesse il documento controverso, e questo sarà dichiarato inattendibile a tutti gli effetti di ragione.

405. Notificata la scrittura, di che nell'articolo 402. il Procuratore dell' altra parte potrà rispondere nel termine di otto giorni con scrittura motivata proponendo i suoi mezzi di difesa, e quindi la causa sarà portata all'udienza dalla parte più diligente.

406. Il Tribunale proferirà sentenza interlocutoria ammettendo l'attore a procedere alla verificazione del documento, ordinerà, che questo sia depositato nel termine di tre giorni in Cancelleria, e nominerà uno, o tre periti scritturali, e cognitori di caratteri, ai quali potranno le parti surrogare altri periti a loro piacimento dentro il termine di tre giorni. Se le parti hanno concordato li scritti di carattere indubitato, che devono servire di confronto con quello da verificarsi, la medesima sentenza stabilirà tali scritti per mezzi di comparazione. (38)

407. Nella discordia delle parti il Tribunale non potrà accogliere per scritti di carattere indubitato, se non se: 1.° Le firme apposte negli atti notariali, o negli atti giudiciali fatti in presenza del Cancelliere, o di Giudice: 2.° Gli atti scritti, o firmati da quello, di cui devesi verificare il carattere in qualità di Giudice, Notaro, Cancelliere, o come faciente funzioni

di persona pubblica per qualunque altro titolo: 3.° Gli scritti privati, che fossero stati prodotti nello stesso, o in altro giudizio dalla medesima persona, che nega, o non riconosce il carattere.

408. La stessa sentenza interlocutoria dichiarerà quello, che sia di ragione, sull'ammissibilità della prova per mezzo dei testimonj.

409. Se si tratta di verificare il carattere attribuito alla parte, che lo ha negato, la medesima sentenza ingiungerà alla detta parte di presentarsi personalmente avanti i periti nel giorno destinato, e di scrivere a dettatura dei medesimi quello, che essi crederanno opportuno sotto pena di decadenza nella sua eccezione proposta contro il carattere da verificarsi.

410. Se gli atti di carattere indubitato sono nelle mani di Notari, Cancellieri, o altri pubblici funzionarj, il Tribunale ordinerà colla stessa sentenza, che i medesimi o personalmente, o per mezzo dei loro commessi li porteranno nel luogo, ove deve farsi la verificazione.

411. Se gli scritti di carattere indubitato esistono in luogo troppo lontano la stessa sentenza ordinerà, che il depositario li rimetta alla Cancelleria del Tribunale indicando il termine, ed i mezzi sicuri della spedizione.

412. In questo caso se il depositario è persona pubblica, prima di spedire l'atto originale ne farà una copia debitamente collazionata, che sarà ritenuta per rimpiazzare l'originale fino al suo ritorno. Le spese, che per tale oggetto farà il depositario, saranno rimborsate dalla parte, che domanda la verificazione dietro la nota, che egli rimetterà alla Cancelleria del Tribunale, e secondo la tassazione.

413. Nel termine di tre giorni dopo la notificazione della suddetta sentenza interlocutoria, l'attore depositerà in Cancelleria il documento controverso, lo contrassegnerà con la sua firma, o con quella del Procuratore, aggiungendovi la data, e il Cancelliere vi apporrà anch'esso la sua firma, e contemporaneamente sarà disteso l'atto di deposito nel registro esistente in Cancelleria, e vi sarà fatta menzione, che il documento è stato contrassegnato dalla parte, o dal suo Procuratore, e dal Cancelliere.

414. Il Procuratore del deponente notificherà con un semplice atto a quello dell'altra parte il deposito fatto. Il documento non potrà ritirarsi, che dopo la sentenza definitiva, nel caso però, che questa abbia dichiarato per vero il carattere.

415. Non facendo l'attore il deposito nel termine predetto potrà il reo convenuto citare all'udienza per far dichiarare, che il documento si considererà come non esistente; potrà bensì l'attore esser rimesso in buon giorno, qualora faccia il deposito avanti che sia pronunziata la sentenza.

416. Il reo convenuto potrà a suo piacimento esaminare in Cancelleria il documento depositato coll'assistenza però del suo Procuratore, e coll'intervento del Cancelliere, che ne sarà responsabile.

417. Dopo otto giorni dal dì del deposito si presenteranno alla Cancelleria previa la citazione i periti, e i Procuratori delle parti. L'attore potrà assistere, se vuole. Il reo convenuto dovrà necessariamente intervenire, se si tratta di verificare il di lui carattere: il Cancelliere deferirà il giuramento ai periti: presenterà loro il documento da verificarsi, e li scritti di carattere indubitato. Le parti rimetteranno subito ai periti le loro istruzioni sommarie in carta, o concordate, o separate, firmate da loro medesime, o dai loro Procuratori. Se le istruzioni non sono concordate saranno lette nel tempo stesso, e ciascuna delle parti potrà nel momento fare le sue osservazioni somma-

rie in replica, aggiungendole sotto le istruzioni. Dopo questo se si tratta di carattere attribuito alla parte, i periti le detteranno, e essa scriverà quello, che loro sembrerà opportuno, quindi le parti, ed i Procuratori si ritireranno ed i periti resteranno nella libertà di fare le loro operazioni, ed esami sotto la vigilanza del ministro di Cancelleria, quali potranno, occorrendo, continuare nei giorni immediatamente successivi.

418. Faranno in seguito la loro relazione motivata, nella quale indicheranno, se sono concordi nell'opinione, o se vi è discordia di parere; la firmeranno tutti tre, e la depositeranno insieme con le istruzioni delle parti in mano del Cancelliere, dal quale ne sarà data copia autentica nelle forme prescritte, sodisfatto ogni diritto, e previo il deposito dell'onorario, che il Cancelliere medesimo dovrà tassare ai periti.

419. Se nel giorno della citazione non comparisce la parte citata sarà tuttavia proceduto all'operazione, facendo menzione della sua contumacia nella perizia, quando però non si tratti di verificazione di carattere attribuito alla parte istessa, mentre in tal caso se questa non comparisce, il Tribunale alla prima

udienza sopra semplice citazione dichiarerà lo scritto per riconosciuto. Se però la detta parte dedurrà, e proverà dei giusti motivi di impedimento, procederà a quella dichiarazione, che crederà conveniente.

420. Dopo la pubblicazione della relazione dei periti, se sarà stata ammessa la prova testimoniale, sarà proceduto all'esame dei testimonj secondo le forme prescritte.

421. Potranno essere esaminati come testimonj quelli, che avranno veduto scrivere, o firmare il documento in questione, o che avranno cognizione di fatti capaci a scuoprire la verità, e sarà loro reso ostensibile prima dell' esame il documento controverso, affinchè vi facciano le loro osservazioni.

422. Non saranno mai ammessi i testimonj per verificare li scritti, che sono proposti dalle parti per carattere di comparazione.

423. Se resulta dalla relazione dei periti, che vi sia stata fra i medesimi discordia di parere, sarà in facoltà del Tribunale di accordare una nuova perizia secondo le circostanze, e dietro la richiesta delle parti, o di una di esse: e qualora sia accordata la detta perizia potrà aumentarsi il numero dei documenti di ca-

rattere indubitato per servire di confronto colle medesime regole prescritte di sopra.

424. Terminata questa procedura la causa sarà portata all'udienza, e il Tribunale senza essere obbligato a seguitare il parere dei periti giudicherà secondo il resultato di tutti gli atti del processo. Dichiarerà verificato il carattere, se le prove sono concludenti, e rigetterà il documento come falso, se ne è provata la falsità; e finalmente dichiarerà ineseguibile il documento stesso, se malgrado la deficienza della prova assoluta resulterà dal processo un sospetto veemente di falsità.

425. Se il documento è verificato, la parte, che ha negato il suo proprio scritto, sarà condannata ad una multa di lire dugento, oltre alla refezione di tutte le spese, e danni, ai quali si farà luogo anche nel caso, che la parte avesse dichiarato di non riconoscere il carattere di un terzo.

426. Se il Tribunale rigetta come falso, o come sospetto di falso il documento in questione, il Cancelliere sarà tenuto dentro quindici giorni a rimettere una copia della sentenza debitamente collazionata, e firmata al Tribunale criminale, il quale ne farà l'uso, che sarà di ragione.

427. I contratti fatti per mezzo di Notaro, le spedizioni della Cancelleria, e gli altri titoli autenticati da pubblici funzionarj, ed amministrazioni, quando siano rivestiti delle legalizzazioni ordinarie, non saranno soggetti alla eccezione del sospetto di falsità, nè all'obbligo della verificazione in via civile; ma quello, che li pretenderà falsi, o alterati, dovrà provvedersi nelle forme di ragione avanti il Tribunale criminale.

428. La parte, che vorrà sospendere l'esecuzione dei detti titoli autentici per il capo della falsità farà nella Cancelleria del Tribunale civile una protesta da esso firmata, o da un mandatario speciale, con cui dichiarerà, che intende di agire criminalmente con la querela di falso. Questa protesta sarà notificata alla parte contraria, o al suo Procuratore, se lo ha costituito, ed il Cancelliere dentro tre giorni ne rimetterà copia all'Avvocato fiscale della Rota criminale nella stessa guisa, che è prescritta all'articolo 426.

argué de faux

429. Se nel termine di venti giorni da quello della fatta protesta non viene presentata dalla parte la querela di falso al Tribunale criminale, o non è acceso il giudizio di falsità per l'uffizio dell'Avvocato fiscale, il Tribu-

nale ordinerà l'esecuzione del documento, e pronunzierà contro la parte una multa di lire trecento.

430. Chi vorrà rendere autentico un documento privato potrà anche prima della scadenza del termine, e senza domandare condanna citare la parte avanti il Tribunale per la verificazione dello scritto col termire ordinatorio delle citazioni, trasmettendole contemporaneamente copia intera dell'atto da verificarsi.

431. Se la parte non comparisce sarà in sua contumacia dichiarato per riconosciuto lo scritto, ma le spese saranno a carico dell'attore: l'opposizione a questa sentenza sarà regolata dalli stessi principj, che la Legge stabilisce rapporto alle sentenze contumaciali.

432. Se la parte comparisce, confessa il suo scritto, o riconosce quello del suo autore, sarà dichiarato per verificato il carattere, e le spese saranno egualmente a carico dell'attore.

433. La sentenza, che sarà proferita nei casi contemplati dagli articoli 431. 432. non produrrà altro effetto, che quello di rendere autentico il documento.

434. Se la parte nega lo scritto ad essa attribuito, o non riconosce quello del suo auto-

re, nè emette la dichiarazione prescritta dagli articoli 398. 399. sarà proceduto alla verificazione a forma degli articoli 406., e seq., e qualora la detta parte soccomba, sarà condannata nelle spese, e danni, e multa, colla distinzione fissata nell'articolo 425.

TITOLO XXI.

Delle cause per il consiglio del savio. (39)

435. In tutti i giudizj, nei quali dietro il concordato delle parti, e nei casi, e modi prescritti dalla riforma dei Tribunali civili si procederà per il consiglio del savio, il processo dovrà esser compilato nelle forme ordinarie secondo la natura del giudizio avanti il Tribunale del Vicario, o Potestà, presso il quale è introdotta la causa.

436. Dovranno le parti nel corso della istruzione del processo, e in qualunque degli atti, che saranno dopo la domanda del consultore da esse esibiti nel Tribunale inferiore nominare il Procuratore, o Procuratori, che dovranno rappresentarle nel Tribunale superiore pendente l'esame avanti il consultore.

437. Trascorso il termine probatorio la parte più diligente citerà l'altra, o il suo Procu-

ratore avanti il Vicario, o Potestà per sentire ordinare l'*insacculazione*, e la trasmissione del processo al Tribunale del consultore. E il Giudice veduta la scrittura d'istanza, e la citazione dovrà immediatamente far diritto alla domanda. Il processo sarà da esso cartolato, e in ogni pagina dovrà porvi il suo visto.

438. Il Vicario, o Potestà accompagnerà il processo con lettera diretta al Cancelliere del Tribunale superiore, nella quale saranno da esso sommariamente indicati gli atti, che formano l'integrità del processo medesimo: il Cancelliere dovrà subito registrare in un libro, che sarà tenuto in Cancelleria a quest'effetto, la consegna del processo suddetto, e ne dovrà accusare la ricevuta.

439. Dal dì, in cui sarà stato rimesso, e registrato il processo come sopra alla Cancelleria, la Legge sospende per il corso di un mese il termine decisorio per l'istruzione dei Procuratori nominati, come è stato detto all'articolo 98.

440. Il Cancelliere ricevuto che avrà il processo, dovrà avvisarne i Procuratori predetti, onde facciano le loro incumbenze.

441. Sarà cura dei Procuratori di portarsi immediatamente alla Cancelleria per ritirare

il processo originale con ricevuta, e di concertarsi fra loro per la respettiva comunicazione: ciò nonostante potrà il processo in assenza dell'altro comunicarsi dal Cancelliere al primo, e più diligente tra i Procuratori, che si sarà presentato. In quest' ultimo caso il Cancelliere non lo consegnerà, che sotto l'obbligo in scritto del Procuratore di restituirlo dentro il termine di quindici giorni, trascorsi i quali sarà rimesso alla Cancelleria, e consegnato con ricevuta dal Cancelliere al Procuratore dell'altra parte, quando lo richieda.

442. Due giorni avanti la scadenza del mese il processo sarà restituito alla Cancelleria, e passato ai Giudici consultori, e la causa dovrà discutersi, ed esaminarsi avanti i medesimi nelle forme ordinarie.

443. Presa che sia, e respettivamente accordata comunicazione del processo nei casi contemplati nei precedenti articoli, il Procuratore, che dentro i termini concertati, e respettivamente assegnati non riporterà il processo, potrà essere sospeso dalle sue funzioni, che sarà rimesso nel giusto arbitrio dei Giudici, salvo il diritto alle parti interessate per la refezione dei danni.

444. Il voto dei Giudici consultori, come

emanato sopra un processo in tutte le sue parti completo, si avrà sempre per proferito in contradittorio delle parti, sebbene alcuno dei Procuratori nominati non siasi mai presentato.

445. Saranno osservate anche in questo giudizio le regole sulla perenzione delle istanze.

446. I Giudici consultori dovranno rimettere al Tribunale inferiore il processo originale col loro voto motivato avanti la scadenza del termine decisorio: la pubblicazione però del medesimo, o sia della sentenza potrà aver luogo dopo la scadenza del detto termine decisorio, purchè la lettera, con la quale viene accompagnato il voto sia scritta in tempo buono.

447. All'istanza della parte più diligente dovrà immediatamente il Giudice del Tribunale inferiore, ricevuto, che avrà il voto suddetto, pubblicarlo nonostante il feriato, e sentenziare secondo il medesimo.

TITOLO XXII.

Degli incidenti nelle cause per il consiglio del savio, e degli appelli dalle sentenze proferite sopra gli incidenti medesimi.

448. Qualora nell' istruzione del processo insorga qualche incidente capace di dar luogo ad una pronunzia interlocutoria, il termine probatorio resterà sospeso, come è stato prescritto all' articolo 98. §. 3: e all'art. 198. e ad istanza della parte più diligente sarà ordinata dal Vicario, o Potestà la trasmissione, e insacculazione del processo a forma, e con le regole di soprà stabilite.

449. In questo caso il termine per l'istruzione dei Procuratori contemplato nell'articolo 439. non sarà che di giorni quindici, e il termine decisorio sarà quello prefinito nel titolo dei giudizj incidentali.

450. Rimesso dai Giudici consultori, e pubblicato il loro voto sull' incidente, il tutto nelle forme richieste nel precedente titolo, le parti, previa la notificazione a cura della parte più sollecita, regoleranno la prosecuzione della procedura secondo le dichiarazioni, che saranno state fatte dai Giudici consultori, e se-

condo le regole stabilite alla materia delli incidenti.

451. Ma se il succumbente credesse del suo interesse d'interporre il rimedio dell'appello dalla sentenza emanata sull'incidente col voto consultivo, dovrà farlo nel modo, e nei termini prescritti per gli appelli dalle sentenze interlocutorie.

452. Interposto che sia l'appello nel termine suddetto resteranno le cose nello stato, in cui erano avanti, fintanto che non sia definito ciò, che di ragione nel giudizio di seconda istanza, che sarà regolato con la procedura dei giudizj di appello incidentali.

453. Se la Sentenza sarà confermata, la procedura riprenderà il suo corso, e il processo sarà completamente istruito, e rimesso ai Giudici consultori spirato il probatorio.

454. Se sarà revocata, il succumbente volendo interporre la seconda appellazione lo dovrà fare nelle forme prescritte in questa materia. Questo rimedio produrrà gli effetti indicati negli articoli 98. 198. 452. Dopo la sentenza di terza istanza, e dopo la Notificazione della medesima si procederà nel modo prescritto all'articolo 450.

TITOLO XXIII.

Della procedura avanti il Magistrato Supremo dalla prima udienza della Causa nel merito fino alla pronunzia della sentenza. (40)

455. Spirato il termine probatorio, o per il suo corso ordinario, o dopo la sospensione, che avrà incontrata l'istanza, la causa a cura della parte più sollecita, per un semplice atto di citazione da un Procuratore all'altro sarà portata all'udienza del Magistrato nel primo giorno del termine decisorio, in cui caderà l'udienza del turno, al quale appartiene.

456. In questo giorno il Magistrato procederà anche senza l'intervento dei Procuratori citati, e non comparsi a destinare a suo arbitrio il giorno della prima udienza per l'informazione della causa dentro il corrente primo mese decisorio per quanto sarà compatibile, o almeno colla più breve dilazione.

457. Sarà a carico del Procuratore istante comparso di notificare immediatamente questa destinazione al Procuratore, o Procuratori non intervenuti, e non dovrà variarsi, se non che, o per alcuna delle cause previste dalla

legge, o per altro giusto motivo a giudizio del Magistrato.

458. Che se alcuno dei Procuratori della causa, che sia entrata nel termine decisorio non avrà fatto correre la citazione, nè sarà comparso, in tal caso il ministro della Cancelleria assistente all'udienza dovrà per proprio uffizio annunziare al magistrato tutte le cause, che secondo il resultato del giornale delle istanze sono entrate nel termine decisorio, sebbene non sia stata fatta l'opportuna citazione. E i Procuratori degli attori, che non avranno citato per quella prima udienza del termine decisorio, saranno giudicati debitori di gravissima mancanza nel loro ministero, della quale dovranno essere redarguiti: e la causa sarà dichiarata deserta a tutti danni, e spese del Procuratore dell'attore.

459. Questa incorsa deserzione dovrà esser notificata dalla Cancelleria per mezzo di cursore al Procuratore dell'attore, e respettivamente nei giudizj di seconda, e terza istanza dell'appellante a tutta sua spesa, e se il medesimo Procuratore dell'attore, e respettivamente dell'appellante dentro il termine di giorni otto da questa notificazione, o non avrà fatto costare, che il termine probatorio della

causa non sia spirato, ma duri tuttora, o non si sarà rimesso in buon giorno con far correre la citazione al Procuratore, o Procuratori avversarj per la prima udienza, l'istanza della causa si confermerà irretrattabilmente deserta a tutte sue spese, e danni.

460. Otto giorni almeno prima dell'udienza stabilita per l'informazione della causa devono i Procuratori passare i loro processi al Giudice relatore. (41)

461. Si potranno precedentemente alla prima udienza della causa comunicare a ciascuno dei Giudici i sommarj, informazioni, scritture, o manoscritte, o in stampa, purchè siano distribuite ai Giudici almeno tre giorni avanti la detta prima udienza sotto la comminazione di non essere altrimenti ricevute. A quest' oggetto dovranno depositarsi i manoscritti, e le stampe per i Giudici nella Cancelleria quattro giorni avanti l'udienza predetta, e cinque nel caso, che succeda il giorno di festa d'intero precetto: e a cura della Cancelleria si faranno immediatamente pervenire ai Giudici medesimi. Dovranno egualmente tre giorni avanti comunicarsi ai contradittori col cambio reciproco di tutti i fogli, che si sono distribuiti per la detta informazione della causa.

462. Nel giorno destinato alla informazione della causa il Procuratore dell'attore leggerà la sua domanda, immediatamente dopo il Procuratore del reo convenuto leggerà la sua scrittura di eccezioni; ed in seguito il turno del Magistrato sentirà le informazioni in voce dei Procuratori, o degli Avvocati delle parti.

463. Compite le informazioni delle parti i Giudici si ritireranno a segreto; dopo il quale il relatore, o comunicherà in voce, o leggerà alle parti i respettivi dubbj, ai quali non sarà permessa veruna replica in quella udienza, o dichiarerà, che dentro il termine di giorni otto saranno rimessi in scritto presso la Cancelleria.

464. Il Magistrato destinerà a suo arbitrio in questa medesima udienza il giorno della seconda, ed ultima udienza per sentire le repliche ai dubbj comunicati alle parti, o in voce, o in scritto, con che questa seconda udienza sia destinata indispensabilmente dentro il corso del secondo mese decisorio. E questa destinazione pure di seconda udienza dopo che sarà stata fatta non dovrà variarsi, se non che per alcuno dei casi preveduti dalla legge, o giudicati indispensabili dal Magistrato.

465. Potranno le parti nell' intervallo tra

la prima, e la seconda udienza della causa comunicare ai Giudici le loro repliche in scritto, e questa comunicazione deve esser fatta nel modo, e nei termini prescritti all'articolo 461. (*V. l'Osserv.* 33.)

466. Dopo ricevuta la comunicazione dei dubbj sarà in facoltà delle parti di esibire qualche nuovo rilevante documento, che sia diretto allo schiarimento dei medesimi, purchè per la parte dell'attore questi nuovi documenti siano prodotti, e notificati ai contradittori dentro il termine di otto giorni, e per la parte del reo convenuto dentro il termine di quindici giorni dal dì della detta prima udienza della causa. Spirato questo respettivo termine, che sarà di rigore, non si ammetterà più veruna nuova produzione di qualsivoglia documento, nè per parte dell'attore, nè per parte del reo convenuto, ma la causa in quella pendente istanza dovrà impreteribilmente trattarsi, e decidersi sopra il processo compilato fino a quel giorno.

467. Aperta la seconda udienza della causa nel giorno destinato i Procuratori, o gli Avvocati degli attori esporranno i primi le repliche ai dubbj, e successivamente le esporranno i Procuratori, o gli Avvocati dei rei convenuti, e d'altri intimati.

468. È in facoltà di ciascuno dei Giudici di proporre successivamente nuovi dubbj per riceverne quella replica, che sarà data in quella medesima udienza.

469. Al termine di questa seconda udienza, che dovrà indispensabilmente essere l'ultima in qualunque causa, il Giudice relatore dichiarerà il giorno, nel quale sarà proferita la sentenza. E questo giorno da destinarsi ad arbitrio del Magistrato deve esser compreso nel corso del terzo, ed ultimo mese del decisorio, nè deve variarsi, se non che, o per i casi della sospensione dell'istanza provveduti dalla legge, o per motivi necessarj a giudizio dei Giudici, i quali però sono sempre nell'obbligo assoluto di pronunziare la sentenza dentro il termine decisorio dell'istanza non sospeso dalla legge.

470. Nel termine di otto giorni successivi a questa seconda udienza possono i Procuratori, e Avvocati delle parti comunicare ai Giudici brevissime memorie sopra qualche oggetto particolare della causa, che credano non essere stato bastantemente schiarito, sempre nel modo di sopra prescritto. Ma dopo questi otto ultimi, e perentorj giorni della difesa la Cancelleria non riceverà più fogli, o memorie di

sorte alcuna, e dovranno i Giudici decidere la causa nel giorno prefisso sopra le sole scritture state comunicate in tempo debito.

471. Tutte le scritture dei Procuratori, e degli Avvocati devono essere firmate dai medesimi sotto la data del giorno della loro esibizione, e questa data deve essere confermata dal visto del ministro della Cancelleria, che le riceve.

472. È proibito ai Procuratori, e agli Avvocati di passare ad alcuno dei Giudici scritture, memorie, e carte di qualunque sorte per altro mezzo, che per quello del deposito in Cancelleria, nè i Giudici possono riceverle, o farne capitale alcuno.

TITOLO XXIV.

Delle sentenze definitive di prima istanza, loro redazione, e copia.

473. Nelle cause contraditorie i Procuratori delle respettive parti dovranno appena sarà stato dal Tribunale destinato il giorno per la pronunzia della sentenza, e non più tardi di giorni cinque avanti la scadenza del giorno stesso depositare estese in carta bollata, e a colonna, e da essi firmate le narrative della sentenza, o concordate, o separate in quanto

vi fosse tra i medesimi qualche discordanza, e dovranno parimente depositare le respettive cedole in carta non bollata.

474. Queste narrative, e cedole saranno rimesse immediatamente dal Cancelliere con la sua firma, e colla data del giorno al Giudice relatore, perchè stabilisca senz'obbligo di sentire le parti, quali tra le narrative predette devano essere prescelte, e perchè faccia anche, se vi hanno luogo sopra le medesime quelle correzioni, o aggiunte, che crederà convenienti. (42)

475. Se alcuno dei Procuratori nel termine prescritto di sopra non avrà depositate, nè concordate le narrative, dovrà esser fatto uso di quelle sole, che furono depositate nel termine dal Procuratore più diligente.

476. Se nessuno dei Procuratori avrà depositate le narrative secondo il prescritto di sopra dentro il termine, potranno i Giudici nel giorno destinato proferire la sentenza senza le medesime, con far menzione, che le narrative saranno redatte successivamente attesa la negligenza dei Procuratori, i quali saranno condannati nella multa di lire settanta applicabile alla cassa presso la Cancelleria, senza il qual pagamento di multa di lire settanta la Cancel-

leria non riceverà le narrative successive alla sentenza: i Procuratori saranno anche responsabili di tutti i danni, che potessero derivare da questa loro negligenza.

477. Queste narrative saranno semplici, e dovranno contenere i nomi, la condizione, i domicilj tanto degli attori, quanto dei rei convenuti, o intervenienti in causa, la menzione del raspettivo loro Procuratore, l'esposizione dell'azione intentata, l'indicazione sommarissima delle eccezioni, e repliche più sostanziali tratte, o dalle scritture, o dalle memorie, che hanno avuto luogo nel decorso della istanza, e *i visti* di tutti gli atti della causa, e di tutti i documenti respettivamente prodotti.

478. Se si tratta di causa in contumacia di parte le narrative potranno essere depositate anche il giorno avanti la spedizione della causa.

479. Nei giudizj per consiglio del savio, nei quali il processo nel termine decisorio si trova presso dei Giudicj consultori, dovranno questi prima della trasmissione del loro voto rimetterlo nuovamente alla Cancelleria. Il Cancelliere consegnerà questo processo al Procuratore dell'attore, e a quello, che sarà concordato con riportarne la ricevuta in un libro giornale, che sarà tenuto a quest'effetto nella

qual ricevuta il Procuratore si obbligherà di rimettere il processo colle narrative, e colla cedola dentro il termine di tre giorni, ed il Cancelliere dovrà prender nota in detto giornale della restituzione, che successivamente ne sarà fatta dal Procuratore consegnatario.

480. Le sentenze dovranno essere in tutte le cause motivate in fine delle medesime: saranno pronunziate in nome del Tribunale, e lette, e pubblicate dal ministro di Cancelleria all'udienza del Tribunale in presenza di tutti i Giudici nel giorno della pubblica udienza prefisso alla spedizione della causa: saranno firmate da tutti i Giudici, e quindi passate in Cancelleria, e ritenute nella filza delle sentenze unitamente alle narrative state depositate, come sopra, e che dovranno pure rimettersi alla Cancellerìa dal Giudice relatore col suo visto, e firma. (43)

481. Nel caso, che uno dei Giudici fosse di voto contrario dovrà soscriversi alla sentenza dissenziente, e in piè dei motivi dei due Giudici da esso pure saranno brevemente indicati i motivi principali del suo dissenso.

482. I diritti, ai quali sarà soggetta la sentenza dovranno essere pagati dalla parte più diligente per l'intiero, o da tutte le parti per

la respettiva porzione nei modi, e termini, che verranno stabiliti da speciali regolamenti.

483. Pagati che siano i diritti dovuti alla Cancelleria a forma della Tariffa approvata, potrà qualunque delle parti interessate ottenere la copia autentica della sentenza. La medesima sarà rilasciata nel suo intiero contesto, comprese le narrative, e i motivi. Il Cancelliere dovrà apporvi l'intitolazione, che è prescritta dal Governo per simili atti, e dovrà la copia essere firmata dal medesimo, o esso impedito, da uno dei sotto-Cancellieri.

484. In margine delle narrative esistenti in Cancelleria firmate dal Giudice relatore dovrà notare il Cancelliere, che è stata data la copia della sentenza al Procuratore, o alla parte in seguito del pagamento dei diritti.

485. Dovrà la Cancelleria dare a qualunque persona ne faccia in ogni tempo la richiesta altre copie in forma autentica della Sentenza medesima con percipere il solo diritto di copia.

TITOLO XXV.

Della notificazione delle Sentenze.

486. Qualunque sentenza interlocutoria, o definitiva dovrà essere notificata tanto al Procuratore, o Procuratori delle parti, quanto alle parti medesime sì comparse, che contumaci.

487. Dovranno pure essere notificate personalmente alla parte, o parti, sebbene comparse per mezzo di Procuratore, tutte quelle sentenze, che richiamassero la parte, o parti medesime alla prestazione di un fatto personale, come a rispondere a posizioni, a prestare un giuramento, e simili.

488. I decreti meramente ordinatorj, o preparatorj non dovranno notificarsi neppure ai Procuratori comparsi se non nei casi espressamente determinati nel presente regolamento. Servirà, che siano registrati nel giornale delle udienze del Tribunale.

489. La notificazione delle sentenze tanto ai Procuratori, quanto alle parti respettivamente dovrà farsi nel modo seguente.

490. Il Procuratore della parte istante per la notificazione di una sentenza qualunque fa-

rà trascrivere in carta bollata, ed in tanti esemplari quante saranno le parti, alle quali dovrà notificarsi, la copia autentica della sentenza medesima: certificherà in piè di ciascuno di detti esemplari per conforme alla copia autentica la copia della sentenza ivi trascritta, e per mezzo del cursore farà eseguire la notificazione alle parti, e Procuratori respettivamente alla loro abituale dimora. La notificazione delle sentenze si farà nel modo prescritto per le notificazioni delle domande, e citazioni. (44)

491. L'atto di notificazione dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, qualità, e domicilio della persona, ad istanza della quale la notificazione viene fatta, il nome, cognome, qualità, e domicilio del cursore, che ne è stato incaricato; come pure il nome, cognome, qualità, domicilio, e dimora abituale della persona, alla quale la sentenza viene notificata: indicherà inoltre la sentenza, che si notifica con termini di rapporto alla medesima, la quale sarà trascritta, e nello stesso foglio, o in un foglio a parte, e in questo caso il cursore esprimerà di averlo lasciato annesso all'atto di notificazione.

492. Il cursore noterà con precisione il gior-

no, e il luogo della notificazione, la persona, alla quale è stata rilasciata, e ne farà il suo rapporto nelle forme prescritte per le domande.

493. Se si tratterà di parti, delle quali l'assenza sia stata formalmente dal Tribunale dichiarata, queste notificazioni dovranno farsi al curatore, che all'assente, o assenti sarà stato deputato.

TITOLO XXVI.

Dei giudizj di rendimenti di conti.

494 Gli amministratori eletti dal Tribunale saranno per il loro rendimento di conti convenuti avanti il Tribunale, che gli ha conferita l'amministrazione: i tutori, e curatori avanti il Tribunale, nella cui giurisdizione è stata loro deferita la tutela, o curatela; tutti gli altri amministratori avanti i Giudici del loro domicilio. (45)

495. L'amministratore, che vorrà, o dovrà procedere al rendimento di conti giudiciale della tenuta amministrazione, intimante, o intimato nelle forme indicate nella procedura delle domande dovrà con sua scrittura esibire la dichiarazione di esser pronto a depositare i

libri, documenti, recapiti, e corredi riguardanti l'amministrazione medesima, e produrrà la dimostrazione del rendimento di conti del suo operato, che contenga: (46)

1.° Il conto dell'incassato, e del pagato nel corso dell'amministrazione, onde ne apparisca il credito, e il debito dell'amministratore.

2.° La nota dei crediti, capitali, ed assegnamenti, e dei respettivi debiti, e passività dell'amministrazione, che rimangono in essere.

3.° La nota, e descrizione dei capitali, assegnamenti, e crediti, come pure di tutti gli oneri, obbligazioni, e debiti, che esistevano al giorno dell'assunta amministrazione.

496. Questa dimostrazione includerà anche tutte le osservazioni, e note, che possono essere atte a porre in chiaro lo stato degli interessi amministrati, e sarà firmata dall'amministratore.

497. Dentro il termine di giorni otto, o di quindici per la distanza dal dì del rapporto della notificazione di questa scrittura, se l'amministrato non darà eccezioni, la causa sarà con citazione portata all'udienza, e il Tribunale in mancanza di opposizione per parte dell'amministrato approverà il rendimento di

conti a forma della dimostrazione esibita dall' amministratore.

498. Qualora poi l'amministrato creda di non concordare in questa dimostrazione dovrà nel termine predetto esibire la sua scrittura d'eccezzioni, e domandare il deposito nella Cancelleria dei libri, e documenti spettanti all' amministrazione.

499. Se l'amministratore, e l'amministrato concorderanno nel deposito dei detti libri, e documenti in un luogo di comune sodisfazione, o appresso il perito calculatore, che sarà eletto per le operazioni occorrenti, in tal caso questo deposito concordato equivarrà al deposito giudiciale nella Cancelleria.

500. Questo deposito di libri, e scritture dovrà eseguirsi dentro il termine di otto giorni dal dì della intimazione, altrimenti il Tribunale dichiarerà a forma delle eccezioni dell' amministrato.

501. Il deposito giudiciale dovrà effettuarsi col riscontro, e descrizione di tutti i libri, e documenti depositati in mano dell'attuario a quest'effetto deputato dal Cancelliere, che ne dovrà fare la ricevuta a favore di chi eseguisce il deposito in piè dell'inventario, e descrizione dei medesimi.

502. Se le contestazioni delle parti richiameranno alla necessità delle operazioni di un perito scritturale, questo formerà il soggetto di un' incidente all' udienza del Tribunale, che deciderà se deva, o non deva procedersi all' elezione del detto perito. Il Tribunale ammettendo la perizia nominerà d' uffizio nella stessa sentenza il perito, che sarà l' incaricato dell' operazione, qualora le parti nel termine di tre giorni non abbiano esibito il concordato di un perito diverso, che in questo solo caso dovrà intendersi surrogato.

503. Potrà dal Tribunale a suo arbitrio eleggersi questo perito scritturale o per semplice istruzione, o per dover rimettere la sua relazione, e perizia alla Cancelleria. (47)

504. Nel primo caso il perito dovrà istruire privatamente il Giudice, o Giudici della causa in tutto quello, che sarà creduto necessario. E nella sentenza, che sarà proferita sul rendimento di conti verrà inappellabilmente tassato dal Tribunale, sentita la richiesta del perito, il dovutogli onorario, che dovrà depositarsi intieramente nella Cancelleria da quella delle parti, che richiederà la copia della sentenza, salvo il suo regresso nell' atto, che gli sarà rilasciata.

505. Nel secondo caso dovrà il perito rimettere la sua relazione, e perizia dentro il termine, che gli sarà stato prefisso a forma del disposto nel titolo delle perizie. Di questa relazione, e perizia ne dovrà essere data copia dalla Cancelleria alle parti, subito che la richiederanno, o che la parte più diligente, salvo il regresso contro le altre, avrà depositato l' intiero onorario dovuto al perito, o nella somma concordata dalle parti, o in quella somma, che sentito il perito medesimo sarà tassata dal Cancelliere col ricorso nei modi, e termini stabiliti, come sopra, nel titolo delle perizie.

506. Tanto nel caso, che il perito sia nominato per semplice istruzione del Tribunale, quanto nell' altro, che deva rimettersi la sua relazione, e perizia presso gli atti, potrà essere informato dalle parti medesime, e loro difensori, e separatamente, e in contradittorio.

507. Le partite, che saranno impugnate in diritto dovranno essere indicate nella sua relazione dal perito, il quale ne calculerà la respettiva differenza tanto nel dare, quanto nell' avere.

508. Contro la relazione, e perizia delli scritturali dopo che sia stata pubblicata, non

si ammetteranno, che le sole eccezioni di mero fatto, di errore di calculo, o di equivoco confronto di partite, che potranno far luogo alle correzioni del perito medesimo.

509. Non si darà mai luogo in quell'istanza a nuova perizia di altro scritturale, e solo resterà in facoltà dei Giudici della istanza ulteriore di seguitare la relazione, e perizia dell'istanza precedente, o di dichiarare, che deve procedersi ad una nuova, per farne di ambedue quel capitale, che sarà di ragione.

510 Sarà permesso alle parti di concordare, che i libri, e fogli stati depositati dall'amministratore nella Cancelleria, siano consegnati dietro ricevuta in piè dell'inventario, e sotto l'obbligo di conservazione, e restituzione al perito suddetto, dal quale nel giorno della trasmissione della sua perizia, o della pronunzia della sentenza, dovranno tornarsi a depositare nella Cancelleria, o restituirsi alle parti dietro il consenso in scritto di esse, prima sempre di poter ritirare dalla Cancelleria la somma, che sarà stata depositata per l'intiero suo respettivamente concordato, o tassato onorario.

511. Per rendere minore il dispendio delle operazioni del perito, e sollecitarne l'esecu-

zione, potranno le parti consegnare al perito i loro fatti concordati scritti dalle parti istesse, o da un loro Procuratore speciale, i quali saranno dal perito rimessi alla Cancelleria unitamente alla sua relazione, e perizia.

512. Se per verificare i diversi oggetti dell' amministrazione sarà necessaria l'opera di altri periti subalterni nelle respettive arti, o professioni, qualora le parti dentro il termine di tre giorni dal dì, che il perito calculatore per mezzo della Cancelleria ne avrà fatta la richiesta, non gli abbiano dato il concordato in scritto della nomina di questi periti da rimettersi a suo tempo con la relazione, e perizia, apparterrà al perito scritturale eletto di prevalersi dell'opera di quei periti, che a suo regolato arbitrio crederà più conveniente.

513. Qualunque amministratore rimanga contumace o a comparire a render conto, o nel progresso della procedura del suo rendimento di conti, dovrà essere sottoposto alla dichiarazione giudiciale coerente in tutto, e per tutto alle domande del suo amministrato.

514. Se la dimostrazione esibita dall'amministratore lo presenta debitore di qualunque somma, potrà l'amministrato ottenere l'immediata condanna dell'amministratore al pa-

gamento senza essere obbligato a differire l' esazione di questa somma di suo credito liquida, e confessata fino al termine del giudizio di rendimento di conti.

515. Avrà però l'amministratore diritto di ritenere tanta somma del suo confessato debito, che possa assicurarlo delle spese del suo rendimento di conti, dell'onorario, che possa essergli dovuto. (48)

PARTE SECONDA

DELL' ORDINE, E FORMA DI PROCEDERE NEI GIUDIZJ SOMMARJ.

TITOLO PRIMO

Disposizioni Generali.

516 Si giudicano cause sommarie tanto nella prima, quanto nelle ulteriori istanze tutte quelle, che hanno per soggetto:

1.° Il pagamento di capitali di credito liquido derivanti o da pubblico contratto, o da altro equivalente documento, o da sentenza passata in cosa giudicata.

2.° Tutte le cause mere esecutive, o che richiedono per natura del documento una celere resoluzione.

3.° Tutte quelle che riguardano locazione d'opera, e pagamento di mercedi, pigioni, canoni, frutti di cambio, di censi, d'imprestiti fruttiferi, e di qualunque altro capitale di credito; liquidazione di frutti, danni, interessi, e spese.

4.° La restituzione di somme, robe, fogli, e documenti depositati.

5.° La reparazione di fondi locati domandata dai conduttori.

6.° La disdetta di locazione di fondi tanto rustici, quanto urbani, e di sfratto agli affittuari, ai pigionali, ed ai coloni.

7.° Le Cause di turbato possesso, e di spoglio.

8.° Le cause di nunciazione di nuova opera, di violata inibitoria, e di attentati.

9.° Le cause di danno dato.

10.° Le cause, che hanno per soggetto l'azione redibitoria, o estimatoria nelle contrattazioni dei bestiami.

11.° Le cause di prestazione d'alimenti.

12.° E tutte le cause indistintamente, che esigono celere spedizione; come tutte quelle, il merito delle quali non oltrepassa le lire dugento toscane.

517. In tutte le predette cause sommarie la procedura è celere, e spedita quanto mai possa essere compatibile colla amministrazione della giustizia, e perciò nelle medesime il corso dell'istanza non può, nè deve mai eccedere il termine di un mese, salvi i casi, nei quali l'urgenza richiede la più sollecita spedizione, e salve le particolari disposizioni espresse nei respetti ivi titoli. (49)

518. In questi giudizj sommarj non si distingue il termine probatorio dal decisorio, ma l'uno si promiscua coll'altro, e quindi sono autorizzati i Giudici in qualunque giorno del corso del giudizio a pronunziare la sentenza, subito che siano persuasi, che la causa sia in grado di essere risoluta.

519. Il termine stabilito nel articolo 517. resterà non ostante sospeso pendente l'esame degli incidenti, e per l'esecuzione delle sentenze incidentali.

520. Ritenuta la natura di giudizio sommario, la causa dalla parte più diligente deve essere con citazione portata alla prima udienza del Tribunale, altrimenti l'istanza rimane deserta a carico dell'attore, e suo Procuratore, come è stato prescritto nei giudizj ordinari. (50)

521. Se vi sarà luogo ad esame di libri, o di carteggi mercantili, o valutazione, o stima, e si dovranno eleggere i periti, il decreto di elezione di detti periti fisserà il più breve termine, dentro il quale dovranno sotto la loro responsabilità avere rimessa la loro relazione, e i periti, che per qualunque causa richiedessero termine incongruo, e troppo lungo per l'incumbenza, dovranno essere recusati.

522. Nelle suddette cause sommarie appel-

labili le sentenze anche della Rota, e del Consiglio di giustizia saranno di eguale celere spedizione, e dovranno essere motivate egualmente, che quelle di prima istanza. Non si daranno dai Giudici di seconda, e terza istanza in queste cause sommarie, ed esecutive dubbj in carta, e la copia delle sentenze sarà impreteribilmente rilasciata dalle Cancellerie dentro il termine al più di due giorni da quello, in cui saranno state proferite.

TITOLO II.

Dei giudizj di violata inibitoria, e di attentati.

523. Chiunque crede di essere pregiudicato a forma della legge da una fabbrica, o qualunque altra nuova opera, ha diritto di intimare a desistere dall'incominciare il lavoro, o a sospendere di proseguirlo fin a ragione conosciuta.

524. Questa intimazione deve essere fatta per gli atti del Tribunale, che ha giurisdizione nel luogo della nuova fabbrica, o altra opera, e deve essere notificata nella forma prescritta non tanto al nuovo edificante, quanto ai lavoranti collettivamente, o a quello,

che è incaricato di eseguire il nuovo lavoro col precetto, che si dice inibitoria a intraprendere, o proseguire l'opera, alla pena mancando di purgare gli attentati colla demolizione, e di essere sottoposti alla cattura.

525. Questa intimazione deve contenere i fondamenti, sopra i quali l'intimante appoggia il suo diritto di proibire la nuova opera.

526. Nel termine di giorni quindici l'intimante dovrà produrre i documenti, e le prove che stanno a giustificare i fondamenti della sua inibitoria con citazione all' intimato per comparire all' udienza del Tribunale dentro il termine di otto giorni per sentir dichiarare sopra la conferma di detta inibitoria, e successiva incompetenza di eseguire quell'opera. In questo caso speciale il termine dell' istanza non comincierà a decorrere, che dal giorno del registro del rapporto della notificazione di questa produzione.

527. Se l'intimato dentro il termine non comparisce colla nomina del suo Procuratore soggiace alla procedura delle cause contumaciali: se comparisce, e dichiara di aver desistito, o di desistere dal nuovo lavoro, l'istante può domandarne la giudiciale pronunzia colla condanna dell'intimato nelle spese: se

comparendo all'incontro dentro il termine si rende opponente si fa luogo alla procedura comune a tutte le altre cause sommarie contradittorie, ferma stante l'inibitoria fino all'esito del giudizio.

528. Che se pendente questo giudizio tanto in prima, quanto in seconda, o ulteriore istanza l'intimato si facesse lecito di incominciare, o di proseguire il lavoro in disprezzo della inibitoria; e della deferenza dovuta al Tribunale, che ha inibito, sarà in diritto l'intimante di domandare l'immediata purgazione degli attentati come sopra, ed inoltre la sospensione dell'istanza della causa sopra il merito, finchè colla demolizione de' nuovi lavori attentati sotto la pendenza dell'inibitoria, lo stato del fondo non sia ritornato alla posizione, in cui era al momento della notificazione del precetto inibitoriale.

529. La domanda incidentale di purgazione di attentati deve contenere la narrativa della pendenza del giudizio, e della inibitoria trasmessa fino da principio, e la prova che l'intimato abbia di fatto in disprezzo della inibitoria incominciato, o proseguito il lavoro inibito, e, in quanto si giudichi necessaria, l'istanza per l'ammissione dei testimonj, e quindi la

domanda della demolizione del nuovo lavoro prima dell' ulteriore discussione del merito della causa.

530. Questa domanda deve essere notificata al Procuratore dell'intimato, o se non abbia costituito Procuratore, alla sua persona, e domicilio con citazione a comparire nel più ristretto termine all'udienza del Tribunale, il quale prima di proseguire nella discussione della causa nel merito, che rimane sospesa, deve pronunziare sopra questo incidente di violata inibitoria, e di purgazione di attentati.

531. La sentenza del Tribunale sopra la purgazione degli attentati non sarà appellabile, finchè non sia stata proferita la definitiva, e allora solo potrà cumularsi l'appello ancora dalla medesima.

532. L'istanza della causa nel merito resterà sospesa finchè non venga esibita la giustificazione, che la sentenza sopra l'incidente degli attentati sia stata eseguita colla demolizione dei nuovi lavori, e sarà a carico dell'intimato il produrre la prova di detta esecuzione, se vuole insistere per la revoca dell'inibitoria vegliante contro il medesimo, e per la decisione della causa nel merito.

533. Nei casi, nei quali la sospensione dell'

opera già incominciata nel giorno della trasmessa inibitoria, o la demolizione della medesima proseguita sotto l'inibitoria per la purgazione degli attentati possa arrecare un danno gravissimo, ed irreparabile, se l'intimato offerisca all'intimante una idonea cauzione di demolire l'opera, che la sentenza definitiva dichiari, che non abbia diritto di fare, o di proseguire, e di rifondere tutti i danni, che potessero verificarsi, può il Tribunale equitativamente ammettere l'intimato a prestare questa cauzione di demolire, e restaurare i danni, ed autorizzarlo provvisoriamente a proseguire il lavoro inibito fino alla necessità verificata nel caso, o a non demolire il lavoro proseguito pendente l'inibitoria.

534. Questa offerta cauzione per parte dell' intimato forma il soggetto di un'altro giudizio incidente, nel quale l'intimato diviene attore, deve notificare all'intimante la sua domanda colle giustificazioni del danno grave, ed irreparabile, che gli arrecherebbe, o la sospensione, o la demolizione del lavoro, colla offerta della cauzione, e prova della idoneità della medesima, e colla citazione all'intimante, o suo Procuratore all' udienza del Tribunale per sentir pronunziare sopra l'incidente.

535. La procedura prosegue come negli altri incidenti, e gli estremi, nel concorso dei quali solamente può essere autorizzato il Tribunale ad approvare questo mero equitativo temperamento, sono gli appresso:

1.° Che si tratti di danno grave, ed irreparabile dell'intimato nel non dovere proseguire, o nel dovere demolire il lavoro.

2.° Che la proseccuzione del lavoro si limiti al solo necessario per evitare un danno grave, ed irreparabile.

3.° Che la cauzione, che l'intimato offerisce di prestare per la demolizione in caso di succumbenza, e per i danni sia idonea, e proporzionata, e come tale meritevole di essere approvata dal Tribunale.

536. Anche questa sentenza incidentale sopra la prosecuzione, o retenzione della nuova opera sotto cauzione di demolirla in caso di succumbenza, e di rifondere i danni, non sarà appellabile prima della sentenza definitiva, ma solo dopo, e unitamente coll'appello dalla medesima.

537. La sentenza definitiva nel merito della causa di nunciazione di nuova opera sarà sottoposta al rimedio sospensivo, come tutte le altre, semprechè dentro il termine di dieci

giorni dal dì della notificazione ne sia stato interposto l'appello nelle forme prescritte.

538. Se il nunciante la nuova opera rimarrà soccombente, dovrà esser condannato non solo in tuttè le spese dei giudizj, ma anche in tutti i danni arrecati al nunciato, ed intimato colla inibitoria del nuovo lavoro, eccettuate le spese, danni, e pregiudizj, che abbia risentito l'intimato per gli attentati pendente l'inibitoria, e successiva purgazione dei medesimi, che dovranno restare a tutto carico dell'attentante, nonostante che per la rejudicata resti dichiarato nel merito il suo diritto di opporsi all' inibitoria stata revocata.

TITOLO III.

Dei giudizj di danno dato.

539. Le cause sommarie di danno dato saranno sempre di privativa cognizione dei Tribunali, nella giurisdizione dei quali sono poste le proprietà dannificate. (51)

540. Qualunque persona vorrà procedere in giudizio civile per ottenere l'emenda del suo danno, sia questo stato cagionato per malizia, dolo, o violenza, sia per colpa, o negligenza, deve intimare il preteso dannificante

avanti il Tribunale competente a comparire nel termine prefisso per sentirsi contestare l'accusa, e replicare quanto crede opportuno alla sua difesa.

541. Questo precetto d'intimazione deve essere notificato al convenuto nelle solite forme, e deve contenere:

1.° La contestazione del danno in specie, il tempo, in cui fu commesso, la persona, o la qualità delle bestie, che l'hanno cagionato, e la quantità precisa numerica, nella quale l'attore liquida il danno sofferto, e per la quale insiste nella condanna del convenuto.

2.° Le giustificazioni, alle quali l'intimante crede di appoggiare le prove del suo danno; l'istanza di essere ammesso al giuramento, se intende di giurare; la nomina dei testimonj, che voglia indurre per essere esaminati, e la dimostrazione dettagliata delle diverse partite di danno sofferto. (52)

542. Se il danno sarà stato cagionato da persone costituite sotto l'altrui potestà, o per mezzo di bestie, l'intimazione si farà al capo della famiglia, che ha in custodia le dette bestie, qualunque sia il titolo, per il quale si ritrovino presso il medesimo, e dalla di cui direzione dipendono le persone, per mezzo delle

quali si è cagionato il danno; e in contradittorio del medesimo s'istruirà, e si terminerà il giudizio.

543. Se l'intimato non comparirà nel giorno prefisso, il Tribunale proferirà la sentenza nell'istesso giorno a forma della domanda. Questa sentenza dovrà esser notificata, e se dentro il termine di tre giorni dal dì della notificazione non comparirà il convenuto a fare opposizione, la sentenza contumaciale sarà eseguita.

544. Se comparendo l'accusato sarà confesso tanto relativamente al danno in genere, che al danno in specie, si procederà nell'istante alla pronunzia della sentenza, e alla condanna dell'intimato all'emenda del danno nella somma reclamata, e alla refusione delle spese senza bisogno di ulteriore procedura.

545. Se all'incontro l'intimato comparirà contradittore nel giorno della citazione, o si farà opponente alla sentenza dentro il termine dei tre giorni si contesterà il giudizio sopra l'accusa, e sopra le eccezioni a difesa, secondo la procedura dei giudizj sommarj.

546. O l'intimato negherà, che il danno reclamato sia stato commesso, o sivvero concorderà la verificazione del danno in genere,

ma discorderà del danno in specie, e nella quantità della emenda pretesa dall'attore.

547. Se l'intimato negherà, che il danno sia stato commesso, o da esso medesimo, o da persone, e bestie di sua dependenza, trattandosi di prova difficilissima, e privilegiata, la sola giurata asserzione dell'accusatore, sia questo il padrone dannificato, sia l'agente dei beni, sopra i quali è stato commesso il danno, sia la guardia alla custodia dei medesimi destinata, sia il colono parziario degli effetti dannificati, basterà a fondare l'intenzione dell'attore per la prova tanto del danno in genere, quanto del danno in specie.

548. Il giuramento per l'intento di questa prova dovrà prestarsi nella mattina medesima, in cui cade la citazione avanti il Tribunale, ed in presenza del preteso dannificante, o suo Procuratore comparso, o egualmente in assenza del medesimo, se sia rimasto contumace.

549. Se l'accusatore intimante non sarà in grado di giurare di aver veduto arrecare il danno, e di aver conosciuta la persona, che lo ha commesso, potrà indurre due testimonj di vista degni di fede, o anche un solo testimone di vista amminicolato da indizj, e congetture.

550. Fondata con queste forme l'intenzione dell'accusante per la prova del danno in genere, e in specie, se l'accusato si accingerà a sostenere la falsità dell'accusa, sarà a suo carico il giustificarlo. Questa prova contraria dovrà concludersi nel termine di giorni otto dal dì della sua comparsa in giudizio, senz'obbligo di verun altra intimazione; e spirato il detto termine, e non eseguita la detta prova contraria, e non giustificata la falsità dell'accusa, si procederà alla spedizione della causa contro l'accusato.

551. Nel conflitto del giuramento dell'accusatore, e delle prove dell'accusato dovrà il Tribunale amministrare la più sollecita giustizia: ma se l'accusato, o avrà lasciato decorrere il termine degli otto giorni senza più comparire, o non sarà riuscito a dedurre prove capaci di escludere la verità dell'accusa, dovrà essere condannato all'emenda del danno nella somma stata giurata dall'accusante, per il pagamento della quale saranno solidalmente tenuti il padre per i figli, i fratelli per i fratelli, ed i capi di casa per tutta la famiglia, compresi i garzoni, servi, o altri dependenti con più la refezione di tutte le spese del giudizio, e dei danni.

552. Se poi l'accusato nella sua prima comparsa al Tribunale concorderà, che il danno si sia verificato a suo carico, ma discorderà, che sia stato nella quantità pretesa dall'accusatore, in tal caso dovrà dichiarare all'istante in quale precisa somma esso concorda il danno: o l'accusatore accetterà questa dichiarazione dell'accusato, e si procederà subito alla spedizione della causa sull'appoggio del consenso delle parti, e alla condanna dell'accusato, nel modo che sopra: o l'accusatore non accetterà questa liquidazione di danno, e si dovrà procedere alla stima per mezzo di uno, o più periti da eleggersi dal Tribunale, quando il perito, o periti non siano all'istante concordemente nominati dalle parti.

553. La perizia si eseguirà a tutte spese dell'accusato divenuto attore nella sua eccezione, e dovrà poi per l'intiero soffrirsi in fine della lite da quello, che rimarrà succumbente.

554. Tutte le volte che l'accusa sarà trovata, e dichiarata dal Tribunale insussistente, o calunniosa, dovrà l'accusatore essere condannato nell'emenda dei danni, spese, ed ingiuria sofferta dall'accusato da liquidarsi, e tassarsi sommariamente avanti lo stesso Tribunale, che ha conosciuta, e dichiarata l'insussistenza

dell'accusa, riservata in ogni caso all'accusato l'azione criminale contro il falso accusatore.

555. Tutte le volte che l'accusa sia giusta, e il danno confessato in genere dall'accusato, ma la questione abbia avuto per oggetto il danno in specie maggiore, o minore, in tali casi se l'accusato pervenga a far dichiarare il danno nella sola somma da esso concordata, dovrà l'accusatore essere condannato in tutte le spese del giudizio. E se resulterà, che il danno non deva liquidarsi, nè nella somma pretesa dall'accusatore, nè in quella concordata dall'accusato, ma in una somma media, in tal caso la condanna nelle spese dovrà essere respettivamente proporzionale alla rata della vittoria.

556. Le sentenze nelle cause di danno dato saranno inappellabili, come in tutte le altre fino alla somma di lire settanta. Se la sentenza sarà contradittoria, l'appello dovrà interporsi dentro tre giorni dal dì, in cui la medesima sia stata proferita; e se sarà contumaciale dovrà interporsi al momento, che sarà intimato il primo atto esecutivo, altrimenti non vi sarà più luogo a potere appellare. (53)

557. Tutte le sentenze nei giudizj di danno dato saranno eseguibili nonostante appello;

sempre che l'appellato presti idonea cauzione per tutto quello, che potrà essere dichiarato a suo carico nel giudizio d'appello.

558. Anche contro i contadini, affittuarj, e lavoratori di beni per qualunque altro titolo, che per se, o per altrui mezzo danneggieranno il podere, tanto durante la colonia, ed affitto, quanto al termine dei respettivi contratti, oltre il poterli licenziare in tronco si potrà procedere nelle medesime forme, che è stato prescritto contro tutti gli altri dannificanti.

559. Nei danni dati con bestie, se saranno queste trovate a far danno senza che abbiano custode, potrà il dannificato, e altri per esso arrestare le bestie, e dentro la giornata condurle al pubblico stabulario, dove saranno ritenute a spese del proprietario delle medesime fino che non dia cauzione da approvarsi, e accettarsi dal dannificato, o dal Giudice, di emendare il danno, e di rifondere le spese, e tutt'altro, che può essere di ragione.

560. Un diritto uniforme rispetto al sequestro, e traduzione allo stabulario apparterrà al dannificato, o ad altri per esso anche nel caso della presenza del custode nell'atto, in cui sarà trovato il bestiame a commettere il danno,

tutte le volte che il bestiame sia di proprietà di persona non suddita, onde si possa temere con fondamento, che questo proprietario del bestiame dannificante, o suo custode si sottragga alla refezione del danno con allontanarsi colle bestie dallo stato di Toscana.

TITOLO IV.

Dei giudizj di turbato possesso, e di spoglio.

561. I giudizj sopra le azioni di turbato possesso, e di spoglio appartengono alla classe dei giudizj sommarj, e sono regolati dalla procedura prescritta per le cause sommarie, salve le infrascritte particolari disposizioni.

562. Le azioni possessorie non saranno ammissibili, se non dentro il termine di un anno dal giorno del turbato possesso, e non potranno esercitarsi, se non da quelli, i quali o direttamente, o per mezzo dei loro autori godevano il fondo con titolo, che non fosse precario nel tempo immediatamente precedente all'atto della turbazione, o dello spoglio di possesso, che ha data causa al giudizio.

563. L'attore dovrà perciò insieme colla sua

intimazione, o giustificare, o respettivamente domandare di essere ammesso alla prova

1.° Del fatto del suo possesso immediatamente antecedente al fatto turbativo, e reclamato.

2.° Del fatto stesso turbativo, che dà luogo all'esercizio dell'azione.

564. Dietro le opposizioni del reo convenuto nella procedura del giudizio sommario deve decidersi dal Tribunale se costi, o non costi di detto possesso precedente presso l'attore, e della successiva turbativa, e spoglio arbitrario, e se deva dichiararsi, che le cose siano restituite allo stato primiero.

565. Non potrà esser cumulato il giudizio possessorio sommarissimo, nè col giudizio possessorio plenario, nè molto meno col petitorio.

566. La domanda fatta in giudizio petitorio porterà di diritto la renunzia dell'attore a procedere nel semplice possessorio.

567. La parte succumbente nel possessorio non potrà essere ammessa nel giudizio petitorio, se nell'atto d'introdurre questo giudizio non giustificherà d'aver data piena esecuzione, per quanto ad essa apparteneva, alla sentenza emanata nel possessorio.

TITOLO V.

Dei giudizj, che hanno per oggetto l'azione redibitoria, e estimatoria nelle contrattazioni dei bestiami. (54)

568. Al compratore di bestie, cui siano state vendute viziose, e senza manifestazione del vizio preesistente competono due azioni: la prima alla rescissione del contratto, la seconda alla reduzione del prezzo.

569. O l'una, o l'altra azione venga dedotta in giudizio, deve l'attore incaricarsi della prova dei quattro seguenti estremi:

1.° Di agere dentro il termine prescritto dalla legge.

2.° Di identificare l'animale da esso comprato in quello, che reclama come scoperto vizioso.

3.° Di giustificare, che l'animale trovasi infetto da uno di quei vizj, o malattie, che fanno luogo alla rescissione del contratto, o alla reduzione del prezzo.

4.° Che il vizio, o malattia, o almeno la sua causa produttiva preesistesse al contratto.

570. Scoperto il vizio, o malattia dell'animale dentro il termine prescritto dalla legge

per i vizj, o malattie respettive, deve il compratore determinarsi se intende di procedere con la prima azione alla rescissione del contratto, o colla seconda alla reduzione del prezzo, e deve fare la sua protesta giudiciale da notificarsi al venditore nelle forme ordinarie, con cui dichiarerà il difetto scoperto nella bestia, e la sua domanda, o di restituire la medesima, o di ridurre il prezzo. Appartiene ad esso in principio questa elezione, ma non può in progresso variare l'azione, che abbia prescelta.

571. Qualora dopo questa protesta le parti non convengano nel luogo di deposito dell'animale, il compratore lo farà immediatamente condurre al pubblico stabulario situato nel circondario del Tribunale competente, dove dovrà rimanere fino al termine del giudizio a spese prima del compratore, e poi di chi di ragione. Ciò non avrà luogo, se le parti concorderanno, e il Tribunale ad istanza di una di esse decreterà secondo le circostanze, che salvi i respettivi diritti delle parti deva procedersi frattanto alla vendita dell'animale, e al deposito del prezzo per chi sarà di ragione.

572. Il deposito dell'animale sarà notificato al venditore colla scrittura di domanda, e

colla citazione a comparire dopo tre giorni all' udienza del Tribunale, che verrà indicata nella citazione medesima a giorno certo per sentir dichiarare a forma della preventiva protesta, o la rescissione del contratto, o la reduzione del prezzo, come sia piaciuto al compratore medesimo di prescegliere. E colla detta scrittura il compratore dovrà nominare il suo Procuratore, ed esibire le seguenti giustificazioni.

1.° La sua protesta, e denunzia giudiciale fatta dentro il termine dalla legge prescritto colla dichiarazione di procedere alla rescissione del contratto, o piuttosto alla reduzione del prezzo, come più gli sia piaciuto.

2.° La prova dell' identità dell' animale comprato con quello, che si sostiene vizioso, e malato, quando sia contrastata.

3.° Una perizia estragiudiciale, che esponga in dettaglio lo stato del vizio, o della malattia dell'animale, e che adduca le ragioni, per le quali questo vizio, o malattia, o la causa di essa deve giudicarsi preesistente al contratto.

4.° Nel caso, che il compratore abbia prescelto di agere per la reduzione del prezzo, la somma precisa, alla quale pretende, che ascen-

da il defalco del prezzo, che deva esserli dal venditore, o bonificato, o restituito.

573. Il venditore intimato come sopra dovrà dentro il termine di tre giorni nominare il suo Procuratore, e comparire a confessare, o negare all'udienza prefissa il contestato difetto, o malattia dell'animale, e a dichiarare se acconsente, o se oppone alla avversaria dichiarazione, o per lo scioglimento del contratto, o per la reduzione del prezzo.

574. Se all'udienza prefissa nella citazione non comparirà il venditore, o suo Procuratore, la sentenza sarà proferita in contumacia a forma dell'istanza del compratore con termine di altri tre giorni a fare opposizione, volendo, spirato il qual termine la sentenza si renderà eseguibile.

575. Se poi dentro il termine, o della citazione, o dell'opposizione comparirà il venditore, o il suo nominato Procuratore a contradire, dovrà subito dichiarare, quali siano le sue eccezioni alla domanda, e si contesterà il giudizio, contradittorio sommario.

576. In quella medesima udienza, in cui le parti saranno comparse, si procederà all'elezione dei periti dell'arte o da esse, o in caso di loro discordia dal Tribunale.

577. Il decreto, che eleggerà i periti determinerà il giorno, l'ora, e il luogo, in cui la perizia dovrà eseguirsi, e il termine, dentro il quale i periti dovranno rimettere la loro relazione. Questo decreto proferito presenti le parti, e i loro Procuratori non si notificherà, che ai periti nominati.

578. Nel giorno destinato per la perizia si porteranno i periti al luogo del deposito dell' animale vizioso, o ammalato, e per mezzo delle prove, ed esperimenti suggeriti dall'arte si assicureranno non tanto della qualità, quant'ancora dell'origine, e delle cause dei vizj, e malattie, delle quali si questiona: e nel caso, che non siavi altro mezzo per conoscere la loro vera qualità, e causa, che quello della sezione dell'animale, i periti lo riferiranno nella loro relazione, e il Tribunale dichiarerà, se deva procedersi anche a questo esperimento.

579. Se l'animale fosse morto nel giorno stesso della perizia procederanno subito i periti alla sezione e alle convenienti osservazioni. (55)

580. Eseguita la perizia nelle forme descritte il perito, o periti depositeranno la loro relazione, nella quale riferiranno, se costi, o non costi del vizio, o malattia, e se questa

preesistesse almeno quanto alla causa produttiva al giorno della fatta vendita, e nel caso, che sia stata intentata l'azione alla reduzione del prezzo, dichiareranno qual defalco di prezzo possa meritare l'animale vizioso, o morboso.

581. Sarà in arbitrio del Tribunale di richiamare i periti medesimi a supplire o rinnovare le loro osservazioni sopra l'animale anche colla sezione del medesimo, purchè questo esperimento sia richiesto dalla necessità, e venga decretato con previa citazione, e sentite le parti nella udienza immediatamente successiva alla pubblicazione della perizia.

582. Potranno anche indursi, ed esaminarsi testimonj per l'una, e per l'altra parte, qualora siano ammessi, ma nel conflitto dei periti con i testimonj in quello, che riguarda la loro arte, saranno sempre preferibili i periti, benchè i testimonj fossero di numero assai maggiore. Il deposto dei testimonj servirà ad illuminare il fatto nel caso, che i periti non abbiano saputo precisamente determinarsi.

583. Pubblicata la perizia, e l'esame dei testimonj avranno le parti quindici giorni di tempo a dedurre, volendo, le loro osservazioni in scritto, dopo il qual termine nel giorno

stato assegnato per l'udienza, sentite le parti, comunicati in voce i dubbj, e ricevute le repliche, il Tribunale in quella medesima udienza, o nella immediata successiva pronunzierà la sua sentenza.

584. Qualunque delle parti soccomba sarà condannata nei danni, e spese, comprese quelle del pubblico stabulario, dell'esame dei testimonj, e dell'onorario dei periti da tassarsi nella sentenza medesima, e da depositarsi in Cancelleria dal vincitore prima del rilascio della copia della sentenza, salvo il regresso contro il succumbente.

585. Proferita la sentenza contro il venditore dovrà inoltre esser condannato a riprendere le bestie, e a restituire il prezzo, se fosse stato pagato; o a soffrire una proporzionale reduzione del prezzo medesimo secondo l'azione, che sarà stata intentata, o prescelta.

586. Rimasto all'opposto succumbente il compratore sarà inoltre condannato a ritenere la bestia comprata, ed a corrispondere il frutto sul prezzo della medesima per tutto quel tempo, che attesa la pendenza della causa ne avrà differito il pagamento oltre il termine stabilito.

587. La sentenza sarà eseguibile non ostante appello sotto cauzione.

588. Nella seconda istanza gli esperimenti, e le nuove prove, che si crederanno ammissibili all'istanza dell'appellante, dovranno farsi a tutte spese del medesimo, e resteranno pure dal dì dell'appello a suo carico per posarsi poi sopra chi di ragione le spese dello stabulario.

589. Morendo la bestia pendente il primo giudizio si dovranno attendere le prove, che saranno state fatte in prima istanza.

TITOLO VI.

Dei giudizj di liquidazione dei frutti da restituirsi.

590. Chiunque sia stato condannato a restituire i frutti indebitamente percetti deve considerarsi un amministratore di fatto sottoposto all'obbligo del rendimento dei conti: si applica perciò la procedura prescritta nei giudizj di rendimento di conti.

591. Dovrà l'obbligato a restituire i frutti esibire la dimostrazione dell'entrata, e uscita dei fondi di anno in anno, onde ne resulti, e resti liquidato l'importare del suo debito di restituzione.

592. Non opponendo il creditore si avrà per

concordata la dimostrazione predetta, e opponendo si contesterà il giudizio sommario sopra le eccezioni. Se occorrerà, sarà eletto il perito calculatore, e si perverrà alla sentenza col metodo prescritto per qualunque giudizio di rendimento di conti.

593. Che se la persona obbligata alla restituzione dei frutti di più anni non sarà in caso di effettuare in veruna forma il rendimento di conti del percetto dai beni, perchè non abbia tenuta scrittura, ed abbia tutto erogato in propria utilità, in tal caso dovrà restituire i frutti a stima a ragguaglio legale.

594. Si eleggeranno secondo le forme prescritte al *titolo* delle *perizie*, uno, o più periti, i quali trasferitisi sopra i beni, e facendo uso di tutti i mezzi approvati dall'arte, stimeranno l'annua rendita al netto, della quale possano essere stati capaci i fondi per tutto il tempo, per il quale se ne devono restituire i frutti. I periti rimetteranno la loro relazione, e stima al Tribunale nei modi stabiliti, e il Tribunale a forma della medesima, e della quantità in essa liquidata dichiarerà doversi dal convenuto eseguire la restituzione dei frutti.

595. Sopra le partite ritrovate dubbie dai periti, e rilasciate al disposto di ragione, do-

vrà decidere il Tribunale, e la decisione applicata alla relazione dei periti medesimi influirà ad accrescere, e diminuire respettivamente la somma da restituirsi a titolo di frutti.

596. Quando alcuna delle parti reclamasse dalla relazione dei periti per errori di fatto, si osserverà la procedura ordinata *al titolo delle perizie*.

597. Nel caso che la persona, che deve restituire i frutti percetti possa avere avuto una giusta credulità di non esser mai obbligata alla restituzione dei medesimi, potrà insistere, che non sia proceduto con tutto il maggior rigore della legge, ma che questo sia temperato dalle vedute di equità tanto in rapporto alla mancanza di libri, scritture, e ricevute destinate a dare il discarico delle rendite state consunte, quanto molto più in rapporto alla negligenza nell'amministrare senza dolo, e colpa, e con quel medesimo sistema, col quale furono amministrati gli altri suoi beni.

TITOLO VII.

Dei giudizj di liquidazione di danni, e interessi.

598. Alla domanda della liquidazione dei danni, e degl' interessi, deve unire l'attore la dimostrazione contenente tutte le distinte partite di danno, e d'interesse, di cui pretende la restaurazione.

599. Questa domanda deve essere notificata nelle forme ordinarie.

600. Se il reo convenuto non opporrà, sarà pronunziata la sua condanna a forma della dimostrazione esibita dall'attore, se poi opporrà, sarà contestato il giudizio sopra ciascuna delle eccezioni opposte per parte del convenuto, e la procedura proseguirà fino alla sentenza, come è stato generalmente stabilito negli altri giudizj sommarj.

601. Se si farà luogo all'elezione dei periti, questi dovranno essere prescelti dalle arti, e professioni, alle quali respettivamente appartiene il soggetto dei danni, che cadono in liquidazione, e saranno nominati dal Tribunale, semprechè nei tre giorni successivi non abbiano le parti esibito in Cancelleria il concor-

dato della nomina di periti di diversi. I periti sentiranno le parti, e loro difensori, e dentro il termine prefisso rimetteranno al Tribunale la loro relazione nelle forme prescritte al titolo dei periti, ed applicate come sopra al titolo dei giudizj di rendimenti di conti.

602. La relazione di questi periti anderà pure soggetta all'eccezione di errori di fatto, ed avrà luogo contro queste perizie la procedura medesima progressiva, che è stata prescritta in ordine a tutte le altre.

TITOLO VIII.

Della condanna nelle spese, e dei giudizj di liquidazione, e tassazione delle medesime.

603. Tra le spese, che occorrono nei giudizj si distinguono le spese necessarie dalle utili, e dalle mere volontarie.

604. Si considerano spese necessarie tutte quelle, che si dicono giudiciali, perchè sono indispensabili a sostenere il giudizio contraditorio, e senza le quali per parte dell'attore il giudizio non sarebbe legittimamente instaurato, e proseguito fino alla sentenza, e per la parte del reo convenuto si verificherebbe, o la

sua contumacia assoluta, o la successiva deserzione della necessaria difesa.

605. Si giudicano spese utili tutte quelle, che si dicono estragiudiciali, e che sono preordinate tanto per la parte dell'attore, quanto del reo al ritrovamento, e legalizzazione dei mezzi utili di difesa, alle maggiori prove delli estremi delle azioni intentate, e respettive eccezioni opposte, alla procedura contro gli obbligati a rilevare, e difendere, alla esatta informazione della causa, ed allo schiarimento conveniente dei dubbj stati proposti dai Giudici per il ministero dell' Avvocato, e finalmente al più sollecito progresso della causa, alla sentenza definitiva nel merito, previa la remozione degl' incidenti.

606. Si caratterizzano, come spese mere volontarie quelle parimente estragiudiciali della reduplicazione dei Procuratori, e Avvocati alla difesa della causa, della distribuzione di lunghe, e laboriose consultazioni, pareri, sommarj, ed altri mezzi di esuberante difesa, nei quali piaccia alla premura, ed all'impegno dei litiganti di appoggiare la fiducia delle proprie ragioni; e così pure come mere volontarie si riguardano le spese di viaggi, e permanenze dei litiganti, e loro difensori locali nel

luogo della residenza del Tribunale, avanti il quale, o in prima, o in ulteriore istanza pende la causa, quelle dei sollecitatori, o altri incaricati, e quelle comunque preordinate ad una diligentissima, e non comune assistenza nella condotta della difesa della causa.

607. Quando il succumbente è condannato nelle spese, rifonde al vincitore quelle sole, che si comprendono nella prima classe delle giudiciali. Quando è condannato anche nelle spese estragiudiciali rifonde anche le spese della seconda classe: e quando è condannato in tutte le spese, e nei danni rifonde ancora quelle della terza classe, salva però sempre in tutti i casi la congrua separazione, liquidazione, e tassazione.

608. Le spese giudiciali si rifondono in tutte le cause di prima, e di ulteriore istanza dal vinto al vincitore, e di queste sole deve intendersi la generale condanna nelle spese, che dovrà essere pronunziata in tutte le sentenze di prima, seconda, e terza istanza, salve le eccettuazioni che appresso:

1°. Si assolverà di regola da tutte le spese nelle cause tra gli ascendenti, e descendenti, e tra i collaterali fino al terzo grado civile inclusive, e tra i coniugi, eccettuate le cause

di alimenti, nelle quali dovrà sempre condannarsi quello, che sarà dichiarato obbligato a prestare gli alimenti; ed eccettuate parimente le cause di assoluta vessazione, nelle quali ad arbitrio del Tribunale potrà condannarsi anche tra i congiunti predetti. (56)

2.° Si compenseranno le spese in tutto, o in parte, o a pari vittoria, o a rata di vittoria nei respettivi casi. (57)

3.° Si dividerà, e si compenserà la condanna di spese da un certo tempo fino ad un' altro del giudizio, ed anche le spese di un giudizio con quelle dell'altro a regolato arbitrio del Tribunale, quando questo si richieda dalla procedura, che abbia avuto luogo nel corso del giudizio.

609. Il vinto, che resterà condannato nelle sole spese giudiciali per effetto generale della sua succumbenza in causa, dovrà rifonderle al vincitore secondo la tariffa, che sarà approvata, e non altrimenti.

1.° Tutte le spese fatte al Tribunale dal primo atto in causa fino all'ultimo atto della notificazione della sentenza, purchè siano stati atti indispensabili, e fatti in debito tempo.

2.° Tutti gli onorari dovuti al Procuratore per atti, funzioni, e scritture secondo la

tariffa dal primo atto in causa fino alla notificazione della sentenza, resecati tutti quelli atti, che secondo la procedura non siano stati fatti in tempo debito.

3.° Tutte le spese occorse per le copie a forma della Tariffa di tutte le scritture di atti del Procuratore secondo l'ordine della procedura dal primo atto fino alla notificazione della sentenza, resecate tutte le altre copie, che non fossero, o di scritture di atti secondo il prescritto della procedura, o fossero state fatte fuori di tempo.

4.° Qualunque altra spesa oltre le indicate di sopra possa essere occorsa non è refettibile per il titolo della condanna nelle spese giudiciali.

610. Il litigante temerario dovrà essere inoltre condannato a rifondere anche tutte le spese stragiudiciali utili.

611. Quindi qualora il Tribunale abbia condannato il succumbente in tutte le spese della causa tanto giudiciali, quanto estragiudiciali in aumento di quelle spese, che sono generalmente refettibili come sopra da qualunque litigante succumbente, dovranno rifondersi.

1.° Anche tutte le spese occorse per la migliore istruzione, e difesa della causa.

2.° Gli onorarj dovuti al Procuratore, e periti estragiudiciali per tutte le assistenze, informazioni in voce, e in scritto eseguite a difesa della causa.

3.° Gli onorarj pagati all'Avvocato per sessioni, informazioni, e consultazioni da esso compilate nel decorso del giudizio.

4.° Le spese di copie, e di stampe delle predette informazioni, e consultazioni, e di tutto ciò, che sarà stato utilmente impiegato per la difesa della causa.

612. Potrà esservi finalmente il caso, nel quale il succumbente per la temerità del litigio, e per la natura del giudizio medesimo, sia condannato in tutte le spese, tanto giudiciali, quanto estragiudiciali, ed inoltre in tutti i danni; ed in quest'ultimo caso il succumbente dovrà rifondere in aumento di tutte le spese come sopra dichiarate giudiciali, ed estragiudiciali refettibili come spese di giudizio, lo sono però nulladimeno come danno reale sofferto dal litigante, e queste potranno essere salva la giustificazione, e congrua tassazione.

1°. Le spese di straordinario apparato di difesa mediante l'opera moltiplicata del Procuratore, e dell'Avvocato, copisti, e stampatori.

2.° I viaggi, e permanenza del litigante al luogo di residenza del Tribunale, avanti il quale si è agitata la causa.

3.° La spesa di sollecitatore, o altra persona incaricata della ricerca dei documenti, e della vigilanza, ed assistenza della causa presso i difensori.

613. O si tratti però, che abbia avuto luogo la condanna nelle sole spese giudiciali, o nelle spese tanto giudiciali, quanto estragiudiciali, o sivvero in tutte le spese, e nei danni, in ciascuno dei predetti tre casi dovrà procedere alla giusta liquidazione, e congrua tassazione.

614. Nel primo caso di generale condanna di ogni succumbente nelle sole spese giudiciali potranno le medesime essere tassate anche sommariamente nella medesima sentenza in una somma certa ad arbitrio del Tribunale sempre favorevole al minore aggravio del succumbente. E potranno anche essere dal Tribunale reservate alla successiva liquidazione, e tassazione.

615. In questo secondo caso, che sarà comune, quanto alla procedura egualmente a quelli delle altre cumulate condanne, anche nelle spese estragiudiciali, e nei danni dovrà l'attore introdurre il giudizio di liquidazione,

e tassazione, che sarà di competenza sommaria del Cancelliere del Tribunale, dal quale sia stata proferita la sentenza di condanna, o in prima, o in ulteriore istanza, o nella provincia del giusdicente.

616. Dovrà notificare al convenuto la domanda colla contemporanea esibizione della notula firmata dal suo Procuratore delle spese, delle quali crede di dovere respettivamente ottenere la refezione, distinta in colonne, e dimostrativa separatamente delle spese effettive, degli onorari di atti, e funzioni, delle copie, e delle somme ricevute in conto.

617. Se dentro il termine di giorni quindici dal dì della notificazione di questa domanda, e notule, il convenuto non sarà comparso ad opporre colla esibizione della contronotula, il Cancelliere dovrà senz'altro procedere al suo decreto di liquidazione, e tassazione sopra la sola notula dell'attore, fatte quelle reduzioni, e riforme, che crederà giuste, eque, e convenienti secondo l'occorrenza dei casi.

618. Se poi il convenuto dentro il termine di quindici giorni comparirà ad opporre, e ad esibire la sua contronotula, si contesterà il giudizio sommario avanti il Cancelliere predetto, ed esso sentite le parti in contradittorio

nel più breve termine, che non possa eccedere un mese, pronunzierà il suo decreto di liquidazione, e tassazione sopra la notula, e contronotula state come sopra esibite, comprendendo anche la tassazione sommaria delle spese di quel pendente giudizio: e questo decreto sarà pubblicato in Cancelleria, riposto in filza degli atti, e rilasciato in copia autentica alla parte, che lo richiederà, pagato precedentemente ogni, e qualunque diritto dovuto a forma della tariffa approvata.

619. Questo decreto del Cancelliere sarà inappellabile fino alla somma di lire settanta; ma se alcuna delle parti reclamerà di essere stata gravata per una somma maggiore, potrà appellare avanti il Tribunale medesimo, che ha decisa la causa nel merito, e pronunziata la condanna, il quale deciderà sempre inappellabilmente, o confermi, o revochi, o riformi il decreto del Cancelliere; e dovrà tassare sommariamente anche le spese di questo secondo giudizio a carico del succumbente.

620. Se la causa di liquidazione, e tassazione di spese del giudizio avrà luogo tra il Procuratore, ed il suo cliente, che non abbiano concordato nel pagamento, questa pure sarà di privativa competenza del Cancelliere del

Tribunale, dove è stata ventilata la causa, ed in seconda istanza per il gravame reclamato superiormente alle lire settanta apparterrà il deciderne come sopra inappellabilmente al Tribunale medesimo, che ha decisa la causa. La procedura sommaria sarà precisamente la medesima.

621. In questo giudizio però tra Procuratore, e cliente, salva la conveniente tassazione, il Procuratore dovrà essere dichiarato creditore non solo di tutte le spese, atti, e funzioni giudiciali, ma ancora di tutte le spese, e funzioni estragiudiciali, per le quali come certamente utili alla difesa della causa deva presumersi il mandato del principale, sebbene non giustificato.

622. Ma quanto alle spese, e funzioni di difesa esuberante, e di eventuale utilità, non dovranno essergli nella liquidazione, e tassazione abbuonate, se non giustifichi il mandato o generale, o speciale del principale medesimo, che potrà essere sufficiente, che apparisca ancora da semplice lettera, o biglietto soscritto da esso.

TITOLO IX.

Del Giudizio di disdetta di locazioni, affitti, e colonie, e del giudizio di sfratto. (58)

623. L'atto di disdetta di locazioni, affitti, e colonie sarà trasmesso col mezzo di cursore nelle forme prescritte per tutte le altre notificazioni, e citazioni. (59)

624. Quest' atto potrà esser domandato e fatto tanto per scrittura, quanto sulla verbale istanza del proprietario, e dovrà contenere. (60)

1.° L'indicazione sommaria dei fondi rustici, o urbani, dei quali si disdice l'affitto, la locazione, o la colonia, e il popolo, e comune, ove sono situati.

2.° La menzione del contratto di affitto, o colonia, seppure sia stato ridotto in scrittura.

3.° L'assegnazione al conduttore, o colono di un termine di giorni otto dal dì della ricevuta disdetta a dichiarare se l'accetta, o nò colla comminazione, che spirato detto termine senza aver fatta alcuna dichiarazione, nè opposizione, la disdetta si avrà per accettata, e gli sarà proceduto contro a suo luogo, e tempo collo sfratto a tutte sue spese.

4.° Il tempo preciso, nel quale và a terminare l'affitto, o locazione, ed in cui deve il conduttore lasciar liberi, vacui, e spediti gli stabili locati, e affittati.

625. Questo termine di giorni otto sarà termine perentorio, e di rigore. (61)

626. L'atto formale della disdetta non sarà necessario, quando il conduttore, o colono abbia altrimenti in qualunque modo accettata la disdetta.

627. Se al tempo debito il conduttore, affittuario, o colono non lascerà libero il fondo locato, il proprietario lo intimerà a comparire avanti il Tribunale alla prima udienza per sentirsi rilasciar contro lo fratto.

628. Il Giudice proferirà sommariamente un decreto, col quale rilascerà il domandato sfratto, e ne commetterà l'esecuzione, se l'affittuario, colono, o conduttore non lascerà libero, e vacuo il fondo affittato, o locato dentro tre giorni dal dì, in cui è stato proferito il decreto, se il convenuto sarà comparso, e dal dì della notificazione del medesimo se sarà stato proferito in di lui contumacia.

629. Nel mandato di fratto il Giudice indicherà le spese occorse, e che occorreranno fino alla plenaria esecuzione del decreto, e comprende-

rà in dette spese anche l'emolumento dovuto per l'atto predetto agli esecutori, i quali allora per quando eseguiranno lo sfratto, resteranno autorizzati a gravare il conduttore nell'atto dello sfratto medesimo per l'importare delle spese indicate nel detto mandato.

630. Gli esecutori saranno tenuti di farne immediatamente il conveniente dettagliato rapporto al Tribunale, e non potranno pretendere mercede alcuna del gravamento per l'importare delle spese antedette.

631. Se dovranno vendersi gli effetti mobili gravati per questo titolo, si osserverà la procedura prescritta per il gravamento dei mobili, ma prima di eseguirne la vendita si assegnerà un termine di ore ventiquattro al conduttore ad averli recuperati.

632. L'epoca delle licenze, e disdette delle società coloniche s'intenderà sempre, e costantemente fissata a tutto il mese di Novembre per avere effetto tre mesi dopo, e così a tutto il mese di Febbrajo di ciascun anno; ferma però sempre stante la facoltà ai proprietarj, e locatori di stipulare in forma legale quei patti, e condizioni, che credessero di stabilire per il comune loro interesse, e fra questi ancora il tempo della durazione, e scioglimento della colonia [illegible]

633. Gli atti di disdetta delle colonie parziarie saranno altresì registrati nel termine di giorni tre dal dì, in cui cominciano a decorrere i tre mesi, di che nell'articolo precedente, e così dentro il dì 3. dicembre, nel quaderno di registro, che dovranno tenere, e rendere ostensibile *gratis* i respettivi Giusdicenti locali, nel di cui circondario sono situati i beni, e respettivamente i Cancellieri del Magistrato Supremo della Città di Firenze, e del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno.

634. Un tal registro dovrà comprendere tanto le disdette state fatte privatamente fra i proprietarj, ed i coloni, quanto quelle state trasmesse per mezzo del Tribunale, e ciò all'effetto, che i proprietarj, ed i coloni possano con più facilità provvedersi i primi di un nuovo lavaratore mezzajolo, e questi di un altro podere. (62)

635. La mancanza di questo registro porterà la nullità della disdetta, se venisse impugnata. (63)

636. Nel caso poi, che per parte del conduttore venisse fatta opposizione alla disdetta, il giudizio sarà sommario, e si attenderà la procedura prescritta nei giudizj di tal natura.

637. Questa opposizione potrà farsi anche

verbalmente d'avanti il Giudice locale, che dovrà registrarla in piè dell'atto della disdetta, e dovrà essere notificata al locatore con semplice cedola per mezzo di cursore.

638. Il decreto di revoca, o di conferma di disdetta sarà emanato previa citazione in contradittorio dell'opponente, e del locatore, e sarà respettivamente notificato, o all'uno o all'altro.

639. Se questo decreto confermerà la disdetta, il Giudice condannerà il conduttore, l'inquilino, o il colono nelle spese e gli rilascerà contro lo sfratto, che sarà eseguito nelle forme enunciate all'artic. 643. se al termine della locazione, affitto, o colonia, e tre giorni dopo non sarà lasciato libero il fondo.

640. Nei casi, nei quali sia luogo alla resoluzione in tronco delle locazioni, affitti, o colonie, potrà questa domandarsi con scrittura, e citazione nel più breve termine.

641. La sentenza, che dichiarerà la resoluzione del contratto in tronco, ordinerà, e rilascerà anco lo sfratto, se vi ha luogo.

642. Tutte le sentenze, che rilasciano lo sfratto saranno sempre eseguibili nonostante opposizione, o appello. (64)

643. Si eseguisce lo sfratto mediante lo sgom-

bro dei mobili, l'espulsione delle persone, e la consegna delle chiavi al padrone, o nuovo conduttore, o colono, riserbato al colono espulso qualche discreto comodo di casa sì per albergo, che per custodia della messe raccolta compatibilmente al bisogno dell'una, e dell' altra famiglia.

644. Quanto al termine delle locazioni dei fondi urbani in difetto di particolari convenzioni si attenderanno le consuetudini locali.

TITOLO X.

Dei Sequestri.

645. È lecito a qualunque creditore di procedere al sequestro degli assegnamenti del suo debitore esistenti presso un terzo. (65)

646. Il Tribunale anche sopra la semplice verbale istanza del creditore, e a tutto suo rischio, e pericolo potrà accordare il sequestro, ma sempre sotto l'obbligo ingiunto al sequestrante di comparire avanti il Tribunale medesimo a dedurre i titoli, e le prove del suo credito dentro il termine di giorni otto decorrendi dal dì della notificazione del sequestro.

647. Spirato questo termine senza che il creditore sia comparso in giudizio, e abbia de-

dotti i titoli, e le prove del proprio credito, se il debitore domanderà, che sia tolto di mezzo il sequestro, il Tribunale citato il sequestrante alla prima udienza dovrà revocarlo, e condannerà il sequestrante medesimo nelle spese.

648. L' atto del sequestro dovrà contenere:

1.° L'indicazione non meno del titolo, che della somma, per cui si procede al sequestro.

2.° Il precetto al sequestrario di non consegnare ad alcuno gli assegnamenti sequestrati, e respettivamente di non pagare, ma di ritenerli a disposizione del Tribunale, alla pena di consegnare, e respettivamente pagare male, due volte, e del proprio.

3.° L'assegnazione del termine di giorni tre al sequestrario a fare la giudiciale confessione degli assegnamenti sequestrati, ancorchè si trattasse di canoni, e frutti non maturati, o di somme, per le quali non fosse anche venuto il giorno del pagamento. (66)

649. Nel caso, che questa confessione venisse per parte del sequestrario ritardata non potrà procedersi contro di lui per sequestro non rimesso, se prima non gli sarà assegnato un termine di giorni tre ad avere reso conto del sequestro medesimo. (67)

650 Il precetto a rimettere il sequestro, qua-

lora il sequestrario persista nella sua contumacia, non potrà aver luogo, che dopo il decreto di confermazione di sequestro, e dopo che questo decreto abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

651. Qualora si tratti di sequestri fatti sopra frutti pendenti, dovrà il sequestrario farne la confessione, subito dopo terminate le respettive raccolte.

652. L'atto del sequestro dovrà contemporaneamente notificarsi al debitore con termine di giorni otto a recuperare, volendo, gli assegnamenti sequestrati, data cauzione idonea, o pagando l'intiero suo debito, o con qualunque altro mezzo acquietando il creditore.

653. Col medesimo atto si ordinerà al debitore di non rompere il sequestro sotto la comminazione dell'arresto personale, dei danni, e degli interessi. (68)

654. Se il sequestrante non abiterà, o non possederà beni immobili nel luogo, ove hanno la loro abituale dimora, il debitore, o il sequestrario eleggerà nell'atto del sequestro persona cognita, che lo rappresenti nel luogo sì dell'uno, come dell'altro. (69)

655. I sequestri dovranno farsi coll'autorità del Tribunale del luogo, in cui sono posti gli

assegnamenti, e i beni del debitore, e avanti questo Tribunale dovranno trattarsi sommariamente le cause relative ai medesimi.

656. Con le regole, e forme dei giudizj sommarj si dovranno egualmente risolvere le cause di contestazione, che nascessero sopra la verità, ed esattezza delle dichiarazioni emesse dai sequestrarj.

657. Il sequestrario sarà tenuto di notificare al sequestrante, o al suo Procuratore tutti i sequestri, che gli sopravvenissero dopo la emessa confessione, altimenti sarà responsabile delle spese, che potesse fare il sequestrante.

658. Il sequestrario avrà diritto di ritenere sulle somme sequestrate le spese cagionateli dal sequestro; e nel caso che non possa, o non sia stato sodisfatto dagli assegnamenti sequestrati, dovrà conseguire il suo rimborso dal creditore sequestrante. In ambedue i detti casi dovrà preventivamente ottenere la dichiarazione del Tribunale. (70)

659 I sequestri fatti nelle mani dei cassieri, e camarlinghi degl' uffizj, e dipartimenti dello stato saranno eseguiti con l'istesse forme, salvo quanto potesse essere stabilito in contrario dai regolamenti economici, e di finanza rapporto alle somme duvute ai debitori sequestra-

ti per il titolo di provvisione, o di pensione. I detti cassieri, e camarlinghi in luogo della confessione prescritta all'articolo 648. N. 3. rilasceranno un semplice certificato nelle mani del sequestrante, o suo Procuratore delle somme, che ritengono di pertinenza del debitore sequestrato.

660. Dovendosi procedere alla vendita degli oggetti sequestrati si osserveranno le regole prescritte nel titolo del gravamento dei mobili, e il prezzo sarà versato nelle mani del publico depositario per pagarsi a chi, e come verrà ordinato con decreto del Tribunale.

661. Se il creditore, trattandosi di frutti pendenti, potrà ragionevolmente dubitare della fedeltà del sequestrario, o perchè sia addetto alla colonia parziaria di un fondo del debitore, o perchè sia un vicino, o qualsivoglia altra persona, che si manifestasse negligente nel farsi consegnare i frutti sequestrati, o per qualunque altra causa credesse di non avere assicurato il suo credito col mezzo del sequestro, potrà, previo il decreto del Tribunale, fare assistere alle raccolte per mezzo degli esecutori a tutte sue spese per posarsi poi sopra chi di ragione.

662 Non saranno soggetti al sequestro gli effetti contemplati agli articoli 829. 830.

TITOLO XI.

Dell' arresto degli effetti mobili del debitore forestiero.

663. Il creditore Toscano può con permissione del Tribunale locale sopra semplice istanza, e produzione del documento, e senza preventivo precetto procedere all' arresto degli effetti mobili del suo debitor forestiero moroso al pagamento tanto nel caso, che questi effetti esistano presso un terzo, quanto nel caso, che esistano presso il creditore, ed anche nel caso, che si trovino presso lo stesso debitore.

664. Se il tempo del pagamento non è venuto, il creditore non potrà procedere a quest' arresto senza la prova, che il debitore sia sospetto di fuga, o che gli effetti possano essere sottratti.

665. Nel caso, che il creditore non abbia in pronto la giustificazione del titolo del suo credito, o che il credito non sia liquido, il Tribunale deciderà nella sua saviezza, se deva autorizzare l'arresto previa cauzione per i danni, interessi e spese, e previo il giuramento da prestarsi dall' istante di essere in effetto creditore di quella somma, per cui domanda l'arresto degli effetti del suo debitore.

666. Se gli effetti esistono presso il creditore, il Tribunale lo autorizzerà a ritenerli, e custodirli fino a ragione conosciuta dietro inventario da esso firmato, e rilasciato in atti unitamente all'istanza di autorizzazione.

667. Se gli effetti si trovano presso un terzo, l'arresto sarà fatto nelle di lui mani: quando per altro o dal creditore, o dal debitore si volesse escludere il terzo, presso cui esistono gli effetti arrestati, potrà il Tribunale ordinarne il deposito.

668. Se gli effetti si trovano presso il debitore forestiero, il Tribunale nominerà un custode.

669. Nel caso, che gli effetti siano presso il creditore, o presso un terzo, sarà notificato al debitore forestiero, se non è assente, non tanto il decreto di autorizzazione proferito dal Tribunale, quanto l'eseguito arresto nel termine di giorni tre al piú tardi dal dì, in cui l'arresto sarà stato fatto. Basterà la notificazione del decreto sopraenunciato da farsi per altro nell'atto dell'arresto, quando gli effetti esistano presso il debitore stesso.

670. L'arresto degli effetti mobili dovrà farsi dal cursore assistito da due testimonj, presente lo stesso creditore, quando gli piaccia

d'intervenirvi, o dovrà farsi dai secondi esecutori, quando il debitore faccia resistenza, e ne impedisca in qualunque maniera al cursore la esecuzione. Tanto l'uno, quanto gli altri ne faranno il loro rapporto al Tribunale committente.

671. Alla vendita degli effetti così arrestati non si procederà se non dopo ottenuta la sentenza di conferma dell'arresto da proferirsi sommariamente.

672. Se il debitore forestiero è assente, se non si conosce il luogo della di lui dimora in Toscana, se non ha un Procuratore conosciuto, sarà proceduto a deputargli un curatore, in contradittorio del quale sarà fatto il giudizio di confermazione dell'arresto.

673. In qualunque caso la sentenza di conferma dovrà essere proferita previa citazione a comparire alla prima udienza al debitor forestiero, o al di lui Procuratore se lo ha, o in defetto al curatore eletto nell'atto di fare ad essi la notificazione prescritta all'artic. 669.

674. Per la confessione del sequestrario, o depositario sarà proceduto colle forme prescritte nel titolo dei sequestri presso i terzi.

675. Nella vendita, e nella distribuzione del prezzo sarà osservato quanto è stabilito al titolo del gravamento dei mobili.

676. Il sequestrario, ed ogni altro custode degli effetti sequestrati è obbligato a rappresentarli anche col mezzo della cattura.

TITOLO XII.

Dell' arresto del debitore sospetto di fuga, e del debitore forestiero.

677. Allorchè il creditore denunzierà, come sospetto di fuga un suo debitore, e ne domanderà l'arresto, dovrà sommariamente giustificare il sospetto, che allega.

678. Questa giustificazione dovrà essere fatta avanti il Tribunale, nella di cui giurisdizione si troverà il debitore, e il decreto del Tribunale da proferirsi segretamente, e a porte chiuse non dovrà esser notificato al debitore stesso, che nell'atto del di lui arresto.

679. Sarà considerato come sospetto di fuga quel debitore, che o col fatto, o colle parole avrà manifestata la sua intenzione di abbandonare il Gran-Ducato.

680. Dovranno dal creditore dedursi almeno tre testimonj, i quali depongano o delle espresse dichiarazioni del debitore, o di circostanze capaci ad eccitare il fondato sospetto della sua fuga.

681. Dovrà inoltre il creditore giurare, che il debitore è realmente sospetto di fuga in suo danno, e pregiudizio, che non possiede nel Gran-Ducato beni stabili, nè verun'altro stabilimento capace a pagare il suo debito, e che trattandosi di un debitore forestiero non ha dedotti in obbligazione i beni, che posseder potesse nel luogo della sua origine. Dovrà giustificare di avere un legittimo titolo di credito contro il suo debitore, e finalmente dovrà prestare una mallevadoria proporzionata ad arbitrio del Tribunale per cautelare il debitore di tutti i danni, spese, ed ingiurie.

682. Se il timore della fuga sopravvenisse in ora, in cui fossero cessate le udienze, e in giorni feriati, il Giudice, e nel Magistrato Supremo di Firenze l'Auditore destinato a provvedere nei casi d'urgenza potrà rilasciare l'ordine dell'arresto in casa propria, e in tempo di notte, e l'arresto potrà essere eseguito nella casa, ove il debitore si trova alloggiato.

683. Il debitore arrestato, o Toscano, o Forestiero potrà domandare di esser tradotto avanti il Giudice per dire, ed esporre quanto creda di suo interesse, e il Giudice sentito il debitore risolverà ciò, che crederà di ragione.

684. È rilasciato al prudente arbitrio del

Giudice il determinare secondo le particolari circostanze dei casi, se il debitore qualunque debba ritenersi a tutte sue spese sotto custodia nella casa di sua abitazione, o in quella, ove si trovi alloggiato, o sivvero se debba essere tradotto nelle pubbliche carceri.

685. Il debitore forestiero anche non sospetto di fuga, ma che non sia domiciliato familiarmente in Toscana da cinque anni precedenti, o abitante da più breve tempo non vi abbia permanente stabilimento, potrà essere arrestato per un debito contratto in Toscana, immediatamente, e senza preventivo precetto, e sotto le istesse regole, che il debitore sospetto di fuga.

686. Non potrà però questo debitore forestiero non sospetto di fuga essere arrestato, se non è per anche venuto il tempo del pagamento del suo debito.

TITOLO XIII.

Della esecuzione provvisoria delle sentenze non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione.

687. Le sentenze proferite nei giudizj ancorchè sommarj, quando non ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria nonostante opposizione, o appello, non possono eseguirsi, che dopo spirati i dieci giorni dalla notificazione alla persona, o al domicilio. (71)

688. Il Tribunale dovrà ordinare l'esecuzione provvisoria della sentenza nonostante opposizione, e appello, e senza cauzione, quando l'azione sia appoggiata o a un documento non impugnato, o a una precedente sentenza passata in cosa giudicata.

art 360.

689. In tutti gli altri casi potrà ordinarla solamente previa cauzione.

690. Quando sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello senza cauzione, le sentenze saranno eseguibili dopo un giorno dalla notificazione con precetto; e se sia stata ordinata previa cauzione, le sentenze non potranno eseguirsi prima che la cauzione sia stata prestata. (72)

691. Se l'esecuzione provvisoria senza cauzione è stata ordinata fuori dei casi, nei quali può ordinarsi, il succumbente citato il Procuratore dell'appellato può domandare una inibitoria dal Tribunale di prime appellazioni, e quando vi sia urgenza, potrà, interposto l'appello, citare il Procuratore dell'appellato alla prima udienza del Tribunale di appello, ancorchè non sia stata notificata la sentenza per ottenere in tempo l'inibitoria predetta. L'incidente deve esser deciso nella medesima udienza.

692. Se la sentenza non ha ordinata l'esecuzione provvisoria, quando fosse stata richiesta, e nei casi, nei quali vi era luogo a ordinarla, l'appellato può con semplice citazione del Procuratore dell'appellante farla ordinare dal Tribunale di prime appellazioni.

693. I Tribunali di prime appellazioni allorchè revocano una sentenza precedente, non possono ordinare, che la sentenza revocatoria sia provvisoriamente eseguibile senza cauzione.

694. L'esecuzione provvisoria delle sentenze nonostante appello non si estende alla cattura del debitore, ancorchè si tratti di uno dei casi, nei quali la cattura è permessa, ed ancorchè la sentenza abbia sottoposto il debi-

tore a questo mezzo di esecuzione, e ciò senza pregiudizio dei regolamenti speciali nelle materie di commercio.

695. Gli atti dell'esecuzione sopra i beni immobili, che fossero stati iniziati in vigore di sentenza eseguibile provvisoriamente, potranno essere portati fino all'incanto. L'incanto, e la vendita però non dovrà eseguirsi, finchè il giudizio di appello non sia definitamente terminato con due sentenze conformi, o la sentenza non abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

PARTE TERZA

DELL' ORDINE, E FORMA DI PROCEDERE NEI GIUDIZJ DI APPELLO DI SECONDA, E DI TERZA ISTANZA.

TITOLO PRIMO

Dell' appellabilità, e inappellabilità delle sentenze.

696. Sono appellabili tutte le sentenze definitive contradittorie, o contumaciali proferite dai Giudici di prima istanza, o dagli arbitri, o dai Tribunali di prime appellazioni in revoca delle sentenze di prima istanza, e nelle sole parti revocatorie, quando il merito della causa, calcolato l'importare della domanda principale, o reconvenzionale oltrepassi la somma di lire settanta, o si tratti di merito incerto, e che non riceva valutazione pecuniaria. (73)

697. Non costituiscono merito per interporre appello i frutti scaduti dopo l'introduzione del giudizio, e le spese.

698. Sono egualmente appellabili tutte le

sentenze interlocutorie contradittorie, o contumaciali proferite dai Giudici di prima istanza, o dagli arbitri, e dai Tribunali di prime appellazioni di revoca delle sentenze interlocutorie di prima istanza, quando inferiscono un gravame tale, che non sia reparabile colla sentenza definitiva.

699. Se si tratta d'incompetenza, o di nullità l'appello è sempre ammissibile ancorchè la sentenza sia altronde inappellabile, ma i Tribunali di appello devono nel caso d'inappellabilità della sentenza conoscere, e decidere unicamente della incompetenza, o della nullità. (74)

700. Sono inappellabili le sentenze di seconda istanza nelle parti, nelle quali sono conformi alle sentenze di prima istanza.

701. Sono inappellabili le sentenze dei Giudici delegati dal Principe, le sentenze espressamente, e tacitamente accettate, e quelle, in ordine alle quali in qualunque tempo sia stato renunziato all'appello.

702. Si verifica l'accettazione espressa, allorchè il succumbente abbia espressamente dichiarato di volere eseguire la sentenza: concorre la tacita accettazione quando in defetto di espressa dichiarazione abbia il succumbente notificata, o eseguita in qualunque parte a

se contraria la sentenza senza preservativa, o mediante un atto, o un fatto abbia manifestata la sua volontà di non volersi prevalere del rimedio dell'appello.

703. I decreti preparatorj, e ordinatorj non sono appellabili, che insieme con la sentenza definitiva.

TITOLO II.

Dei termini a appellare, e proseguire gli appelli.

704. Nella materia dei termini a appellare, e proseguire gli appelli, e della perenzione del diritto dell'appello, o stato interposto, o che possa interporsi, conviene sempre distinguere l'effetto devolutivo dall'effetto sospensivo, o sia la sostanza del diritto di appellare dal legittimo, ed utile esercizio del medesimo. (75)

705. Il diritto a potere appellare all'effetto devolutivo da qualunque sentenza definitiva tanto di prima, che di seconda istanza è circoscritto dal termine di rigore, ed assolutamente perentorio dell'azione di sei mesi continui, e non mai sospesi neppure dalle ferie.

706. Questo termine incomincia a decorrere dal dì del registro del rapporto della notifi- 714

cazione della sentenza appellabile all'ultimo dei succumbenti in causa, talche tutti godono del ritardo del principio del termine in grazia dell'ultimo, che ha ricevuta la notificazione.

707. L'appello, che sia stato interposto dentro il termine da uno dei succumbenti in causa, si rende comune a tutti gli altri, che possono comparire nell'introdotto giudizio di appello nello stato, e termini, nei quali si trova fino all'esito del medesimo, benchè non abbiano essi interposto l'appello dentro il termine di sei mesi.

708. Così pure l'appellato sebbene non abbia interposto l'appello dentro il termine, può aderire all'appello stato interposto dal suo contradittore, ed impugnare la sentenza nelle parti, nelle quali la reclamerà come gravante, purchè proceda a quest'atto di adesione all'appello dentro quindici giorni dal dì che, l'appello medesimo gli sarà stato notificato; spirato il qual termine non sarà più ammissibile veruna sua adesione all'appello, e s'intenderà quanto ad esso irretrattabilmente accettata la sentenza in tutte le sue dichiarazioni.

709. Qualora la sentenza fosse stata appoggiata a un documento falso, o il succumbente fosse stato condannato per non aver po-

tuto produrre un qualche documento decisivo stato ritenuto, e occultato dal suo avversario, in tali casi il termine ad appellare non incomincierà a decorrere, se non che dal giorno, in cui sia stata dichiarata la falsità, e respettivamente dal giorno, in cui venga a costare, che il documento occultato sia stato recuperato.

710. Il termine di sei mesi ad appellare è perentorio anche per i pupilli, minori, e qualunque altra persona privilegiata, salvo il regresso ai medesimi, come, e contro chi di ragione. E non può neppure di consenso delle parti prorogarsi.

711. Il termine ad appellare resta sospeso per la morte del succumbente in causa, e non riprende il suo corso, se non che dal giorno della notificazione della sentenza collettivamente fatta agli eredi del medesimo coll' indicazione del giorno della notificazione, che ne fosse stata fatta precedentemente al defunto.

712. Hanno gli eredi il diritto di godere del termine a deliberare, purchè ne facciano opportuna protesta dentro il termine di quindici giorni dal dì della notificazione, che sarà come sopra loro fatta, della sentenza, ed in questo caso il termine ad appellare riprende il suo corso dal giorno della spirazione del termine

a deliberare, o sivvero da detto giorno incomincia a decorrere, qualora la sentenza non sia stata precedentemente notificata al defunto.

713. Spirato il termine di sei mesi non rimasto per quanto sopra sospeso, o preservato nei casi determinati dalla legge, senza che sia stato interposto appello dal succumbente, non avrà più luogo questo rimedio; e qualunque sentenza definitiva appellabile tanto di prima, che di seconda istanza s'intenderà aver fatto passaggio in cosa giudicata, irretrattabile; e resa eseguibile per disposizione della legge senza bisogno di altra giudiciale dichiarazione.

714. Tutte le sentenze interlocutorie di prima, e di seconda istanza diverranno assolutamente inappellabili, semprechè non ne sia stato interposto l'appello dentro il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione delle medesime.

715. Nonostante però, che tutte le sentenze definitive rimangano, come sopra, soggette al rimedio dell'appello, che si interponga dentro il predetto termine di sei mesi sono tutte indistintamente eseguibili dopo il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza all'ultimo dei succumbenti, ai quali doveva notificarsi, ed ai

quali nelle forme prescritte sia stata notificata.

716. I succumbenti, che hanno interesse, e vogliono godere del rimedio dell' appello all' effetto sospensivo, e non al solo effetto devolutivo devono di rigore interporre l'appello dentro il termine di giorni dieci correnti dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza all'ultimo dei medesimi; qual termine spirato, e non interposto appello qualunque sentenza si rende eseguibile.

717. Può interporsi l'appello anche nell'istesso giorno della proferita sentenza, senza bisogno di aspettare la precedente notificazione della medesima, e in qualunque tempo tanto feriato, che non feriato. (76)

TITOLO III.

Dell' appello dalle sentenze di prima istanza per il capo della nullità.

718. Nell'atto di appello dalle sentenze può dedursi l'eccezione di qualunque nullità.

719. L appello per il titolo della nullità sarà portato al Tribunale competente di seconda istanza nei modi prescritti per tutte le altre sentenze appellabili, ma la causa di nullità sarà trattata sommariamente, e secondo la procedura delle cause incidentali di appello.

720. Per il capo della nullità l'appello sarà sempre ammissibile, ancorchè si tratti di sentenza altronde inappellabile. (77)

721. Se sarà stato appellato dalla sentenza nel merito, e cumulativamente opposta la nullità della sentenza appellata, l'incidente della nullità si riterrà riunito al merito, e dovrà decidersi dalla medesima sentenza definitiva di conferma, o di revoca della sentenza appellata.

722. Qualora la sentenza di prima istanza sia revocata sarà luogo all'appello tanto per la nullità, quanto per il merito. Ma se la sentenza sarà confermata nel merito, non sarà luogo ad ulteriore appello sopra la sola nullità.

TITOLO IV.

Delle sentenze contumaciali della Rota.

723. Nelle cause contumaciali di seconda istanza avanti la Rota di prime appellazioni si procede generalmente, come nelle cause contumaciali di prima istanza avanti il Magistrato Supremo.

724. Se l'appellante nell'atto della sua comparsa avanti la Rota, in cui deve allegare, e riprodurre gl'atti di prima istanza, non abbia

fatta la nomina, o costituzione del suo Procuratore, l'appello ancorchè proseguito rimane deserto.

725. Se l'appellante dopo avere costituito Procuratore non comparisce a difendersi avanti la Rota sulla citazione fatta per parte dell' appellato, o la sentenza è revocata sopra la comparsa dell' appellato, e in tal caso non rimane all'appellato medesimo, se non che il rimedío dell'appello da interporsi nei termini, e modi prescritti dalla procedura: o la sentenza è confermata contro l'appellante, e in tal caso la sentenza predetta deve essere notificata al suo Procoratore nominato, ed alla sua persona, e domicilio, e non può eseguirsi, se non che otto giorni dopo il registro del rapporto di detta notificazione.

726. Se l'appellato dopo aver costituito Procuratore non comparisce a difendersi avanti la Rota sulla citazione fatta per parte dell'appellante, o la sentenza appellata è confermata, e diviene eseguibile, come se l'appello non fosse stato interposto, o la sentenza è revocata, e deve essere notificata al Procuratore non comparso, ed alla persona, e domicilio dell' appellato, e si rende eseguibile solo dopo il termine prefisso ad appellare.

727. Nel caso, che in terza istanza sia revocata la sentenza di seconda istanza revocatoria della prima in contumacia dell'appellato, o suo Procuratore, le spese del secondo giudizio dalla contumacia in poi devono nonostante rimanere a carico dell' appellato contumace, che dovrà rifarle all'altra parte, o compensarle con quelle del terzo giudizio.

TITOLO V.

Delle sentenze interlocutorie della Rota.

728. Da qualunque sentenza interlocutoria, che arrechi gravame non riparabile nella definitiva, può essere interposto l'appello.

729. L'atto di appello dalle sentenze interlocutorie deve contenere i motivi, sopra i quali è fondato.

730. L'appello deve essere interposto dentro il termine di giorni dieci dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza interlocutoria al succumbente.

731. Se la sentenza interlocutoria sarà stata proferita in contumacia di una delle parti sarà applicabile la procedura stabilita per le sentenze contumaciali.

732. La procedura nei giudizj interlocutori

in tutte le istanze della causa è sempre sommaria: dovrà anche nei giudizj di primo appello avanti la Rota osservarsi quella medesima procedura, che è stata stabilita per tutti i giudizj incidentali di prima istanza, non eccettuata la redazione delle sentenze, e l'obbligo nei Giudici di esprimerne i motivi in piè delle medesime.

733. Qualunque delle parti pendente l'esame della causa in appello creda di suo interesse nel corso del termine probatorio di seconda istanza di proporre qualche incidente non stato proposto, nè deciso in prima istanza, potrà farlo per mezzo di scrittura, che stia in luogo di domanda incidentale da esibirsi nella Cancelleria colla produzione dei documenti correlativi, e notificarsi nelle forme stabilite con citazione all'udienza della Rota per l'ammissione dell'incidente.

734. La Rota nel giorno, in cui cade la citazione, sentite le parti deciderà, se la domanda incidentale, di cui si tratta, sia, o non sia ammissibile; se questa decisione non porterà gravame irreparabile, questo decreto interlocutorio non sarà soggetto ad appello; ma se porterà gravame irreparabile nella definitiva, sarà ammesso l'appello dentro il termine di

giorni dieci, come sopra, ed il termine probatorie della causa nel merito continuerà a rimanere sospeso.

735. Ammesso l'incidente avrà luogo la procedura stabilita per i giudizj incidentali di prima istanza.

736. Qualunque sentenza interlocutoria della Rota sarà portata in appello avanti il Consiglio di Giustizia di Firenze, che deciderà sempre inappellabilmente, o revochi, o confermi la sentenza della Rota, che abbia incidentalmente pronunziata, come sopra, o in seconda, o in prima istanza.

737. L'appello contro la sentenza interlocutoria della Rota deve interporsi dentro il termine di giorni dieci dal dì del registro del rapporto della notificazione come sopra, e deve essere notificato, ed istruito secondo le regole degli appelli dalle sentenze interlocutorie.

TITOLO VI.

Del modo d'interporre, e dei modi, e termini di proseguire l'appello avanti la Rota.

738. L'appello s'interporrà mediante una scrittura da esibirsi nel Tribunale, che avrà proferita la sentenza, e questa scrittura con-

terrà il nome, cognome, professione, e domicilio dell'appellante, e dell'appellato, l'indicazione della sentenza, dalla quale si appella, del Tribunale che l'ha proferita, e di quello al quale si appella, senza necessità di riportare la sostanza della sentenza.

739. L'atto d'appello deve esser firmato dall'appellante, o dal Procuratore, che lo ha rappresentato nel giudizio di prima istanza, e se l'appellante, che non voglia valersi del Procuratore, ma voglia interporre l'appello da se stesso, non saprà scrivere, ne sarà presa nota sotto l'atto dal Cancelliere, o dal ministro del Tribunale di prima istanza, che deve apporre il suo visto coll'indicazione del giorno, e della parte, che l'esibisce.

740. Quest'atto di appello esibito nella Cancelleria del Tribunale, che ha proferita la sentenza appellata, deve essere in copia certificata dal Cancelliere notificato alla persona, o alla casa dell'appellato nelle forme prescritte.

741. L'appello è valido ancorchè sia stato errato nel giorno della sentenza, e nelle altre indicazioni, sempre che in equivalente forma resti dimostrata la verità, e l'applicazione dell'esposto.

742. L'appello interposto, e notificato nei

suddetti modi, e dentro il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza, produce senza bisogno di alcuna dichiarazione del Tribunale la sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, purchè la medesima non sia dichiarata eseguibile non ostante l'appello.

743. Può l'appellato citare avanti il Magistrato, o Giudice, che ha proferita la sentenza per sentire rigettare, o restringere l'interposto appello al solo effetto devolutivo, e l'appellante ha il diritto di appellarsi dalla sentenza di rejezione, o restrizione, sopra di che sarà pronunziato dal Tribunale di appello secondo la forma degli altri giudizj incidentali. (78)

744. L'appello può essere generale, o parziale, come viene dichiarato dall'appellante: in dubbio sarà reputato generale, nonostante però la parte, che avrà interposto appello generale, potrà in qualunque stato della causa restringerlo, portando a suo carico le spese cagionate dalla generalità del suo appello.

745. Deve l'appellante proseguire l'appello dentro il termine di quindici giorni dal dì della notificazione del medesimo, facendo citare l'appellato con un'atto rilasciato alla persona, o alla casa nelle forme prescritte a com-

parire nel termine di otto, o quindici giorni, secondo la distanza, avanti il Tribunale competente di appello: in quest'atto di citazione l'appellante nominerà il suo Procuratore. (79)

746. Deve l'appellato citato, come sopra, dentro il termine di otto, o quindici giorni secondo la distanza, nominare il suo Procuratore presso il Tribunale d'appello.

747. In seguito se si tratta di sentenza stata proferita, o dal Magistrato Supremo di Firenze, o da altro Tribunale sedente respettivamente o in Siena, o in Pisa, o in Arezzo, o in Grosseto, dove risiedono pure le respettive Rote di prime appellazioni, deve l'appellante dentro il termine di altri successivi quindici giorni dalla detta sua citazione esibire nella Cancelleria della Rota respettiva una scrittura contenente l'esposizione dei gravami, che sostiene esserli stati inferiti dalla sentenza appellata, ed unitamente a detta scrittura deve fare l'allegazione di tutti gli atti del giudizio di prima istanza, che non devono essere riprodotti nella Cancelleria della Rota, ma basterà, che siano dichiarati esistenti nella Cancelleria del Tribunale locale di prima istanza, e devono prodursi contemporaneamente tutti gli altri documenti non prodotti in prima istan-

za, che l'appellante crederà opportuni a giustificare i dedotti gravami. (80)

748. Questa scrittura, e produzione deve essere firmata dal Procuratore dell'appellante, e notificata nelle forme al Procuratore dell'appellato. E se l'appellato non avrà dentro il termine nominato Procuratore, la causa di appello soggiacerà in suo pregiudizio alla continuazione della procedura delle cause contumaciali.

749. Se si tratti di sentenze proferite dai Tribunali, e Giudici di prima istanza posti fuori del luogo di residenza delle respettive Rote, e Tribunali di appello, averà l'appellante il più lungo termine di un mese dal dì della citazione all'appellato, di cui si parla nell'articolo 745. ad esibire nella Cancelleria del Tribunale d'appello la scrittura d'esposizione di gravami, unitamente alla quale deve produrre la copia in forma autentica della sentenza appellata, e di tutto il processo di prima istanza.

750. Fatta che abbia l'appellante dentro i predetti respettivi termini la notificazione dell' interposto appello, la scrittura di esposizione di gravami, l'allegazione, e respettiva riproduzione della sentenza, e processo di prima

istanza, e la produzione dei nuovi documenti in appoggio ai dedotti gravami, e fatta che abbia l'appellato la nomina del suo Procuratore, tutto il successivo corso delle cause di seconda istanza fino alla prima udienza avanti la respettiva Rota, o Tribunale di appello, si regola con la medesima procedura delle cause di prima istanza, che si applica in tutti i rapporti.

751. Che se l'appello dentro il primo termine di dieci giorni non sarà stato notificato all'appellato, o la prosecuzione dell'appello non sarà stata fatta dentro il termine di quindici giorni successivi a quello della di lui notificazione, o se dentro il termine di altri quindici giorni dal dì della citazione prescritta dall' articolo 745., o respettivamente di un mese nelle cause decise dai Tribunali stabiliti fuori dei luoghi, ove risiedono le respettive Rote, l'appellante non avrà dedotti coll'opportuna scrittura i suoi gravami, nè allegati, o riprodotti tutti gli atti del giudizio di prima istanza, in tutti, e ciascuno dei predetti casi s'intenderà per disposizione della legge deserto l' appello, la sentenza dovrà eseguirsi ancorchè fosse stata appellata dentro giorni dieci, e l' appellante dovrà essere condannato in tutte le

spese, salvo il suo regresso contro il Procuratore, al quale fosse imputabile la deserzione dell'appello. (81)

752. Dopo la spirazione dei predetti respettivi termini è in dritto l'appellato di far dichiarare deserto l'appello dal Tribunale, che ha proferita la sentenza appellata, quando l'appello interposto non sia stato notificato dentro il termine, e dal Tribunale, al quale sia stato appellato, quando dopo notificato, e proseguito l'appello non abbia l'appellante dentro il successivo termine dedotti i gravami, e allegati, o riprodotti gli atti del giudizio di prima istanza.

753. Resterà però all'appellante non ostante la deserzione del suo appello, e l'esecuzione della sentenza il diritto di poter tornare di nuovo a riassumere l'appello al solo effetto devolutivo, sempre che non sia decorso l'intiero termine di sei mesi dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza, spirato il quale perentorio termine, si dovrà giudicare cessato il diritto a potere appellare, e l'ultima sentenza farà il suo passaggio in cosa giudicata.

754. Non possono in appello formarsi nuove domande, se non siano una conseguenza della domanda principale.

755. La reconvenzione non intentata in prima istanza si considera per nuova domanda, e non può proporsi nel giudizio d'appello: può solamente in appello opporsi la compensazione di dare, e avere liquido, ancorchè non fosse opposta in prima istanza.

756. Possono in appello opporsi le eccezioni perentorie, che non fossero state opposte in prima istanza, o che fossero state rigettate dal Tribunale, quantunque non fosse stato interposto appello da questa rejezione dentro il termine dei sei mesi.

757. Possono in appello intervenire tutte quelle persone, alle quali sia, o possa essere pregiudiciale la sentenza di prima istanza, purchè tale intervento non ponga in essere una nuova domanda, e non porti variazione allo stato della causa.

758. Pendente l'appello potrà l'appellato esercitare tutti gli atti diretti alla conservazione del proprio interesse, salvo all'appellante il ricorso al Tribunale di appello per farli moderare, o anche revocare.

TITOLO VII.

Della procedura nei giudizj di prime appellazioni avanti la Rota dalla prima udienza della causa nel merito fino alla pronunzia della sentenza.

759. Spirato il termine probatorio della seconda istanza, deve il Procuratore dell'appellante citare per la prima udienza del termine decisorio il Procuratore dell'appellato. Il ministro della Cancelleria annunzia le cause, che sono entrate nel termine decisorio: e qualora manchi la citazione, o la comparsa di tutti i Procuratori in quella prima udienza del termine decisorio, nella quale la causa deve essere indispensabilmente portata all' udienza della Rota, l'istanza viene dalla Rota medesima dichiarata deserta a tutto carico del Procuratore dell'appellante in tutto, e per tutto come è stato in questo rapporto prescritto nei giudizj di prima istanza.

760. La Rota destinerà a suo arbitrio il giorno della prima udienza per l'informazione della causa dentro quell'istesso corrente primo mese decisorio.

761. Nel giorno di detta prima udienza il

ministro della Cancelleria deve leggere l'intero tenore della sentenza proferita in prima istanza, e della quale pende l'appello: in seguito il Procuratore, o Procuratori degli appellanti leggono l'atto di appello, e la scrittura dei gravami: e successivamente il Procuratore, o Procuratori degli appellati leggono la loro scrittura di eccezioni all'appello medesimo.

762. Dopo questa lettura la Rota sentirà le informazioni dei Procuratori, o degli Avvocati delle parti secondo l'ordine regolare, e col metodo prescritto nei giudizj di prima istanza.

763. In seguito destinerà a suo arbitrio il il giorno della seconda udienza della causa sopra i dubbj, che saranno comunicati in scritto, con che la seconda udienza sia distante dalla prima per lo spazio di un mese. (82)

764. Dopo i primi otto giorni dovrà il Giudice relatore della causa aver depositato nella Cancelleria il disteso in carta dei ristretti motivi di dubbio per l'una, e per l'altra parte soscritto da tutti i Giudici, del quale verrà sollecitamente dalla Cancelleria medesima data copia a tutte le parti a loro richiesta. Nel termine rimanente dovranno i difensori compilare le loro risposte ai dubbj predetti, e

comunicarle nel modo, e tempo stabilito all' articolo 461.

765. Dal giorno della seconda udienza fino alla decisione della causa si applica ciò che è stato prescritto negli articoli 468. e segg.

TITOLO VIII.

Delle sentenze definitive nel merito delle cause di seconda istanza.

766. Le sentenze definitive avanti la Rota di prime appellazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i Giudici, e nel caso, che uno di essi fosse di voto contrario si soscriverà dissenziente.

767. I motivi delle sentenze proferite in giudizio ordinario sopra un merito, o superiore all'importare di lire duemila cento, o incerto, e non suscettibile di valutazione pecuniaria, non dovranno a differenza delle sentenze di prima istanza essere espressi in piè delle medesime. I Giudici dentro il termine di quindici giorni da quello della pronunzia saranno nell'obbligo di rimettere alla Cancelleria il motivo disteso dal relatore: se uno dei Giudici sarà stato di voto contrario, dovrà rimettere il suo voto separato: e se la scissura sarà

verificata nel Giudice relatore, il motivo dovrà rimettersi soscritto dai due Giudici stati concordi, e sarà disteso dal meno anziano.

768. Se poi la sentenza sarà proferita in giudizio sommario, o sopra un merito inferiore all'importare delle lire duemila cento, la sentenza dovrà esser motivata, come quelle di prima istanza.

769. I Procuratori delle parti dovranno depositare le narrative delle sentenze nella Cancelleria nelle forme, e modi, e sotto le comminazioni prescritte agli articoli 474. 475. 476.

770. I diritti, ai quali saranno soggetti la sentenza, e i motivi, dovranno essere pagati dalla parte più diligente per l'intiero, o da tutte le parti per la respettiva porzione nei modi, che verranno stabiliti da speciali regolamenti, come si è detto all'articolo 482.

771. La copia della sentenza della Rota dovrà dalla Cancelleria esser data alle parti, che la richiederanno in forma autentica quindici giorni dopo, che sarà stata proferita unitamente alla copia del motivo, e del voto di scissura, se avesse avuto luogo.

772. Nel rimanente si osserverà ciò, che è stato prescritto al Titolo XXIV, Parte I.

TITOLO IX.

Del termine, dopo il quale le sentenze della Rota saranno eseguibili.

773. Le sentenze definitive della Rota proferite in contradittorio, e confermatorie di quelle di prima istanza potranno eseguirsi, o in tutto, o nelle parti, nelle quali saranno conformi, tre giorni dopo la notificazione fattane alla persona, o alla casa del succumbente, se l' esecuzione non sarà stata per un termine più lungo sospesa nella sentenza medesima.

774. Le sentenze della Rota revocatorie, sempre chè non siano state legittimamente appellate, potranno eseguirsi dieci giorni dopo il registro del rapporto della notificazione statane fatta alla persona, o alla casa dell' ultimo dei succumbenti.

775. Le sentenze contumaciali, e le sentenze interlocutorie della Rota saranno eseguibili nella forma, e nei termini, che la procedura prescrive respettivamente nei giudizj contumaciali, e incidentali.

776. Per giustificare, che dalle sentenze appellabili della Rota non sia stato appellato dentro il termine di dieci giorni dal dì del re-

gistro del rapporto della notificazione, onde siasi fatto luogo a domandarne l'esecuzione, dovrà riportarsi dal Cancelliere un certificato, che dentro il termine legale dell'appello delle respettive sentenze secondo la loro natura non esiste presso la Cancelleria la produzione dell'atto di appello ordinato dalla legge.

TITOLO X.

Della procedura nei giudizj di seconde appellazioni avanti il Supremo Consiglio di Giustizia dall'atto di appello, o dal rescritto di ottenuta revisione fino alla pronunzia della decisione nel merito.

777. La procedura delle cause di terza istanza avanti il Consiglio di Giustizia in Firenze è uniforme a quella delle cause di seconda istanza avanti le Rote di prime appellazioni, eccettuati solamente gli appresso speciali provvedimenti. (83)

778. Il Consiglio di Giustizia decide sempre col voto, o di cinque Giudici, o di soli tre, qualora manchi, o ne sia impedito alcuno: e non può decidere col voto di quattro, o di soli due Giudici, ma nel caso di mancanza, o im-

pedimento di uno dei cinque Giudici, si astiene dal decidere un Giudice per turno, e decidendo gli altri tre, e nel caso possibile di mancanza, o impedimento di tre Giudici rimane sospeso il corso dell'istanza, finchè uno di essi non sia in grado di giudicare.

779. I dubbj del Consiglio di Giustizia da comunicarsi in scritto sono trasmessi alla Cancelleria colla firma del solo Presidente, o di quello solo, che in caso di suo impedimento, o mancanza ne abbia fatte le veci. Le sue sentenze sono proferite senza manifestazione del voto respettivo dei Giudici a pluralità di suffragio, e sòno sottoscritte dal solo Presidente, o dal più anziano Consigliere, che ne faccia le veci, lette, e pubblicate all'udienza dal ministro della Cancelleria in presenza di tutti i Giudici, e rilasciate in copia autentica dalla Cancelleria sotto firma del Presidente medesimo, e del Cancelliere.

780. Se si tratta di cause sommarie, o di merito inferiore alle lire duemila cento, le sentenze dovranno essere motivate, come quelle di prima, e di seconda istanza. Lo stesso avrà luogo per le sentenze interlocutorie. Se poi si tratta di cause ordinarie, che oltrepassino il merito delle lire duemila cento, non compre-

si i frutti scaduti dopo la mossa lite, e le spese dei precedenti giudizj, o che siano di merito incerto, e non suscettibili di valutazione pecuniaria, le sentenze non saranno motivate, ma il Consigliere relatore dentro il termine di giorni quindici deve rimettere alla Cancelleria il motivo della decisione del Consiglio, ancorchè esso sia stato nel contrario voto, nè vi è mai luogo a pubblicare voto separato di veruno dei Giudici.

781. Nel giorno della prima udienza di ciascuna causa il ministro di Cancelleria deve leggere una dopo l'altra nel loro intiero tenore le due sentenze, che sono state in prima, ed in seconda istanza proferite, e successivamente il rescritto di revisione dalle due conformi, se la causa sia portata avanti il Consiglio in grado di revisione. (84)

782. Il rescritto di revisione, che sia stato ottenuto da due sentenze conformi, deve essere notificato a tutti gli appellati dentro il termine di un mese, altrimenti il reclamante è decaduto dalla grazia.

783. Dal dì del registro del rapporto della notificazione del rescritto incomincia la procedura della causa di terza istanza, come nelle cause appellabili incomincia dal dì del registro

del rapporto della notificazione dell' atto di appello.

784. Le sentenze contumaciali del Consiglio di Giustizia, e le perenzioni delle istanze avanti il medesimo, quando sono divenute definitive, non ammettono reclamo ulteriore.

785. Le decisioni del Consiglio di Giustizia, o interlocutorie, o definitive non sono soggette a reclamo ordinario, nè all' opposizione della nullità per qualsivoglia titolo.

786. Le sentenze definitive del Consiglio di Giustizia saranno notificate alle parti succumbenti in copia intiera nelle forme ordinarie, e saranno eseguibili tre giorni dopo la detta notificazione.

787. Nel solo caso, che il succumbente in terza istanza avanti il Consiglio di Giustizia ritrovi dopo la proferita sentenza un nuovo documento, o documenti, che possono sostanzialmente influire nel merito della causa stata decisa. potrà sotto le forme; e condizioni, che saranno dichiarate in appresso, tornare avanti il medesimo Consiglio di Giustizia per fare giudicare prima della sua nuova ammissione a causa, e successivamente del merito di detti nuovi prodotti documenti, senza che per altro questa sua nuova comparsa possa in verun ca-

so sospendere l'esecuzione della sentenza emanata in terza istanza. (85)

788. Per l'intento di essere nuovamente ammesso a causa sopra documenti non mai dedotti nel corso dei tre giudizj conviene, che il reclamatore per gli atti della Cancelleria notifichi nelle forme prescritte la domanda al suo avversario colla produzione di detti nuovi documenti.

789. Questa causa deve essere portata all' udienza del consiglio con la procedura, e metodo delle cause incidentali; il Consiglio sentite le parti all' udienza deve decidere interlocutoriamente, e inappellabilmente, se i nuovi documenti siano tali, che rendano meritevole l'attore di essere ammesso al nuovo esame della causa. Se l'istanza dell'attore sarà rigettata, la decisione inappellabile del Consiglio terminerà la questione: se all'incontro l'istanza sarà ammessa, in tal caso la causa riassumerà il suo corso, e dovrà tornarsi a decidere dal Consiglio nel merito sopra i nuovi documenti colle forme ordinarie.

790. Riassunto in tal caso l'esame della causa nel merito, o il Consiglio decida per la revoca, o per la conferma della proferita sentenza, decide sempre inappellabilmente.

791. Non potrà essere ammesso il litigante rimasto succumbente in terza istanza al nuovo esame della causa, se non che verificato il concorso dalle appresso circostanze.

1.° Che il documento, o documenti nuovi investano direttamente l'azione rigettata dalla rejudicata tra le medesime persone, o aventi causa da esse, e non riguardino l'interesse di terzi non intervenuti nel giudizio terminato.

2.° Che siano documenti non semplicemente capaci ad eccitare un dubbio, ma bensì sufficienti unitamente all'antico processo della causa a determinare una resoluzione opposta alla rejudicata.

3.° Che questi documenti siano stati dedotti in giudizio prima della spirazione di sei mesi dal dì, in cui il reclamante dichiarerà di averli ritrovati, o dal dì, in cui l'appellato provasse che ne aveva la scienza, o fosse stato in grado di esibirli.

792. Dopo il termine di cinque anni dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza del Consiglio di giustizia non sarà più ammesso reclamo del succumbente per il titolo di nuovi documenti, abbia avuta, o nò la scienza dell'esistenza dei medesimi, sia, o nò stato in grado di recuperarli e di esibirli.

PARTE QUARTA

DELLE ESECUZIONI REALI E PERSONALI.

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali.

793. Le sentenze dei Tribunali Toscani passate in cosa giudicata, i publici istrumenti rogati dai Notari Toscani, e gli altri documenti, che sianò equiparati al pubblico istrumento sono i soli atti, che abbiano nel Gran-Ducato l'esecuzione parata, quando sono ri-vestiti della forma prescritta dalla legge, senza pregiudizio dei documenti commerciali.

794. Le sentenze proferite dai Tribunali esteri, i pubblici istrumenti rogati dai Notari esteri, ed in paese estero non hanno in Toscana l'esecuzione parata, salve le contrarie dispósizioni delle leggi politiche, e dei trattati: possono soltanto questi atti esser prodotti in giudizio come mezzi di prova, previa la licenza da ottenersi nelle forme stabilite dalla legge. (86)

795. Non si potrà procedere a veruna ese-

cuzione, se non che per un credito liquido, e scaduto.

796. Se dopo commesso il gravamento di mobili, o semoventi sopravvenga un terzo a dedurre di esserne il proprietario, o il condomino, dovrà sospendersi l' esecuzione, finchè non sia giudicato, o non sia stata fatta la divisione.

797. Non può commettersi veruna esecuzione sopra beni, che il debitore possieda in comune, e indivisi con un terzo, che non sia correo del debito, se prima il creditore non abbia intentato il giudizio di divisione, al quale gli sarà permesso di assistere fino al suo termine.

798. Il creditore di un defunto, allorchè abbia una sentenza, o un pubblico istrumento a suo favore, può agire esecutivamente contro i beni ereditarj senz'obbligo di aspettare, che sia decorso il termine a deliberare.

799. Le carte ritrovate nel domicilio del debitore all'occasione del gravamento dei mobili non possono mai essere gravate: se però vi saranno carte, che possano interessare il creditore ne potrà domandare, e ottenere l'inventario, e il deposito.

800. Nell'attuale sistema ipotecario, il Re-

gio Magistrato Supremo di Firenze, gli Auditori del Governo in Siena, e in Pisa, il Magistrato Civile, e Consolare in Livorno, e i Commissarj Regj in Arezzo, in Pistoja, e in Pontremoli saranno i soli Tribunali competenti per l'esecuzioni sopra i beni immobili, e per conoscere di tutte le dispute, che potranno insorgere per causa ed occasione delle esecuzioni medesime fino alla loro intiera consumazione. (87)

801. Saranno perciò di privativa giurisdizione del Magistrato Supremo di Firenze tutte le esecuzioni sopra gli immobili posti nel circondario della Rota di primo appello di Firenze, ad eccezione di quelle sopra gli immobili situati nel territorio compreso nella giurisdizione criminale del Commissario Regio di Pistoja, e dei Vicarj di Pescia, e della Montagna di Pistoja, o San Marcello, che apparterranno al predetto Commissario Regio della stessa Città di Pistoja.

802. Saranno di privativa giurisdizione del Tribunale dell'Auditore del Governo di Siena tutte le esecuzioni sopra i beni immobili posti nel circondario della Rota di primo appello di Siena.

803. Saranno parimente di privativa com-

petenza del Tribunale dell' Auditore del Governo di Pisa tutte le esecuzioni sopra gli immobili posti nel circondario della Rota di primo appello di Pisa, ad eccezione di quelle sopra gli immobili posti nel circondario della giurisdizione criminale dell' Auditore del Governo di Livorno, che apparterranno al Magistrato Civile, e Consolare di detta Città, e ad eccezione di quelle sopra gli immobili situati nel territorio della giurisdizione criminale del Commissario Regio di Pontremoli, e dei Vicarj di Bagnone, e di Fivizzano, che apparterranno al Commissario Regio predetto.

804. Saranno di privativa competenza del Commissario Regio di Grosseto tutte le esecuzioni sopra i beni immobili situati nella provincia inferiore di Siena.

TITOLO II.

Della esecuzione sopra i mobili.

805. Ogni esecuzione sopra i mobili sarà preceduta da un precetto, e questo conterrà l' assegnazione al debitore di un termine di giorni tre ad aver pagato il suo debito, l'indicazione dell' atto, in forza del quale si procede, e l'elezione del domicilio, se il creditore non

è domiciliato nel luogo di residenza del Tribunale, nella cui giurisdizione si vuol fare l' esecuzione. (88)

806. All'esecuzione non potrà precedersi senza nuova verbale istanza del creditore, a meno che il creditore medesimo non abbia dichiarato nell'atto di commettere il precetto, che intende di precettare, e gravare il debitore immediatamente spirato il termine, che gli viene assegnato a pagare; e neppure sarà luogo a tale esecuzione, se il debitore avrà nel termine medesimo contradetto, e fatta opposizione, nel qual caso si contesterà il giudizio sommario avanti il Tribunale, che ha trasmesso il precetto per attenderne la decisione, dall' esito della quale dependerà il sistema da tenersi per gli ulteriori atti, se vi sarà luogo. (89)

807. Se il creditore non proseguirà gli atti contro il debitore per un lasso di sei mesi dopo il precetto non potrà procederli contro con l'esecuzione reale, se prima non rinnoverà il precetto a pagare.

808. Allorchè il cursore abbia ricevuto dal Tribunale l'ordine del gravamento dovrà eseguire il medesimo in presenza di due testimonj, che abbiano compita l'età maggiore. Se il debitore non resisterà al cursore, che gli no-

tifica l'ordine di doverlo gravare, procederà in presenza degli stessi testimonj e prender nota degli oggetti gravati, ne farà in dettaglio il dovuto rapporto al Tribunale committente, e trasporterà il pegno al pubblico depositario, riportandone l'opportuna ricevuta.

809. Se le robe gravate non saranno di facile trasporto verranno dal cursore, o dai secondi esecutori date in custodia ad un idoneo sequestrario, da cui per loro cautela se ne farà la confessione nell'ordine di già eseguito per renderne conto ad ogni mandato. In seguito di che dagli esecutori predetti ne sarà fatto il rapporto al Tribunale, che ha commessa l'esecuzione. (90)

810. Se il debitore denegherà al cursore la consegna del pegno, e la libertà di gravare, ne farà questi egualmente il rapporto al Tribunale, da cui sempre ad istanza del creditore, sarà passato l'ordine di gravamento ai secondi esecutori, che procederanno all'esecuzione reale sul referto di pegno negato.

811. Se il cursore farà il rapporto al Tribunale di non aver potuto procedere all'esecuzione per mancanza di effetti mobili, sarà egualmente in facoltà del creditore di esperimentare la predetta esecuzione per mezzo dei

secondi esecutori, onde meglio assicurarsi se vi sia, o nò da gravare. E nel caso, che i secondi esecutori trovino da gravare in oggetti non sopravvenuti, le spese di questa seconda esecuzione anderanno a carico del cursore, il quale dovrà rimanere inoltre sospeso dal suo impiego ad arbitrio, qualora sia giustificato contro di esso un concorso di dolo.

812. Gli esecutori prenderanno un pegno tale, che equivalga al debito, e alle spese della esecuzione, e se il pegno non basterà al pagamento del debito saranno tenuti senza potere esigere altra mercede a rifinire l'esecuzione senza altro precetto, quando non abbiano asserito nel loro rapporto di non' aver trovato altro da gravare.

813. Se gli esecutori asporteranno il pegno al pubblico depositario, le spese della esecuzione saranno anticipate dal creditore per rivalersene sul prezzo del pegno venduto che sia, e se gli oggetti gravati resteranno nelle mani di un confessionario di pegno le spese dovranno pagarsi dal debitore.

814. Qualora il cursore, o altro esecutore non possa eseguire il gravamento, o attesa l' inibitoria della moglie del debitore medesimo per assicurazione dei suoi diritti, e crediti do-

tali, o per altri simili impedimenti da giustificarsi al cursore nell'atto dell'esecuzione, ne farà il suo rapporto per attenderne gli ordini del Tribunale dietro sempre le istanze, che verranno fatte dal creditore.

815. Qualora poi il debitore offerisca al cursore un confessionario di pegno, che non potrà riceversi, se il debito non ecceda le lire venti, e che la persona offerta in tal qualità sia riconosciuta dal cursore idonea, e capace di corrispondere al creditore col pagamento della somma domandata, e spese, lo dovrà ricevere, e farne al Tribunale il solito conveniente rapporto, in cui il confessionario apporrà la sua firma avanti lo stesso Tribunale, e se non saprà scrivere se ne farà menzione, nominando i testimonj, dei quali si è prevalso il cursore nell'atto dell'esecuzione.

816. Qualora poi questo confessionario di pegno dentro il termine di giorni quindici, o non rimetta al Tribunale il pegno ricevuto dal debitore, o non paghi la somma, per cui è stata fatta l'esecuzione, e le spese, dovrà essere intimato dal creditore medesimo a rimettere questo pegno dentro un nuovo termine non maggiore di tre giorni; e se in questo termine, o non rimette il pegno, o non paga, sarà in

facoltà del creditore di farlo gravare, e in defetto catturare. Dovrà per altro il cursore nell' occasione di ricevere, di accettare un confessionario di pegno descrivere esattamente capo per capo gli effetti, che esistono alla disposizione del confessionario, perchè nel caso di nuova esecuzione contro lo stesso debitore possa riconoscersi, quali siano in sostanza gli effetti antecedentemente gravati.

817. Non sarà lecito però di ricevere confessionarj di pegno nell'esecuzione fatta contro i medesimi confessionarj, e sequestrarj, che dopo le giuridiche intimazioni non rimettano il pegno, o la roba sequestrata.

818. Se il debitore, o sua moglie, o qualunque altra persona crederà di dover fare delle proteste contro i detti atti, potrà farle, ed esibirle d'avanti il Tribunale, che ha commessa l'esecuzione. (91)

819. Se la contumacia del debitore al pagamento della somma domandata sarà tale, che il creditore per esser sodisfatto del suo credito deva procedere alla vendita del pegno effettivamente gravato, o rimesso dal confessionario del pegno medesimo, si procederà nel modo, che appresso:

820. Sarà dal cursore verbalmente intimato

per suo uffizio il depositario a trasportare gli oggetti gravati in quel giorno, in quell'ora, e in quel luogo, che il Tribunale avrà destinato per procedere alla vendita, giorno, ora, e luogo, che dovranno esser notificati al pubblico per mezzo di editti da farsi affigere dal cursore alla porta esterna del Tribunale tre giorni avanti a quello stabilito per la vendita.

821. Prima però, che questa vendita abbia effetto, si praticherà l'equitativo temperamento d'invitare il debitore a redimere il pegno coll'effettivo pagamento di sorte, e spese. (92)

822. Quest'invito consisterà in un precetto, che gli notifichi il giorno, l'ora, e il luogo, che sopra, regolandone il corso, e la trasmissione in modo, che possa produrre l'effetto, per cui gli viene trasmesso.

823. Venuto il giorno della vendita senza essere stato questo pegno recuperato, e trasportato che sarà al luogo destinato dal Tribunale l'attuario riscontrerà capo per capo gli oggetti da vendersi, e trovando, che corrispondono esattamente a quelli indicati dal cursore nel suo rapporto, farà procedere alla stima dei medesimi per mezzo dei pubblici stimatori, e sopra questa stima li farà esporre all'incanto per mezzo del cursore a suono di

tromba, ed alla maggiore frequenza del popolo, e li rilascerà tanto unitamente, che separatamente al maggiore offerente.

824. Per ottenere l'intento di questa maggior frequenza di popolo, il Tribunale destinerà per l'incanto quel giorno, in cui cada il mercato, e in quelle giurisdizioni, ove il mercato non ha luogo, si supplirà con moltiplicare i pubblici inviti facendoli affiggere anche nei borghi, e luoghi più popolati della giurisdizione, e alla porta esterna delle parrocchie viciniori all'abitazione del debitore.

825. Al momento della liberazione passeranno nel dominio del liberatario gli oggetti venduti, e il Tribunale disporrà del prezzo di detta vendita nel modo, e forma, che sarà di ragione, prelevate le spese.

826. Accadendo, che sopra la detta stima non si trovino oblatori, gli oggetti da vendersi saranno nuovamente posti all'incanto; reiterati i pubblici editti per altro giorno, ed ora certa, col ribasso del cinque per cento.

827. Se neppure sopra questo ribasso avesse effetto la vendita, si passerà ad aggiudicare gli effetti gravati al creditore sul ribasso del dieci per cento, con facoltà al medesimo di sperimentare nuova esecuzione contro il suo

debitore senza precedente precetto; qualora il resultato della vendita, o della aggiudicazione non importi la totalità del suo credito, e spese.

828. Qualora poi accada, che il compratore ritardi, e non paghi nell'atto della liberazione la somma, per cui gli furono rilasciati i detti oggetti, in questo caso si procederà a diligenza del creditore ad esporli nuovamente all'incanto a tutto suo rischio, danni, e spese, previo un termine di giorni tre ad aver rimesso nelle mani del pubblico depositario l'intiero prezzo della vendita, del qual prezzo sarà parimente disposto dal Tribunale nel modo, e forma, che di ragione.

829. Sarà proibito espressamente tanto al cursore, quanto ai secondi esecutori per debito di qualsivoglia natura, e neppure per interesse dello Stato, di gravare in bestie da lavoro, ferramenti, e altri arnesi rusticali necessarj per l'agricoltura, e neppure in qualsivoglia capo di robe, che servano direttamente all'uso di quella professione, che esercita il debitore, e che siano necessarie alle sue personali occupazioni. (93)

830. Similmente gli sarà proibito gravare in letti, o panni sì da letto, che da vestiario, quando non siano superiori al bisogno della fa-

miglia, che convive col debitore, gli equipaggi dei militari, le macchine, ed istrumenti, che servono alla pratica, ed all'esercizio delle scienze, e delle arti liberali, eccettuati per altro i crediti, che resultano da alimenti somministrati alla parte gravata, o da somme dovute alle persone, che hanno fabbricati, o venduti i detti oggetti, e a chi le ha somministrate per comprare, fabbricare, o restaurare i medesimi, o da pigione dello stabile abitato dal debitore.

831. Il cursore non potrà per l'effetto della esecuzione entrare nella casa del debitore, quando le porte siano chiuse senza l'ordine in scritto del Tribunale.

832. Trattandosi di una casa, che si appigioni a quartieri per l'effetto, di cui nell'articolo precedente, dovrà considerarsi come porta quella, che introduce nel quartiere del debitore, e non quella, che mette nell'intiero casamento.

833. Nessuna esecuzione potrà farsi in tempo di notte, cioè dal tramontare fino alla levata del sole, alla pena di scudi dieci per il cursore, o per quello degli esecutori, che abbia contravvenuto da applicarsi allo spedale viciniore, nullità d'atto, e reintregazione di

tutti i danni, e spese cagionate al dannificato, e sospensione dall'impiego ad arbitrio.

834. Se fra gli oggetti gravati si trovassero mercanzie, e cose fungibili saranno pesate, e misurate, come dovranno essere esattamente descritti, pesati, o misurati tutti gli altri effetti gravati secondo la loro qualità, o natura.

835. Qualora si tratti di semoventi sarà cura del Tribunale di sollecitarne la vendita nella forma prescritta per i mobili.

836. Se alcuno asserirà esser suo proprio il pegno gravato a un tal debitore, e lo giustificherà concludentemente se gli dovrà restituire, purchè paghi le spese della esecuzione, se non sono ancora pagate, per rivalersene contro il debitore.

837. Se non sarà dal debitore dopo il ricevuto precetto notificata al creditore l'inibitoria, o altro legale impedimento, per cui non possa procedersi all'esecuzione, o non ne sarà fatto registro nel Tribunale del luogo, ove sono situati i beni del debitore, le spese dell' esecuzione dovranno pagarsi dal debitore non opponente.

838. Se alcuno domanderà prelazione sul pegno gravato; si amministrerà la giustizia alle tre parti interessate.

839. Dopo la sentenza di conferma di gravamento si venderanno gli oggetti gravati colle forme di sopra prescritte, ed in caso di effettuata vendita cesseranno tutti i privilegj degli altri creditori, e gli oggetti venduti passeranno nella libera disposizione del compratore: se poi verranno aggiudicati al creditore gravante passeranno nella sua libera disposizione solamente otto giorni dopo la dichiarata aggiudicazione.

840. Resteranno però preservati ai terzi, ed alla moglie del debitore per i suoi crediti dotali i loro diritti fino che dal Tribunale non sarà stato definitivamente decretato sopra il prezzo.

TITOLO III.

Del pignoramento a favore del locatore sopra i mobili, e frutti esistenti nelle case, e fabbriche, e sopra i terreni locati.

841. Il proprietario di fondi rustici, o urbabani può per il credito di pigioni, o affitti scaduti pignorare senza precedente precetto i mobili, effetti, e frutti esistenti nelle case, fabbriche, e terreni locati, ancorchè appartenen-

ti ad altri, che al conduttore, salva a quelli, che ne fossero i proprietarj, la facoltà di domandare la remozione, o reduzione del pignoramento per i mobili, che ad essi spettino, e che la legge non sottoponga al privilegio stabilito a favore del locatore. (94)

842. Quello, che pretendesse di esser proprietario di tutti, o parte dei mobili oppignorati dovrà comparire a dedurre le prove della sua proprietà avanti il Tribunale locale, citati all' udienza per un giorno certo il creditore pignorante, e il debitore gravato, e in seguito si procederà fino alla sentenza colle regole stabilite per altri giudizj sommarj.

843. Se si tratti di affittò verbale il locatore dovrà adire il Tribunale, e ottenere il decreto d'ordine di pignoramento, che sarà proferito sulla semplice istanza, e senz'obbligo di citazione.

844. La vendita degli oggetti pignorati non potrà eseguirsi, se non previa la sentenza di conferma del pignoramento.

845. Questa sentenza dovrà proferirsi sommariamente citato il debitore alla prima udienza, e sarà quindi notificata al sequestrario, e al debitore medesimo, quando sia contumace.

846. Nella vendita si osserveranno le forma-

lità prescritte al titolo della esecuzione sopra i mobili.

847. Il locatore esercita sul prezzo ricavato dalla vendita delle cose pignorate il privilegio accordatogli dalla legge.

TITOLO IV.

Del giudizio di Salviano, o sia dell' esecuzione reale sopra i beni immobili.

848. Qualunque creditore munito d'ipoteca generale, o speciale sopra gli immobili del suo debitore potrà procedere contro i beni, che sono obbligati al pagamento del di lui credito. (95)

849. Se il credito è munito d'ipoteca generale sarà nell'arbitrio del creditore di pulsare il fondo, che più gli piaccia; ma se il credito è rivestito soltanto d'ipoteca speciale, dovrà l'esecuzione dirigersi contro il fondo, o fondi specialmente ipotecati.

850. Quando il credito resulta da un privato documento, il creditore dovrà domandare l'immissione in possesso dei beni, che gli sono ipotecati per potere, o colla percezione dei frutti, o colla vendita da farsene, essere sod-

disfatto, e pagato del suo credito di sorte, interessi, e spese.

851. Il creditore farà la sua domanda d'immissione *in Salviano* al doppio oggetto della dichiarazione del credito, e della immissione in possesso.

852. Questa domanda, oltre le formalità tutte richieste per le domande, dovrà contenere la sommaria descrizione dei fondi, sui quali vien domandata l'immissione, la quale circoscriva in modo i fondi stessi da poterli sempre contradistinguere, e dovrà essere accompagnata dalla produzione della fede estimale, che giustifichi il possesso di questi fondi nel debitore. Essa sarà notificata nel modo prescritto per le domande.

853. Quando non sia contrastato il titolo del credito si procederà col sistema dei giudizj sommarj; se il titolo del credito sarà contrastato si procederà colle regole dei giudizj ordinarj.

854. Quando il credito resulta da un pubblico istrumento, o da un atto equipollente, che sia rivestito di generale ipoteca, o da sentenza in stato di legittima esecuzione, che non contenga la menzione speciale dei beni, sopra i quali cade l'ipoteca, dovrà nonostante il cre-

ditore fare la domanda d'immissione in possesso nel modo sopraindicato, ma dovrà esser questa trattata, e decisa col metodo dei giudizj sommarj.

855. Se il creditore ipotecario ritroverà, che il fondo, o fondi muniti d'ipoteca sono stati dopo il creato credito distratti, e si posseggono da uno, o più terzi possessori, volendo conseguire il suo credito colla percezione delle rendite, o colla vendita dei fondi, dovrà dirigersi contro questi per via di domanda d'immissione in Salviano.

856. In questo caso per altro dovrà il creditore fare la domanda non tanto contro il debitore, quanto ancora contro il terzo, o terzi possessori, e la sentenza dovrà contenere la dichiarazione relativa tanto all'ipoteca sul fondo, quanto alla domandata immissione.

857. Il terzo possessore intimato potrà ottenere la sospensione delle melestie contro il proprio fondo, subito che dimostrerà, che il creditore può essere sodisfatto da altri fondi rimasti nel possesso del debitore, che non siano però intrigati, ma di libera, e non contrastabile escussione. (96)

858. La sentenza, che dichiara il credito dovrà nel tempo stesso dichiarare anche sulla domandata immissione in possesso.

859. La sentenza, che contiene queste dichiarazioni sarà suscettibile d'appello.

860. Se il credito nascerà da un pubblico istrumento, o da atto equivalente, o da sentenza passata in cosa giudicata, o non sarà stato contrastato dal debitore, la sentenza sarà eseguibile nonostante appello, e senza cauzione.

861. Ottenuta che sia la sentenza, e passata in stato di legittima esecuzione, il creditore potrà per atto di precetto, e col mezzo di cursore intimare il suo debitore a fargli il pagamento del credito canonizzato dalla sentenza nel termine di un mese decorrendo dal dì della fatta intimazione, e quest'atto dovrà essere rivestito di tutte le forme, che siano abili a fare riconoscere il credito, l'ammontare del medesimo, la sentenza, dalla quale emana, la dichiarazione, e l'intimazione al debitore di fare il pagamento nel termine del mese.

862. Se la sentenza non sarà stata precedentemente notificata dovrà farsene la notificazione insieme col precetto.

863. Quando il credito emani da un atto autentico contenente l'ipoteca speciale sopra certi determinati fondi, allora non vi sarà bisogno di domandare, e di ottenere l'immissio-

ne in possesso, ma il creditore procederà immediatamente al precetto preliminare di sopra descritto.

864. In questo caso per altro dovrà insieme con il precetto darsi copia conforme dell' atto autentico, dal quale il credito deriva.

865. In qualunque caso se il debitore opporrà contro il trasmesso precetto qualche eccezione, dovrà esser questa giudicata, e decisa sommariamente.

866. L'opposizione dovrà esser giudicata dal Tribunale, dal quale fu emanata la sentenza, se il precetto sarà stato fatto in esecuzione della medesima, e in defetto di sentenza dal Tribunale competente secondo le regole stabilite nel titolo delle domande.

867. La stessa regola avrà luogo per tutti gli atti successivi fino alla vendita del fondo inclusive.

868. Spirato il termine ingiunto col precetto il creditore avrà diritto di entrare al possesso del fondo per sfruttarlo, ed amministrarlo per proprio conto.

869. Potrà quindi col mezzo di un Notaro farsi immettere nel reale, e corporale possesso del fondo, o fondi a suo favore ipotecati.

870. L'atto redatto dal Notaro dovrà conte-

nere, oltre gli altri requisiti, l'enunciazione del titolo, dal quale procede il credito, e la sentenza nei casi, nei quali è richiesta, che lo ha dichiarato, la natura dei fondi, dei quali si prende il possesso, e la generica indicazione delle qualità delle raccolte pendenti sul suolo.

871. Quando il credito sia tale, che colle rendite di due anni il creditore non possa rimborsarsi del capitale, interessi, e spese, potrà il creditore, se così gli piaccia, promuovere l'istanza della vendita del fondo, o fondi ipotecati. (97)

872. Esso farà la domanda della vendita del fondo colle regole prescritte per le domande; e siccome a questa vendita non può devenirsi, se non col mezzo della stima, così la domanda dovrà contenere anche l'istanza per l'elezione del perito, e la nomina del perito eletto per la parte dell'istante.

873. Quando venga contrastata la vendita, la contestazione darà luogo alla discussione, e decisione colle regole prescritte per tutti gli altri incidenti.

874. Quando non sia posta in controversia la vendita dovrà procedersi all'elezione dei periti nel modo stesso, che è stato generalmente indicato nel titolo delle perizie.

875. La sentenza, che approverà la perizia conterrà anche l'ordine della vendita per mezzo delle subaste. (98)

876. I fondi saranno venduti al pubblico incanto nel modo, che sarà dichiarato al titolo delle subaste.

877. Il creditore, che ha ottenuta la sentenza d'ordine di vendita dovrà notificarla nelle forme prescritte al debitore, o debitori, o possessori dei fondi: e subito che avrà determinato per mezzo del Cancelliere del Tribunale il giorno del primo incanto, dovrà notificare a tutti i creditori inscritti al domicilio eletto nelle loro inscrizioni la parte deliberativa della sentenza, che ha riportata, ed intimarli per mezzo di cursore individualmente a comparire, se vogliono, nel giorno, ed ora destinata alla Cancelleria del Tribunale, dove si eseguirà la vendita.

878. La citazione una volta fatta ai creditori inscritti basterà a renderli scienti del corso di tutti gl' incanti successivi fino alla loro consumazione.

879. Il creditore nell'atto di determinare col Cancelliere il giorno del primo incanto dovrà esibire nella Cancelleria la nota delle condizioni, colle quali dovrà essere eseguita la vendita.

880. Questa sarà firmata dal Procuratore del creditore, e verrà sommariamente riportata nelle cartelle d'incanto.

881. Se il fondo, o fondi rimarranno nel corso degli incanti alienati, il liberatario dovrà fare la sua dichiarazione in Cancelleria per mezzo di un atto da esso firmato da redigersi dal Cancelliere, e dovrà nominare un Procuratore legale, al quale possono essere diretti gli atti successivi occorrenti fino alla sodisfazione totale del debito del prezzo.

882. Il liberatario, il creditore, ed anche il debitore, e così anche il più diligente tra loro dovranno con semplice atto di citazione, dopo spirato il termine di giorni dieci, intimare all' udienza per fare approvare la seguita vendita.

883. Dopo tale approvazione sarà proceduto alla distribuzione del prezzo nel modo, che verrà dichiarato al titolo della graduatoria tra i creditori.

884. Se poi il fondo, o fondi, o una parte di essi rimarrà invenduta, in tal caso dovrà procedersi alla aggiudicazione al creditore.

885. Sarà in arbitrio del creditore di domandare questa aggiudicazione sul prezzo della prima stima ridotta da tutti li sbassi, o di domandare nuova stima, e nuovi incanti. (99)

886. Nel caso, che il creditore abbia domandata una nuova stima, dovrà essere nominato un solo perito dal Tribunale per uffizio, che non potrà variarsi senza giusta causa, ed in caso di suo rifiuto dovrà il Tribunale procedere a surrogarne un'altro sempre per suo uffizio.

887. Il Tribunale nell'atto di approvare la seconda stima dovrà ordinare sopra quella la vendita.

888. Il decreto di approvazione di questa seconda stima sarà notificato alle persone mentovate nell'articolo 877., e colle regole fissate nel caso di vendita sulla prima stima.

889. Gli incanti saranno fatti secondo il sistema prescritto per le subaste.

890. Se sul prezzo di seconda stima non si troveranno oblatori, sarà proceduto ad un secondo incanto sul prezzo resultante da detta seconda stima colla deduzione dal medesimo di un cinque per cento.

891. Se neppure sopra questo prezzo così ridotto si troverà acquirente, il creditore rimarrà di pieno diritto aggiudicatario del fondo.

892. Se la seconda stima fosse superiore alla prima ridotta dagli sbassi, sarà in facoltà del creditore aggiudicatario l'eleggere il prez-

zo della prima stima ridotto dagli sbassi a preferenza di quello della seconda stima, che sarebbe superiore.

893. I creditori anteriori stati citati, come sopra, e non comparsi, si dovranno avere per consenzienti all'aggiudicazione in favore di detto creditore posteriore istante, il quale acquisterà il fondo affatto libero dalle molestie, e dalle ipoteche dei suddetti creditori anteriori. Se poi compariranno a dedurre il loro diritto anteriore, potranno essere preferiti nell' aggiudicazione. (100)

894. Quando per l'ordine fissato colla graduatoria si è fatto luogo al pagamento del prezzo, se il liberatario non adempirà agli oneri della liberazione, i fondi liberati saranno nuovamente esposti all'asta a tutti di lui danni, e spese.

895. A quest'effetto, o il creditore, o il debitore, o l'uno, o l'altro insieme faranno una scrittura, nella quale sarà narrato l'inadempimento del liberatario agli oneri della liberazione, e verrà chiesto, che i fondi venduti siano di nuovo esposti all'incanto a tutti danni, e spese del liberatario, decorso il termine, che gli sarà assegnato.

896. Questa scrittura verrà notificata alle

parti interessate, ed in loro vece ai loro Procuratori, quando sono stati nominati, e saranno citate all'udienza per sentire ordinare la nuova vendita.

897. Il Tribunale ordinerà la nuova vendita del fondo, o fondi sul prezzo, per il quale restarono liberati, ed a tutti danni, e spese dell' aggiudicatario.

898. Se il fondo non ostante l'esperimento della subasta rimarrà invenduto, il liberatario sarà responsabile anche sotto arresto personale di tutti i danni, e spese, a cui avrà dato luogo l'inadempimento delle condizioni, che erano a suo carico.

899. Potrà nonostante il liberatario, tanto prima che accada l' incanto per la nuova vendita, quanto dopo l'esperimento dell' asta, se il fondo, o fondi rimangono invenduti, esimersi dal rifondere i danni della ordinata, e non seguita nuova vendita, sempreché giustifichi di avere adempito alle condizioni della liberazione, e refuse le spese, o sempre che depositi il prezzo della liberazione, ed una somma, che possa essere corrispondente alle spese cagionate, ed ai frutti del prezzo non pagato.

900. Il liberatario, contro il quale è stato proceduto per difetto di adempimento potrà

essere citato in liquidazione di danni, seguita, o non seguita la nuova vendita, quando non abbia nel modo surriferito purgata la mora.

901. Il creditore, o il debitore potranno reciprocamente, o unitamente ancora, fare una scrittura d'istanza, nella quale sarà narrato l'importare delle spese, e dei danni, e domandata la liquidazione.

902. Insieme con la scrittura sarà esibita la nota dettagliata dei danni; e tanto l'una, quanto l'altra verranno dall'istante, o istanti notificate alle parti interessate colla opportuna citazione.

903. Dopo che il Tribunale avrà proferita in via sommaria la sentenza di liquidazione di danni, interessi, e spese contro il liberatario moroso, che avrà data causa alla nuova vendita, il liberatario rimarrà decaduto dal diritto di purgare la sua mora sul fondo rimasto tuttora invenduto, ancorchè fosse pronto a sodisfare alle condizioni della liberazione.

904. L'istanze per la nuova vendita, e quelle per la liquidazione dei danni, interessi, e spese dovranno essere giudicate dal Tribunale, dal quale fu decretata la vendita.

TITOLO V.

Delle obbligazioni del possessore salvianista.

905. Il possessore salvianista potrà essere al termine di ciascun'anno intimato dal suo debitore, e proprietario del fondo al rendimento dei conti, e reciprocamente potrà esibire annualmente il rendimento di conti di detta amministrazione. (101)

906. La domanda dovrà esser fatta avanti il Tribunale, che ha accordata l'immissione in possesso, e sarà giudicata in via sommaria.

907. Il salvianista esibirà il conto, e in appoggio di esso i libri dei saldi, se si tratterà di fondo rustico, le scritte di locazione, se si tratterà di fondo urbano.

908. Nel caso che il salvianista abbia approfittato del fondo urbano per uso proprio potrà eleggersi un perito per la stima.

909. La perizia per la vendita dei fondi rustici potrà essere dal debitore richiesta ogni qual volta il salvianista non abbia, o rettamente amministrato i fondi medesimi, o dato esatto discarico delle loro rendite.

910. Il Tribunale potrà ammettere secon-

do le circostanze il salvianista al giuramento sulla quantità delle raccolte.

911. Se per l'esame del conto presentato sarà necessaria l'opera di un perito calculatore il perito potrà nominarsi, o sopra l'istanza delle parti, o per uffizio del Giudice colle regole stabilite nel titolo del rendimento di conti.

912. Le spese ordinarie, e regolari del rendimento di conti saranno a carico del debitore, ma nel caso, che si trovi nell'amministrazione, o colpa, o negligenza, potrà essere a proporzione condannato il salvianista alla refusione delle spese, ed anche dei danni.

913. In caso, che si riconosca avere il salvianista male amministrato per colpa grave, o per dolo, oltre la di lui condanna alla refusione delle spese, e danni dovrà procedersi alla nomina di un amministratore per comune interesse, e le spese di questa amministrazione saranno a carico del creditore colposo, o doloso.

TITOLO VI.

Del giudizio di graduatoria.

914. Dopo il termine contemplato nell' articolo 1085., qualunque creditore, e anche

lo stesso liberatario possono domandare, che sia proceduto al giudizio di graduatoria. (102)

915. L'introduzione di questo giudizio avrà luogo alle istanze della parte più diligente: spetterà al Tribunale l'elezione del Procuratore destinato ad incaricarsi della procedura occorrente nel giudizio medesimo: tale elezione però non potrà mai cadere nel Procuratore comparso a rappresentare il debitore gravato.

916. Questa domanda introduttiva del giudizio di graduatoria dovrà essere presentata in Cancelleria munita della firma del Procuratore della parte istante, e conterrà l'istanza per l'elezione di un Procuratore da incaricarsi della procedura del giudizio, e per l'assegnazione del termine di un mese a tutti i creditori inscritti ad aver prodotti i titoli, e documenti dei loro crediti.

917. Per l'effetto di conoscere il numero, e qualità dei creditori suddetti dovrà alla domanda introduttiva del giudizio di graduatoria annettersi anche il certificato delle iscrizioni ipotecarie prese all'Uffizio della conservazione delle ipoteche, nel circondario del quale sono situati i beni liberati, e venduti, e questo certificato dovrà contenere la nota di tutte le iscrizioni accese contro il debitore, a carico

del quale è seguita la vendita, e suo autore immediato fino al giorno della sentenza d'approvazione di liberazione inclusive.

918. Dopo questa scrittura di domanda, che non sarà necessario notificare in copia al debitore gravato, dovrà la parte istante citare il debitore medesimo per comparire nei tempi, e modi stabiliti avanti al Tribunale per sentire ammettere la domanda di graduatoria esibita in Cancelleria, come sopra, eleggere il Procuratore da incaricarsi della procedura di questo giudizio, ed assegnare ai creditori il termine, di che nell'articolo 916.

919. Il decreto, che sarà proferito sopra detta domanda sarà notificato a tutti i creditori iscritti ai domicilj eletti nelle loro respettive iscrizioni, e tale notificazione si farà in semplice estratto contenente la copia letterale della sola deliberazione, o sia parte dispositiva del decreto medesimo; tale estratto dovrà essere certificato dal Procuratore istante conforme alla copia autentica, che ne sarà stata al medesimo rilasciata dalla Cancelleria. (103)

920. Una simile notificazione dovrà farsi anche al debitore gravato, come pure al liberatario.

921. Copia di questo estratto certificata

come sopra dal Procuratore istante sarà affissa:

1.° Alla porta del Tribunale, avanti di cui si procede alla graduatoria.

2.° Alla porta del Tribunale subalterno, nel circondario del quale ha domicilio il debitore gravato, qualora esso abiti in una giurisdizione diversa.

3.° Nella piazza principale del luogo, ove risiede il Tribunale, avanti al quale si procede per la vendita, e dove ha domicilio il debitore gravato medesimo.

4.° E finalmente alla porta dell'Uffizio della conservazione delle ipoteche, nel circondario del quale sono situati i beni venduti.

922 Una copia simile dovrà a diligenza del Procuratore della parte istante essere inserita nella gazzetta del luogo, ove risiede il Tribunale, e se non vi è, in quella della Capitale.

923. Le affissioni, ed inserzioni, che sopra saranno giustificate nel modo espresso all'articolo 1045.

924. I Creditori avranno il termine di un mese a produrre i documenti giustificativi dei loro crediti, e questo termine incomincerà a decorrere dal giorno, in cui è stata fatta l'ul-

tima notificazione, affissione, o inserzione, che sopra.

925. Il detto decreto di ammissione di domanda introduttiva del giudizio di graduazione, di destinazione di Procuratore, e respettiva assegnazione di termini sopra espressa è inappellabile.

926. Tutti i creditori nel termine stesso di un mese da computarsi, come sopra sono tenuti a produrre i documenti dei loro crediti, e le note d'inscrizione ipotecarie, se le hanno.

927. Ciaschedun creditore avrà diritto di far la domanda in graduazione; e la produzione dei respettivi titoli del proprio credito col ministero di un Procuratore particolare, e le spese di questa domanda, e produzione, come pure quelle della notificazione di essa da farsi al Procuratore incaricato della procedura di graduazione entreranno in tassa a favore del medesimo per esserli rimborsate, allorchè si farà luogo al pagamento del suo credito, e nel grado ad esso assegnato.

928. Tutti gli altri atti di procedura successivi spetteranno al Procuratore destinato in principio dal Tribunale, salva ai creditori la facoltà di continuare a farsi rappresentare individualmente da un Procuratore particolare,

purchè per altro ciò facciano a tutte loro spese, delle quali in nessun caso sarà dovuta ai medesimi la refezione.

929. Le spese del Procuratore eletto in principio per la procedura di questo giudizio saranno a carico del debitore gravato, e dovranno prelevarsi con privilegio sul prezzo dei fondi gravati, e venduti.

930. Spirato il surriferito termine di un mese, il Procuratore incaricato, come, sopra della procedura dentro altro termine di un mese, al più sulle produzioni fatte dai creditori, o dal medesimo eseguite per loro interesse, stenderà la cedola, o sia la minuta della graduazione, e quella esibirà in Cancelleria, onde tutti i creditori interessati possano particolarmente sodisfarsi sulla medesima.

931. L'esibizione di questa cedola, o minuta di graduazione, alle istanze del Procuratore medesimo si renderà nota ai creditori, che hanno eseguita la produzione per mezzo della notificazione da farsene ai respettivi loro Procuratori colla contemporanea citazione a sodisfarsi, volendo nel termine di giorni quindici sulla minuta medesima, e colla comminazione, che in mancanza di eccezioni contro di essa sarà proceduto senz'altra citazione alla sentenza di graduazione.

932. L'ordine da osservarsi nella graduazione sarà il seguente:

Si collocheranno in primo luogo tutte le spese giudiciali secondo la tassazione fatta, o da farsene.

In seondo luogo i creditori privilegiati secondo le prerogative competenti a ciaschedun privilegio esercibile sopra i fondi alienati.

In terzo luogo i creditori ipotecarj per ipoteca legale, o convenzionale inscritta secondo il rango di ragione.

In quarto luogo tutti i creditori ipotecarj non iscritti secondo il grado delle loro respettive ipoteche.

E in quinto luogo tutti i creditori chirografarj in un solo grado, qualora ne siano comparsi, onde sull'avanzo del prezzo, se ve ne sarà, possano godere del contributo. (104)

933. Nella collocazione di ciascun creditore, oltre la somma del credito, ed i frutti, sarà considerata ancora la spesa tanto del registro del credito, sua iscrizione, e simili, quanto della promessa da farsi ai creditori inscritti per un ipoteca eventuale anteriore.

934. Se dentro il termine sopra espresso di giorni quindici alcuno, o più creditori vorranno dedurre delle eccezioni contro la gradua-

zione proposta nella surriferita cedola potranno farlo per mezzo di una scrittura da esibirsi in Cancelleria, colla quale saranno spiegate le eccezioni medesime, e i loro fondamenti, e prodotti in originale i documenti correlativi. Tale scrittura sarà notificata al Procuratore incaricato della procedura di questo giudizio.

935. Potrà farsi a tali eccezioni dal Procuratore, al quale saranno state nel modo che sopra notificate, una sola scrittura di repliche da notificarsi al Procuratore, o Procuratori escipienti nell'atto stesso, in cui saranno citati a comparire dopo tre giorni all'udienza del Tribunale per discutere sul merito di dette eccezioni, e porre il Tribunale nel caso di decidere ai termini di ragione, e nei modi, e forme generalmente prescritte in tutti gli altri giudizj sommarj.

936. Spirato il detto termine di giorni quindici, e mancando qualunque eccezione per parte di alcuno, o più creditori, il Procuratore incaricato della procedura di questo giudizio farà citare il debitore gravato, o il di lui procuratore, se lo avrà eletto, come pure i Procuratori particolari dei creditori comparsi singolarmente in detto giudizio per sentir pronunziare la definitiva sentenza di graduazione.

937. Tanto nel primo, quanto nel secondo caso, la sentenza di graduazione sarà appellabile nelle parti gravanti, e si procederà in appello sommariamente. (105)

938. Ai creditori, che avranno opposte eccezioni, come sopra, saranno dovute nel grado stesso del loro credito anche le spese del giudizio dalla scrittura di eccezioni fino alla sentenza, qualora in forza delle medesime abbiano ottenuta una correzione alla cedola da essi eccezzionata. Nel caso contrario dovranno essere condannati nelle spese del giudizio a favore del Procuratore incaricato della procedura di esso, e tale condanna dovrà dai medesimi essere sodisfatta senza alcun riguardo al pagamento, che possano, o non possano per il loro credito conseguire sul prezzo dei beni da distribuirsi.

939. In caso di appello contro le sentenze di graduazione i creditori di quei gradi anteriori, contro la collocazione dei quali non viene fatta questione, potranno non ostante la pendenza dell'appello ottenere dalla Rota l'ordine di pagamento del loro credito sul prezzo dovuto dal liberatario dei beni gravati.

940. Qualunque creditore graduato, nel caso che vi siano dei creditori di ipoteca mera-

mente eventuale anteriori ad esso debitamente graduati prima di lui, dovrà nel atto del respettivo ritiro dare al liberatario, e compratore dei beni idonea cautela per la restituzione del prezzo, che avrà ritirato, con più per l'importare del registro, trascrizione, e spese per ogni caso di evizione, o molestia, che potesse provenire dalla verificazione dell'evento, da cui dipendono i crediti eventuali inscritti, ed al medesimo anteriori come sopra.

941. Se insorgerà questione sulla idoneità della cautela, non convenendo le parti, tale incidente dovrà esser deciso dal Tribunale, che ha proferita la sentenza graduatoria nei modi, e con la procedura prescritta nel titolo di giudizj incidentali.

942. Ogni creditore nell'atto del ritiro dovrà per la concorrenza della somma da lui ritirata prestare nei modi di ragione il di lui consenso per la cancellazione della di lui ipoteca sul fondo, o fondi liberati, come pure della inscrizione, che avesse presa contro il liberatario per il pagamento del prezzo, e dietro tali consensi dovranno dal conservatore delle ipoteche eseguirsi le cancellazioni correlative a spese del debitore gravato da abbuonarsi al creditore unitamente al credito, ed altre spese sopraccennate, nel grado respettivo.

943. Il liberatario potrà in ogni caso spirati, che sieno mesi due dal giorno della definitiva sentenza di graduazione depositare il prezzo da esso dovuto nella cassa dei depositi giudiciali nei modi voluti dalla legge per pagarsi a chi, e come verrà ordinato dal Tribunale.

944. Dopo la notificazione, che sarà tenuto di fare di questo deposito al Procuratore incaricato della procedura del giudizio di graduatoria, come pure al debitore gravato, s'intenderà detto liberatario assoluto, e prosciolto dall'obbligo di continuare nella corrispondenza dei frutti del cinque per cento, che saranno sul prezzo medesimo da esso dovuti per il tempo anteriore al detto deposito.

945. In caso di negligenza del Procuratore incaricato della procedura del giudizio di graduatoria potrà al medesimo essere dal Tribunale sostituito altro Procuratore, e dal momento di detta sostituzione la rappresentanza suddetta s'intenderà cessata nel primo, e con tutte le sue attribuzioni trasferita nel Procuratore surrogato.

946. Tutte le regole in questo titolo stabilite per il caso, che i fondi gravati sieno stati effettivamente venduti, e che il terzo liberatario sia divenuto debitore del prezzo da distri-

buirsi a favore dei creditori graduati, avranno luogo egualmente, e dovranno applicarsi anche al diverso caso, nel quale i fondi gravati non sieno stati venduti ad un terzo, ma il creditore istante per la vendita ne sia divenuto coattivamente aggiudicatario nei modi, e forme prescritte al titolo dell' immissione in salviano, purchè per altro tale applicazione si faccia senza pregiudizio della compensazione, che in detta circostanza il creditore aggiudicatario ha diritto di fare del di lui credito con altrettanta rata del prezzo, per il quale è seguita l'aggiudicazione coattiva predetta, e così abbia unicamente per soggetto l'avanzo del prezzo stesso, che rimarrà al creditore aggiudicatario, oltre la compensazione del di lui credito, frutti, interessi, e spese al medesimo refettibili di ragione.

947. Il creditore aggiudicatario suddetto per la concorrenza del prezzo, che compensa col di lui credito, e sue legittime accessioni surriferite è tenuto a favore dei creditori con ipoteca eventuale anteriori a tutte quelle medesime cauzioni, e promesse, che nell'articolo 940. sono state ingiunte generalmente ai creditori, i quali secondo l'ordine dell'ottenuta graduazione ritirano dal liberatario dei fon-

di venduti il pagamento del loro credito in contanti. (106.)

TITOLO VII.

Della esecuzione personale

948. Non può procedersi alla cattura di alcun debitore suddito Toscano nei casi, nei quali la legge autorizza l'arresto personale, se non che in vigore di una sentenza, che sottoponga espressamente il debitore a questo mezzo di esecuzione. (107)

949. La cattura del debitore non può aver luogo anche nei casi; nei quali è permessa dalla Legge, se il debito non è liquido, e se non è ridotto a valore in denaro.

950. L'esecuzione personale dovrà essere preceduta da un precetto al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di un giorno libero colla communicazione, che mancando si deverrà alla cattura

951. Le eccezioni date dal debitore nel tempo assegnato col precetto non sospendono l'esecuzione personale, a meno che il debitore, adito il Giudice competente, e citato il creditore da ora ad ora, faccia ordinare la sospensione.

952. La sospensione non potrà essere accordata, se non quando le eccezioni siano di fine, compensazione, appello interposto, o simili, e che siano provate al momento.

953. Trascorso che sia un giorno libero dopo fatto il precetto, non essendovi sospensione ordinata dal Giudice, il creditore può far procedere alla cattura del debitore.

954. Nessun cursore potrà eseguire la cattura di un debitore dal tramontare fino al levare del sole, nei giorni di festa d'intiero precetto, nel tempo, e nel luogo di una pubblica fiera.

955. Non potrà egualmente eseguirsi la cattura nè in luogo immune, nè in una casa qualunque, a meno che il cursore non ne trovi aperta la porta principale.

956 Porta principale di una casa abitata a quartieri da diverse famiglie chiamasi quella, che introduce nel quartiere, ove si trovi il debitore.

957. Se dopo fatto il precetto siano trascorsi sei mesi senza che il debitore sia stato catturato non potrà procedersi alla di lui cattura senza nuovo precetto.

958. Il cursore, che procederà alla cattura, sarà assistito da due testimonj.

959. Nell'atto di eseguire la cattura il cur-

sore dovrà fare vocalmente nuova intimazione al debitore di pagare immediatamente il suo debito: se manca di fare il pagamento, il cursore gli dichiara, che è arrestato.

960. Se il cursore teme, che il debitore faccia resistenza, può ottenere l'intervento degli esecutori di giustizia.

961. Se nell'atto della cattura il debitore chiede di esser tradotto avanti il Giudice, il cursore distenderà il referto delle sue operazioni fino al momento dell'istanza fatta dal debitore, ed enuncerà in esso l'istanza medesima, e il trasporto fattone avanti il Giudice del luogo, ove si commette la cattura.

962. Se il debitore in tale occasione ne facesse istanza, sarà in facoltà del Giudice, presso cui sarà stato tradotto, secondo le circostanze particolari dei casi di permetterli di restare sotto custodia, o in casa propria, se ve l'ha, o in altra casa, purchè le spese della custodia siano a carico del debitore, e finchè non venga diversamente ordinato.

963. Se il debitore tradotto avanti il Giudice offre un mallevadore di pagare nel termine di giorni otto il debito, per cui è catturato, e le spese fino allora commesse, quando la persona, di cui offre la mallevadoria, goda opi-

nione di essere solvente, ed abbia fatto formalmente l'atto di mallevadoria, il Giudice, avanti cui sarà stato tradotto, potrà ordinare, che il debitore sia messo in libertà senza bisogno di sentire il creditore, se non possa essere facilmente trovato.

964. Il Giudice potrà egualmente, e senza citazione del creditore, se non possa essere facilmente trovato, ordinare con decreto, che il debitore sia messo in libertà, se nell'atto della cattura darà un pegno di cose mobili di un valore verisimilmente capace a sodisfare il creditore.

965. Le robe offerte in pegno saranno portate presso un depositario da destinarsi: il trasporto si farà prima del rilascio del debitore: le cose date in pegno saranno quindi vendute sull'istanza del creditore nei modi prescritti dalla legge per la vendita dei mobili gravati, quando il creditore, e il debitore non convengano altrimenti.

966. Il creditore, che ha fatto eseguire la carcerazione, è preferito ad ogni altro sopra questi mobili, e sopra il loro retratto.

967. Le deliberazioni prese dal giudice, nei casi di che negli articoli 962. 963. 964. non saranno soggette nè ad opposizione, nè ad ap-

pello; esse saranno scritte sull'originale dell' atto di cattura, e firmate in esso dal Giudice,

968. Il debitore catturato, quando non sia stato ordinato, che sia ritenuto in casa sotto custodia, come all'articolo 962. e quando non ne sia stato ordinato il rilascio nei casi, di che negli articoli 963. 964; sarà tradotto alle carceri dei debitori civili, ove dal cursore sarà consegnato al soprastante.

969. Il soprastante prenderà nota della consegna fattagli dal cursore in un libro, che riterrà a questo effetto, indicando il nome, cognome, e domicilio tanto del creditore, ad istanza del quale è stata fatta la cattura, quanto del debitore consegnatoli; il nome e cognome del cursore, che gli ha fatta la consegna, il giorno, il mese, e l'anno, in cui la consegna gli è stata fatta, non meno che la data della sentenza, in forza della quale è stato proceduto alla cattura, il Tribunale, che la proferì, e finalmente la somma, per cui il debitore è stato catturato.

970. Quest'atto così compilato sarà firmato dal soprastante, e dal cursore; e ne sarà data copia gratuita tanto al debitore, quanto al creditore, che la domandino.

971. Il cursore farà il referto al Tribunale

di tutto il suo operato. Questo referto, oltre il giorno, mese, ed anno, indicherà l'ora, e il luogo, in cui la cattura è stata fatta: enuncierà la reiterazione del precetto di pagare fatta vocalmente al debitore nell'atto dell'arresto, la consegna fatta al soprastante delle carceri civili della persona del catturato, l'assistenza, e la firma dei testimoni, e tutte le altre formalità prescritte per gli atti dei cursori.

972. Il soprastante non riceverà il debitore catturato, se nell'atto della carcerazione non viene depositato dal creditore nelle sue mani un mese anticipato di alimenti alla ragione di un paolo il giorno.

973. Questo deposito dovrà essere rinnovato ogni mese anticipatamente: se il creditore manca di fare questo deposito anticipato, il debitore è messo immediatamente in libertà: qualora il soprastante ricusasse, il debitore giustificato il defetto del deposito potrà fare ordinare il suo rilascio in via sommaria dal Giudice competente senza bisogno di citare il creditore.

974. Il debitore carcerato ad istanza di un suo creditore può essere confermato in carcere per interesse di ogni altro creditore, che avesse il diritto di farne eseguire la cattura.

975. La conferma del debitor carcerato si farà per mezzo di un cursore munito dell'ordine del Tribunale.

976. Il cursore dichiarerà al debitore, che egli da quel momento viene ritenuto in carcere anche per interesse del nuovo creditore.

977. Di questa dichiarazione il cursore farà il suo referto, come sopra, al Tribunale.

978. Il referto di conferma conterrà tutte le formalità prescritte per il referto di cattura.

979. Il soprastante noterà nel libro contenente il registro delle carcerazioni la conferma fatta del carcerato, facendo in quest'atto tutte le indicazioni prescritte per l'atto di carcerazione.

980 Il creditore ad istanza del quale si procede alla conferma è dispensato dal deposito degli alimenti, finchè esiste il deposito precedentemente fatto dal creditore, ad istanza del quale il debitore si ritiene in carcere.

981. Dal momento, che il deposito, che esisteva nel giorno della conferma è consunto, deve essere rinnovato, o dal creditore, che ha fatto eseguire la cattura, o da quello, che ha fatto l'istanza per la conferma: se niuno di loro fa il deposito, il debitore è scarcerato, come all'articolo 973: se lo fa per l'intiero uno

di loro, quello, che lo ha fatto può costringere l'altro a contribuire per porzione uguale, e rimborsarlo della sua quota.

982. Il creditore, ad istanza del quale seguì la cattura, può domandare, che il creditore confermante contribuisca per la sua rata al pagamento di quella parte del deposito, che esisteva al giorno della conferma.

983. Il debitore carcerato per un delitto può esser confermato in carcere per un debito, per cui potrebbe essere catturato.

984. Se sarà dichiarata nulla la cattura, qualunque sia la causa della nullità, il debitore non potrà esser messo in libertà, se sarà stato confermato ad istanza di un altro creditore.

985. Il debitore carcerato sarà messo in libertà, qualora depositi presso il soprastante l'importare del debito, per cui dall'atto di consegna resulterà essere stato carcerato, e di quello, per cui siano fatte le conferme, se ve ne siano, e che resulti dall'atto di conferma registrato nel libro del soprastante, più le spese della cattura, e della carcere, come pure quelle della conferma, se ve ne siano.

986. Sarà egualmente messo in libertà, se i creditori, ad istanza dei quali è stato carcerato, e confermato, prestino il loro consenso in

scritto, o nel libro delle consegne, o per mezzo di un pubblico istrumento.

987. Sarà parimente messo in libertà, quando una sentenza ne ordini la scarcerazione: in questo caso però la scarcerazione non avrà luogo, se il debitore prima della scarcerazione è stato confermato in carcere.

988. Se il debitore carcerato nel corso della sua detenzione offra al creditore, ad istanza del quale è in carcere, e a quelli, che lo abbiano fatto confermare, un mallevadore per la sodisfazione del debito entro quindici giorni, e produca negli atti del Tribunale del luogo, ove è carcerato, l'atto della mallevadoria fatto nelle debite forme, e i creditori notificati dell'istanza del debitore ricusino di acconsentire, il Tribunale del luogo, ove il debitore è detenuto, conosciuto, che abbia in via sommaria della idoneità dell'offerta cautela in contraddittorio dei creditori potrà ordinare la scarcerazione del debitore.

989. Il decreto, che dichiara l'idoneità della cautela offerta, ed ordina la scarcerazione, sarà eseguibile nonostante qualunque rimedio.

990. Il debitore, che sia stato carcerato per debiti contratti anteriormente all'anno settantesimo della di lui età, potrà domandare per

mezzo del Tribunale competente di essere scarcerato, compiti che abbia gli anni sessantanove, e il Tribunale dietro l'opportuna domanda da presentarsi in atti unita alla fede di nascita, citati i creditori, ad istanza dei quali si trova carcerato, presa sommarissima cognizione dell' affare, ordinerà la scarcerazione del debitore, ed il decreto anche in questo caso sarà eseguibile, nonostante qualunque rimedio.

991. Il debitore negoziante non gode del privilegio, di che nel precedente articolo.

992. Nessuno potrà esser detenuto in carcere per debiti oltre un'anno a contare dal giorno della prima carcerazione.

993. La cattura fatta per una somma superiore al vero credito non è nulla: se il debitore ne fa istanza, si conferma per la somma dovuta, e si condanna il creditore nelle spese cagionate dall'eccesso della sua domanda.

994. Le domande di scarcerazione per nullità, o per qualunque altro motivo, per cui la scarcerazione può domandarsi, saranno portate al Tribunale, nella cui giurisdizione il debitore è detenuto, e saranno trattate, e giudicate in via sommaria.

PARTE QUINTA

DELL'ORDINE, E FORMA DI PROCEDERE IN DIVERSI ATTI GIUDICIARJ, DELL'UFFIZIO DEI CURSORI, E DEI COMPROMESSI.

TITOLO PRIMO.

Delle offerte reali, e del deposito.

995. L'offerta reale sarà eseguita per mezzo di una scrittura contenente la dichiarazione dell'offerente di essere pronto a consegnare la somma, o le cose dovute; essa esprimerà il dettaglio di tutte le condizioni, che si esigono per parte dell'offerente.

996. Questa scrittura sarà firmata dall'offerente, o suo mandatario speciale, o dal suo Procuratore legale, e notificata in copia egualmente firmata alla parte con intimazione a comparire in un giorno, ed ora certa alla Cancelleria del Tribunale per accettare l'offerta, e con dichiarazione, che in caso di non comparsa sarà eseguito il deposito in altro giorno, ed ora certa, che la stessa citazione indicherà.

997. Nel giorno, ed ora indicata, se la parte comparisce, e accetta l'offerta, come è stata fatta, le parti si faranno quelle ricevute, e dichiarazioni, che saranno dalle medesime credute più opportune.

998. Se la parte citata non comparisce, o comparendo ricusa di accettare l'offerta, il Cancelliere distenderà l'atto delle dichiarazioni delle parti: l'offerente in tal caso dovrà procedere al deposito nel giorno, ed ora indicata nella citazione. (108)

999. Il deposito sarà fatto all' uffizio dei depositi giudiciarj.

1000. La partita di deposito sarà notificata alla parte, che lo ricusa insieme con l'atto di domanda di validità.

1001. Le regole per la validità delle offerte, e gli effetti di esse, o del deposito sono determinate dalle leggi civili.

TITOLO II.

Dell' assicurazione della dote della moglie sopra i beni mobili e altri assegnamenti del marito. (Osserv.)

1002. Nel caso di vergenza del marito all' inopia la moglie potrà domandare l'assicurazione delle sue doti sopra i mobili, e altri assegnamenti del marito.

1003. Per ottenere questa assicurazione formerà la sua domanda, che presenterà al Tribunale nelle forme prescritte.

1004. Questa domanda sarà corredata:

1°. Di una giustificazione, dalla quale resulti almeno un fumo di prova della vergenza del marito all'inopia.

2.° Della giustificazione del credito dotale.

3.° Di una stima fatta da un perito dell' arte degli oggetti, sopra i quali si domanda l' assicurazione.

1005. Sopra questa istanza così corredata, il Tribunale proferirà la sua sentenza di assicurazione, che conterrà l'inibitoria a qualunque persona di procedere a veruna esecuzione contro gli assegnamenti dalla sentenza medesima contemplati.

1006. Il decreto di assicurazione, ed inibitoria, come sopra, accordata non potrà essere revocato ad istanza di verun creditore, che credesse di avere dei diritti anteriori, o poziori, o più privilegiati della donna, che lo avrà ottenuto, se non se in contradittorio di quest' ultima.

1007. Della sentenza di assicurazione ne sarà presa nota in un registro tenuto a questo preciso oggetto nella Cancelleria del Tribunale, dal quale si possa riscontrare, se esista inibitoria, o decreto, o sentenza di assicurazione.

1008. Questa sentenza, non impedirà, nè che i terzi creditori esercitino le loro azioni sopra i mobili, e assegnamenti, che giustificheranno non compresi nell' inventario prodotto, nè che concludano l' errore nella stima di quelli nell' inventario compresi.

1009. Quando si verifichi, che sopra i beni del marito sia comunque introdotto concorso di creditori, competerà alla donna per il pagamento del suo credito dotale l' azione sopra i mobili, e altri assegnamenti del marito contemplati nel decreto inibitoriale. (109)

1010. Formato lo stato del debitor comune, la donna dovrà essere intimata a fare den-

tro un competente termine la sua dichiarazione, se voglia esser preferita per il suo credito dotale sopra i detti oggetti mobili, e assegnamenti del marito, o voglia farne il rilascio ai concorrenti creditori, salvo in quest'ultimo caso il diritto di essere sodisfatta dal prezzo di qualsivoglia altro assegnamento al detto di lei marito appartenente, come di ragione.

1011. Nel caso, in cui la donna rilasci con riservo dei suoi diritti lo stato mobiliare a comodo dei concorrenti creditori, quelli dei detti creditori, che potranno essere sodisfatti dei loro crediti col prezzo di detto stato mobiliare, dovranno promettere la restituzione delle somme, che ritireranno a favore della donna in tutti i casi di ragione.

1012. Se la donna prescegliera di ricevere lo stato mobiliare del marito, questo dovrà essergli definitivamente aggiudicato per il giusto prezzo resultante dalle nuove stime.

1013. In tutti i casi, nei quali sia commessa l'esecuzione reale sopra i mobili esistenti nella casa del marito, se la donna vorrà impedire l'esecuzione stessa, dovrà esibire al cursore la copia autentica del decreto inibitoriale di assicurazione di dote, unitamente alla copia dell'inventario dei beni mobili, sopra i

quali abbia avuto luogo l'assicurazione predetta, e il cursore dovrà subito sospendere ogni atto esecutivo sopra detti mobili descritti nell'inventario della donna, e farne rapporto al Tribunale, onde alle nuove istanze del creditore venga dichiarato ciò, che sarà di ragione.

TITOLO III.

Dell' assicurazione degli alimenti, e della dote a forma dell' articolo 46. *della legge delle successioni intestate de'* 18. *Agosto* 1814. (Osserv.)

1014. La domanda della femmina esclusa dalla successione di un collaterale per l'assicurazione degli alimenti, e della dote, dovrà esser fatta, e notificata nelle forme prescritte, e corredata della prova del giusto sospetto di dilapidazione per parte della persona obbligata, e contro la quale si domanda l'assicurazione.

1015. Se l'azione della femmina sarà ben fondata, il Tribunale ordinerà la vendita dei beni non suscettibili d'ipoteca, o di sequela d'ipoteca, e il rinvestimento del loro prezzo.

1016. Questa vendita dovrà eseguirsi previe le stime.

1017. Il prezzo degli oggetti alienati fino alla concorrente quantità dei diritti della femmina dovrà essere impiegato in luogo cauto, e sicuro all'effetto, che con i frutti da ricavarsene possa essa conseguire i congrui alimenti, e respettivamente la congrua dote, che le è dovuta.

1018. Ogni sopravanzo del detto prezzo resterà alla libera disposizione degli eredi del collaterale defunto.

1019. Se gli oggetti, sopra i quali la femmina esclusa domanderà l'assicurazione degli alimenti, e della dote, si ritroveranno presso un terzo, sarà nel diritto di procedere anche per via di sequestro fino alla consumazione del giudizio.

1020. Tanto nel caso, che la femmina incominci il giudizio per via di semplice domanda, quanto in quello, in cui lo incominci per via di sequestro, qualunque contrattazione, che possa esser fatta dagli eredi del collaterale defunto sopra gli oggetti, contro i quali la femmina dirigerà la sua azione, si avrà per non fatta, semprechè non sia munita di data certa anteriore all' introduzione del giudizio.

1021. Le sentenze, che saranno proferite, potranno anche nei congrui casi, e secondo il prudente arbitrio del Giudice essere dichiarate eseguibili, non ostante opposizione, o appello.

1022. In qualunque stato di causa, se l' obbligato darà idonea cauzione tanto per la prestazione degli alimenti, quanto per il pagamento della congrua dote, il giudizio non avrà ulteriore progresso, previa però la refezione di tutte le spese, che fossero state fatte dalla femmina esclusa fino al giorno della prestata cauzione.

TITOLO IV.

Delle citazioni, e notificazioni, e dell' uffizio dei cursori.

1023. Non potranno mai tra le parti, e i Procuratori per risparmio della spesa di formale notificazione degli atti, farsi in piè della domanda, e delle scritture, reciproche dichiarazioni d'aversi per notificati, o sia quella dichiarazione, che nell' antico sistema si appellava presenza alla scrittura. Ma sotto pena di nullità a tutto carico dei Procuratori qualunque scrittura deve essere formalmente no-

tificata per Tribunale, e per il mezzo di uno dei cursori approvati.

1024. La cedola di citazione, o notificazione conterrà il nome della parte, e del Procuratore, che cita, e della parte, o Procuratore citato, e tanto il giorno della fatta citazione, quanto quello, per il quale si cita a comparire, dovrà essere scritto in tutte lettere. (110)

1025. Questa cedola di citazione, e notificazione sarà consegnata ai cursori, e da questi colla massima diligenza, e precisione di tempo si porterà, e rilascerà alla casa della parte citata nelle forme prescritte, o allo studio del Procuratore citato, o al luogo della citazione, che questo Procuratore possa aver destinato a tale effetto.

1026. Quelli, che porteranno le citazioni, e notificazioni di qualunque specie, dovranno essere gli stessi cursori impiegati, ed approvati presso i respettivi Tribunali, avanti i quali si fanno i suddetti atti, nè potranno mai valersi dell'opera di altra persona non approvata per detto impiego, ancorchè fosse cursore di altro diverso Tribunale, sotto pena di essere per la prima volta sospesi, e per la seconda licenziati dall'impiego.

1027. Nell'atto poi, che i cursori faranno

la citazione, o notificheranno l'atto, oltre la dichiarazione della citazione, e notificazione eseguita, ed oltre l'indicazione del giorno, mese, ed anno, vi apporranno la loro firma.

1028. Tutti i Procuratori approvati presso i respettivi Tribunali dovranno esibire a ciascuna Cancelleria l'indicazione del luogo, via, e numero del loro domicilio, e studio, e se vogliono tenere, o terranno buca, o cassetta per le citazioni, e notificazioni: e qualora varieranno abitazione, o studio, o sistema, dovranno subito sotto loro responsabilità darne avviso alle Cancellerie, le quali dovranno tenere affissa nel luogo più esposto la nota per alfabeto dei cognomi di tutti i Procuratori approvati, coll'indicazione di fronte dei loro dichiarati domicilj, e dovranno diligentemente descrivere in detta nota le variazioni relative, che di tempo in tempo saranno annunziate da ciascuno dei Procuratori predetti.

1029. Il giornale dei cursori in ciascuna sera prima che si chiuda la Cancelleria sarà consegnato da uno dei cursori al Coadjutore, che resterà l'ultimo, e vi sarà apposta in ciascuna sera in piè dell'ultima citazione la firma del cursore, che consegna il giornale, e del Coadjutore, che lo riceve.

1030. La mattina successiva i cursori saranno all'apertura della Cancelleria per fare i loro rapporti nei modi prescritti, e dopo compiti i medesimi, ed esservi stata apposta la firma di uno di essi, e del Coadjutore gli sarà fatta la consegna del giornale per proseguire le loro incumbenze.

1031. Per le citazioni, o notificazioni eseguite nel giorno medesimo potranno i cursori apporre anche subito il rapporto, firmandosi però specialmente ad esso.

1032. Non sarà permesso in alcun modo di fare veruna citazione nell'istessa mattina dell'udienza, alla quale si cita senza autorizzazione in scritto del primo Giudice del Tribunale, nè potrà commettersi nella sera veruna citazione dopo chiuso, e consegnato il giornale delle citazioni, come sopra.

1033. I cursori non potranno fare veruna esecuzione, nè dare corso a veruno atto senza mandato, o firma dei Cancellieri, e attuari del respettivo Tribunale, presso il quale sono impiegati, nè eseguire veruna commissione, che ricevessero da alcuna altra persona pubblica, o privata, e neppure da verun Magistrato, o ministro della Capitale, e delle provincie, dovendo tutte le commissioni indipendenti dal

proprio Tribunale passare per mezzo di lettere sussidiarie per il canale del respettivo Tribunale locale, dal quale, o dai suoi ministri, e non da altri riceveranno i cursori gli ordini, alla pena contravvenendo della perdita immediata dell'impiego, nullità degl'atti, e refezione di tutti i danni, e spese a favore della parte dannificata, talchè l'effetto sia, che i cursori non devano essere, se non che semplici esecutori delle commissioni, che gli saranno affidate dai respettivi Tribunali, ai quali sono addetti.

TITOLO V.

Degl' incanti per l' esecuzione sugl' immobili:

1034. Il Procuratore del creditore, che ha ottenuta la sentenza, che ordina la vendita degl' immobili del suo debitore, e che vorrà eseguirla, dovrà presentare al Cancelliere del Tribunale, presso cui la vendita deve esser fatta, la copia autentica della sentenza, il rapporto della legittima citazione, e la nota delle condizioni, con le quali si procede alla vendita.

1035. Il Cancelliere quando troverà che la sentenza sia in stato di legittima esecuzione destinerà il giorno del primo incanto.

1036. La destinazione dovrà lasciare spazio sufficiente, onde possano essere intimati i creditori inscritti sui beni, che si espongono in vendita, ed esser fatti gli avvisi, e gli affissi nel modo, che sarà spiegato in progresso.

1037. Dovrà esser redatta dal Cancelliere una cartella, nella quale sarà indicata la sentenza che ordina la vendita, la persona del creditore, che fa l' istanza, quella del debitore, contro il quale si procede, e i loro respettivi concordati, la descrizione sommaria di ciascheduno dei fondi da vendersi colla respettiva loro situazione, la cifra estimale, e il prezzo resultante dalla perizia, coll' indicazione del nome del perito, o periti, e della filza, nella quale la perizia istessa esiste, le condizioni della vendita, e finalmente il giorno destinato al primo incanto.

1038. La situazione dei fondi dovrà essere spiegata con indicare, se si tratta di fondi rustici, il popolo, la potesteria, e la comunità, dove ciascuno di essi è situato, e se si tratta di fondi urbani, la strada, la parrocchia, il numero civico, col quale è segnato il fondo.

1039. La decrizione dovrà essere fatta in modo, che presenti in prospetto agli attendenti i fondi, che si vendono, la decima, della

quale sono gravati, ed il loro respettivo prezzo.

1040. Se si tratterà di fondo gravato d'oneri dovrà farsi la descrizione sommaria di questi con indicare quanto si paga per titolo di canoni, di legati perpetui, ed altro.

1041. La cartella così redatta, e firmata dal Cancelliere dovrà subito essere esposta nella sala di maggior concorso del Tribunale per comodo degli attendenti, dove rimarrà fino all'ultimazione degl'incanti.

1042. Una copia di questa cartella servirà d'editto, che verrà notificato al debitore, contro il quale si procede.

1043. Questo editto dovrà essere affisso per mezzo di cursore:

1.° Alla porta del Tribunale, dove deve eseguirsi la vendita.

2.° Alla porta dell'Uffizio del Vicariato, o Potesteria, dove sono situati i beni, se si tratterà di fondi rustici, ed alla porta della Comunità della Città, o luogo, se si tratterà di fondi urbani.

3.° Alla principale piazza della Città, o luogo, ove è domiciliato il debitore, contro cui si procede.

4.° Alla porta della casa, o case delle ville, quando si tratti di fondi rustici, o nel caso,

che non vi sia villa, alle case coloniche dei respettivi poderi.

1044. Di detta vendita dovrà darsi avviso al pubblico nella gazzetta del luogo, ove è situato il Tribunale, presso cui si procederà alla subasta, o nella gazzetta della Capitale, se nel luogo del Tribunale non si pubblica la gazzetta.

1045. Delle affissioni dovrà esser fatto constare per mezzo di referto, che sarà apposto in piè dell' editto originale da rilasciarsi al Procuratore della parte, che promuove la vendita.

1046. Dovrà correre l'intervallo di un mese dal dì, che saranno stati notiziati i creditori iscritti, e respettivamente dal dì dell'affissione degli editti, e dell'avviso posto in gazzetta al giorno, in cui si eseguiranno gl'incanti.

1047. Nel giorno destinato al primo incanto il Procuratore della parte istante dovrà giustificare al Cancelliere di avere eseguita l'affissione degli editti, di avere posto l'avviso in gazzetta, e di avere notificato l'editto tanto al debitore, quanto ai creditori iscritti.

1048. Se alcuna di queste giustificazioni mancherà, o se non sarà stato osservato il termine prescritto, dovrà essere rinviato l'incan-

to ad altro giorno da destinarsi coll'obbligo al Procuratore di adempire le formalità ordinate, salvo alla parte il diritto di rivalersi delle spese contro il Procuratore, se dalla di lui colposa omissione sarà derivata l'ineffettuazione dell'incanto.

1049. Di questa proroga d'incanto, e del nuovo giorno destinato per il medesimo dovrà prendersi nota nella cartella.

1050. Adempiute le formalità nel modo prescritto, si procederà dal Cancelliere al primo incanto.

1051. Il banditore per mezzo di tromba nell'ora destinata darà avviso al pubblico, che si apre l'incanto, ed il Cancelliere dovrà assistere al medesimo.

1052. Il banditore leggerà la cartella, e dopo la lettura della medesima si aprirà la licitazione.

1053. Gl'incanti dovranno esser fatti con tutta la regolarità in modo, che si sentano le respettive offerte, e rincari, che saranno di mano in mano enunciati dal banditore, nè potranno essere gli incanti da veruna persona disturbati, ed il Cancelliere sarà nel diritto di valersi della forza armata per rimuovere quelli, che gli disturbassero.

1054. Nessuno sarà ammesso a licitare, se non sia persona conosciuta, o dal Cancelliere, o dal banditore, o non vi sia, chi faccia fede della sua qualità, e condizione.

1055. Potrà farsi la licitazione anche per persona da nominarsi, ma la nomina dovrà essere eseguita subito che sia stato liberato il fondo alla persona, che offre per la medesima.

1056. Se vi saranno più offerenti, il fondo, o fondi saranno rilasciati al maggiore, e migliore offerente.

1057. Il Cancelliere redigerà l'atto della seguita liberazione in piè della cartella dell'incanto, nel quale dovrà enunciare il fondo liberato, il prezzo, per il quale è stato liberato, il nome del liberatario, o della persona da lui nominata, e il liberatario dovrà firmarsi in detta cartella insieme col Cancelliere, e non potendo, o non sapendo il liberatario scrivere dovrà il Cancelliere farne menzione, che il liberatario non si è firmato, quando questo non sappia, o non possa scrivere.

1058. Si terrà in Cancelleria un libro, o registro, nel quale dovranno esser riportate per l'intiero, e con ordine di tempo tutte le cartelle d'incanti, e quando segua la liberazione del fondo dovrà il liberatario firmarsi anche

in questo libro in piè della cartella, che lo riguarda insieme col Cancelliere, il quale farà menzione, che il liberatario non si è firmato, quando questo non sappia, o non possa scrivere.

1059. Qualora all'incanto non si presenti oblatore, il pubblico verrà avvertito per mezzo del banditore, che gli incanti sono rimessi al giorno, in cui di regola cadono, e sopra lo sbasso, che corre sui beni subastati nel modo, che sarà spiegato in appresso.

1060. Il Cancelliere redigerà l'atto relativo alla non comparsa degli offerenti, e dichiarerà il giorno, nel quale deve aver luogo il successivo incanto, ed il prezzo avuto riguardo a ciò, che verrà prescritto nei susseguenti articoli.

1061. Gli incanti in caso di non seguita offerta dovranno regolarmente farsi di otto giorni in otto giorni, e se il giorno, in cui caderebbe l'incanto, sarà giorno festivo d'intiero precetto, o feriato, s'intenderanno gli incanti trasportati al giorno successivo, o al giorno susseguente alle consumate ferie.

1062. Se sul fondo, o fondi non si sono trovati attendenti, dovranno aver luogo i seguenti sbassi.

Il primo sbasso del dieci per cento.

Non trovandosi oblatori sul prezzo così ridotto dovrà aver luogo un nuovo sbasso del cinque per cento.

E non trovandosi neppure in questo caso oblatore, dovrà aver luogo un terzo sbasso del cinque per cento.

Mancando oblatore anche sul prezzo così ridotto dovrà aver luogo il quarto sbasso del due, e mezzo per cento.

E finalmente un nuovo sbasso del due, e mezzo per cento in difetto di oblatore sul prezzo, come sopra ridotto.

In mancanza di oblatori su quest'ultimo sbasso, il fondo s'intenderà rimasto invenduto. (111)

1063. Gli sbassi si faranno gradatamente sul prezzo ridotto.

1064. Tutti gl'incanti, che si eseguiranno sopra gli sbassi, saranno fatti colle regole sopraindicate, ma senza veruna formalità ulteriore relativamente alla intimazione del debitore, o dei creditori iscritti.

1065. Qualora abbia luogo la seconda stima dovranno nell'incanto dei beni osservarsi tutte le formalità prescritte agli articoli precedenti relativi al primo incanto, il quale sarà tenuto nel modo sopraindicato. (112)

1066. Se avrà luogo lo sbasso del cinque per cento sopra questa seconda stima per difetto di oblatori, il secondo incanto dovrà esser fatto dopo otto giorni colle regole suddivisate.

1067. E non trovandosi oblatori si procederà all'aggiudicazione con tutte le regole prescritte nel titolo IV. parte IV.

1068. Pendente il corso delli incanti non sarà curata, nè accettata veruna offerta, che in voce, e per mezzo di scrittura prodotta in atti si facesse da alcuno a condizioni diverse da quelle espresse in tavoletta: terminati poi che siano gli incanti con tutti gli sbassi permessi dalla Legge senza essere trovato oblatore, sarà lecito a chiunque, prima però che siano ordinate le nuove stime, di fare qualunque siasi offerta per mezzo di scrittura prodotta in atti con firma obligatoria dell'oblatore, e colle condizioni espresse nella tavoletta, purchè per altro il prezzo tanto nell'uno, che nell'altro caso non sia minore di quello, al quale fu ridotto mediante tutti gli sbassi. (113)

1069. Inoltre l'offerta dovrà procedere da persona idonea, e dovrà essere pura, e semplice, e in specie senza la condizione, che i beni non devano ritornare di nuovo all'incanto sopra l'offerta predetta, altrimenti qualunque

offerta in tal forma condizionale non sarà ricevuta.

1070. Questa scrittura di offerta dovrà notificarsi agli interessati nella vendita. Anche in questo caso chiunque offerisse per persona da nominarsi dovrà consegnare al Cancelliere nell' atto di produrre la scrittura il documento giustificante la commissione, ed il nome, cognome e domicilio del committente da rilasciarsi in Cancelleria.

1071. Ricevuta, ed accettata l'offerta come maggiore, o migliore, dovranno i beni esser di nuovo esposti all' incanto sopra la medesima, e saranno in seguito liberati all' offerente, o a qualunque altro maggiore, è migliore oblatore.

1072. Questa liberazione però non potrà essere approvata, se non che dieci giorni dopo, che la medesima abbia avuto luogo, e così pure comunque in qualsivoglia progresso degli incanti si verifichi la liberazione, questa non potrà essere mai approvata dal Magistrato sopra l'istanza, e citazione del liberatario, se non che decorsi dieci giorni da quello della liberazione medesima. (114)

1073. In questo intervallo dei dieci giorni dalla liberazione all'approvazione potranno di nuovo esser ricevute in Cancelleria altre pri-

vate offerte, purchè abbiano gli appresso formali requisiti.

1.° Che siano cautelate dalla firma di persone idonee.

2.° Che portino un aumento al prezzo della liberazione almeno del due per cento. (115)

3.° Che queste offerte siano pure, e semplici, e senza la condizione in specie, che i beni non devano ritornare all'incanto.

1074. Accettata che sia la nuova offerta si dovrà ritornare ad un solo nuovo incanto sopra la medesima, e così successivamente, finchè la liberazione non sia rimasta approvata, sempre dieci giorni dopo l'ultimo incanto.

1075. Quando finalmente l'ultimo liberatario abbia ottenuto il decreto di approvazione non si ammetterà ulteriore offerta, e s'intenderà coll'atto di approvazione concluso, e perfezionato il contratto, e vi resterà solamente luogo al benefizio dell'*addizione in diem*, che sarà regolato come appresso.

1076. Il benefizio predetto dell'*addizione in diem* si ammetterà, ed avrà luogo nelle sole vendite coatte, che si eseguiscono alle istanze dei creditori, e nelle vendite ancorchè volontarie, che si effettuano alla subasta dei beni dei minori, delle chiese, e di tutte le altre

persone privilegiate, o che godono dei privilegj attribuiti ai minori, o alle chiese.

1077. Qualunque attendente dentro il termine di venti giorni dal dì del decreto di approvazione della liberazione potrà comparire a fare l'offerta della vigesima parte del prezzo per il quale il fondo è stato liberato, con più tutte le spese derivanti da detta nuova offerta a suo carico.

1078. Dovrà fare una scrittura d'istanza, colla quale esibirà la detta sua nuova offerta nella Cancelleria, ove è stata fatta la vendita, e la liberazione, e la notificherà nelle forme consuete tanto al liberatario, che al creditore, all'istanza del quale è stata fatta la vendita, e citerà le parti suddette all'udienza del Tribunale, che ha ordinata, ed eseguita la vendita stessa.

1079. Quest'istanza verrà giudicata sommariamente, e si procederà nell'istesso modo anche in appello, qualora venga interposto.

1080. Sarà in facoltà del primo liberatario di equiparare l'offerta della vigesima, purchè notifichi la detta sua equiparazione dentro il termine degli otto giorni, che gli verrà assegnato, spirato il quale sarà proferita sentenza di accettazione della vigesima fatta dal nuovo

endente, nè resterà al primo liberatario al-
diritto, se non quello di offerire dentro i
iti giorni successivi la sesta, come appresso:
081. Se il primo liberatario non proce-
à all'equiparazione dentro il termine di
rni otto, che gli dovrà essere assegnato,
ì accettata la nuova offerta della vigesima,
il nuovo offerente diverrà esso il liberatario
operazione della Legge, e non vi dovrà
:r luogo a incanti.
082. Spirato il detto termine di giorni ven-
ırà ammissibile per il decorso di altri venti
ni successivi qualunque nuova offerta, che
nute tutte le altre condizioni enumerate di
-a, superi almeno della sesta parte il prez-
per il quale fu approvata la liberazione del
o alla subasta.
›83. Col medesimo ordine di procedura
uovo offerente mediante una scrittura
anza esibirà la predetta sua offerta del-
sta nella Cancelleria, dove è stata fatta la
ita, e la liberazione, la notificherà come
a, e citerà le parti all' udienza.
84. Sarà in facoltà del primo liberata-
o di quello, che sia subentrato in suo luo-
.ediante l'accettata offerta della vigesima,
uiparare, volendo, anche questa addizio-

nale offerta della sesta, purchè dentro il termine di otto giorni, che gli verrà assegnato, notifichi la detta sua equiparazione, altrimenti sarà, come sopra, proceduto alla sentenza dell' accettazione dell' offerta stata fatta dal nuovo oblatore, e questo nuovo oblatore sarà surrogato, come sopra, liberatario, nè vi sarà più luogo ad altro incanto.

1085. Spirato, come sopra, il termine di quaranta giorni dal dì del decreto di approvazione della liberazione a favore del maggiore, e migliore offerente, senza che sia comparso verun attendente ad offerire, o la vigesima dentro i primi venti giorni, o anche la sesta, come sopra, nei secondi venti giorni, e così pure nei casi, che il primo liberatario, che riportò a suo favore il decreto di liberazione, abbia parificata, o l' offerta della vigesima fatta dentro i venti giorni, o anche l' offerta della sesta sopravvenuta dentro i quaranta, la liberazione si renderà assolutamente irretrattabile, e dovrà subito, e non mai prima di questo tempo procedersi al contratto pretorio di compra, e vendita, coll' intervento di uno degli Auditori componenti il Magistrato a questo speciale effetto deputato, o così egualmente dovrà procedersi al contratto con quello, che in forza dell' ad-

dizione della vigesima, e della sesta non equiparata dal primo liberatario sia rimasto surrogato nella liberazione. (116)

1086. Tutte le spese degl'incanti saranno a carico del creditore, o creditori, alla istanza dei quali è stata ordinata l'alienazione per rivalersene contro il debitore con prelazione unicamente sopra il fondo subastato a qualunque altro suo creditore. Ma la spesa dell'incanto, in cui avrà luogo la liberazione sarà a carico del liberatario, il quale nel caso di nuove offerte dovrà essere indennizzato dal nuovo liberatario; ed a carico parimente del nuovo liberatario saranno ancora tutte le spese degli incanti successivi a quello, in cui avrà avuto luogo la prima liberazione.

TITOLO VI.

Degl'incanti per l'alienazione volontaria dei beni immobili, e dei beni mobili appartenenti alle persone privilegiate.

1087. Si applica all'alienazione volontaria alla subasta dei beni immobili delle persone privilegiate il regolamento di procedura prescritto al precedente *titolo degli incanti per l'*

esecuzione sugli immobili all'istanza dei creditori colle seguenti specialità.

1088. I tutori, e curatori non potranno essere ammessi ad offerire all'incanto sopra i beni dei loro pupilli, minori, e sottoposti, nè potranno essere da altri offerenti nominati in compratori dei fondi dei predetti loro amministrati, ma potranno divenirne aggiudicatarj coattivi, nei casi, nei quali siano legittimi creditori dei patrimonj dei minori, e sottoposti, come pure potranno essere ammessi a fare l'offerta, come sopra, della vigesima, e della sesta respettivamente dentro i venti, e dentro i quaranta giorni posteriori al decreto di approvazione di liberazione.

1089. Per tutto quello, che riguarda gli sbassi, il Cancelliere dovrà uniformarsi alle istruzioni, che verranno date al medesimo dal Magistrato destinato alla cognizione degli affari economici delle persone privilegiate, dal giudizio del quale dovrà dipendere, come e quando, e per quali somme dovranno accordarsi.

1090. A questi incanti dei beni dei minori, e sottoposti dovrà invigilare specialmente il Provveditore, e firmare la cartella degl'incanti, e quant'altro sarà notato sotto la medesima.

In caso di suo impedimento potrà delegare altro ministro ad eseguire le sue incombenze, e nella sua firma indicherà la sua delegazione, l'atto della quale sottoscritto dal Provveditore, sarà riposto in filza.

1091. Per quello, che riguarda i mobili di proprietà di persone privilegiate, che si alieneranno volontariamente alla subasta ad istanza dei tutori, e curatori, previa l'approvazione del Provveditore, e del Magistrato, ritenuta la procedura dell'alienazione alla subasta dei mobili dei debitori all'istanza dei creditori, si osserveranno specialmente le seguenti disposizioni:

1.° Sarà formata una nota di tutti i mobili da vendersi capo per capo per via di numeri progressivi colla respettiva stima di fronte a ciascuna partita. Quindi nel sinistro margine di detta nota sarà apposta l'indicazione „ *invenduti* „ a quelli mancanti di oblatore; e di fronte agli altri stati venduti, e liberati sarà indicato il nome, cognome, e domicilio del liberatario, e il prezzo, per il quale sono stati liberati in lettere, ed in numero. Questa indicazione dovrà farsi di mano in mano, e non al fine dell'incanto di modo che non si potrà procedere all'incanto dei mobili segnati di nu-

mero successivo, se prima non sia stata presa questa nota. Al termine di ciascuno degli incanti questa nota dovrà immediatamente, e giorno per giorno firmarsi dal banditore, e dal ministro assistente. La nota così firmata dovrà colla maggiore sollecitudine riporsi nella filza di atti della Cancelleria del Tribunale, che ha ordinati gl'incanti.

2.° L'istesso metodo dovrà praticarsi all' occasione dei nuovi incanti dei mobili rimasti invenduti colla reduzione del prezzo del dieci per cento, formando, come sopra, nuova nota dei detti mobili rimasti invenduti.

3.° Questa reduzione del prezzo del dieci per cento non potrà aver luogo senza l' ordine in scritto firmato dal Provveditore, e non potrà accordarsi, che sopra la prima stima dei mobili predetti.

TITOLO VII.

Degli incanti per l'alienazione dei beni immobili, e mobili alla istanza volontaria di qualunque persona non privilegiata.

1092. Chi vorrà vendere alla subasta i suoi beni respettivamente mobili, o immobili, do-

vrà produrre negli atti del Tribunale una domanda da esso firmata, e ricevuta dal Cancelliere, nella quale farà istanza per l'alienazione all'incanto, e con tutta precisione descriverà nella medesima, o sivvero con rapporto una nota, o perizia annessa, gli immobili da subastarsi, la loro località, aggravi, prezzo, e condizioni di vendita, e dichiarerà, se voglia, che si proceda a tutti, o parte degli sbassi, senza che però gli possa essere permesso di alterare l'ordine, e sistema dei medesimi, e della loro pubblicazione.

1093. Il Magistrato presa cognizione dell' affare ammetterà l'istanza, e ordinerà procedersi agli incanti a forma della scrittura dell' istante, e con quelle dichiarazioni, che credesse necessarie. L'istante dovrà prender copia di questo decreto, e consegnarla al Cancelliere, perchè sia riposta in filza.

1094. Non potrà l'istante riservare a se medesimo la facoltà dell' approvazione, o disapprovazione della liberazione, quando l'offerta sia uniforme alle condizioni della domanda, e al decreto di ammissione, ma in questo caso la liberazione starà in luogo di approvazione, senza che il venditore volontario possa godere di verun privilegio.

1095. Nelle alienazioni volontarie dei beni mobili gli sbassi, e nuovi incanti non potranno concedersi, se tale facoltà non sia stata conferita nell'atto della domanda.

1096. In tutti gli altri rapporti nelle alienazioni volontarie alla subasta di persone non privilegiate si osserverà precisamente il metodo di procedere prescritto nelle alienazioni coattive all'istanza dei creditori, e nelle alienazioni volontarie all'istanza dei tutori, e curatori, ed altre persone privilegiate.

TITOLO VIII.

Dei giudizj compromissarj. (Osserv.)

1097. Il compromesso autorizzato dalla Riforma dei Tribunali de' 13. Ottobre 1814. può farsi in uno, o due arbitri nominati uno per parte, e nel terzo concordato: e può conferirsi ai due arbitri la facoltà di nominare, ed eleggere il terzo arbitro, o nel principio dell' esame della causa, o in qualunque tempo si manifesti la discordia delle loro opinioni: ed in questo caso il terzo arbitro nominato, ed eletto dagli altri due si ha come se fosse stato eletto, e concordato dalle parti.

1098. Il compromesso deve esser fatto, o

per istrumento pubblico, o per scrittura privata sottoscritta dalle parti in tanti originali, quanti sono i compromittenti, e devono essere specificati i principali oggetti controversi, e che si compromettono.

1099. Gli arbitri non devono assumere cognizione della causa, se prima non hanno accettato in scritto il compromesso, e fatto registrare l'atto della loro accettazione presso il Tribunale competente.

1100. Se gli arbitri sono due il relatore deve esser quello nominato dal reo convenuto, se sono tre fino da principio il relatore deve esser il terzo stato concordato, e avanti questo relatore dovranno farsi tutti gli atti d'istruzione del processo, e dovrà il medesimo custodire in deposito i fogli, o da restituirsi alle parti, o da rimettersi al Tribunale unitamente alla sentenza.

1101. Dal giorno del registro dell'accettazione degli arbitri deve incominciare a decorrere il termine dell'istanza, o legale, o convenzionale del giudizio compromissario.

1102. Se gli arbitri procedono all'elezione del terzo, o questo sia concordato dalle parti, pendente il corso dell'istanza del giudizio, il termine incomincia di nuovo a decorrere dal

dì del registro dell'accettazione di detto terzo arbitro.

1103. Dopo la loro accettazione gli arbitri non potranno renunziare al compromesso, ma dovranno immancabilmente dentro il termine prefisso proferire il lodo, o sentenza sempre che da uno dei compromittenti ne venga fatta istanza giudiciale notificata a tutte le altre parti compromittenti almeno quindici giorni avanti la spirazione del termine. E se alcuno degli arbitri mancasse, o sotto qualunque pretesto ricusasse di prestarsi anche fino alla soscrizione della sentenza definitiva, sarà tenuto alla refezione di tutti i danni.

1104. Si può ammettere la renunzia dell'arbitro unicamente per fatti posteriori all'atto del compromesso, ed in tal caso nell'opposizione delle parti compromittenti ne spetta la dichiarazione al Tribunale competente; ammessa la renunzia il compromesso è risoluto, se non possa aver luogo la surroga di altro arbitro.

1105. Durante il termine del compromesso gli arbitri non possono essere revocati, se non che per il consenso di tutti i compromittenti.

1106. Le parti, e gli arbitri osserveranno nella procedura le forme regolari, se i com-

promittenti non abbiano diversamente convenuto.

1107. Possono però le parti nell'atto del compromesso conferire agli arbitri ogni più estesa facoltà di esame sommario, senza formalità, e avuto riguardo alla sola verità di fatto, e in questo caso gli arbitri possono fare pubblicare la loro sentenza senza veruna forma di procedura.

1108. Il termine di qualunque compromesso è di sei mesi dal dì del registro dell'atto dell' accettazione degli arbitri presso il Tribunale competente; i primi tre mesi del probatorio, e degli altri del decisorio: ma le parti possono concedere agli arbitri quel termine più lungo tanto per il probatorio, quanto per il decisorio, che credono di concordare.

1109. Il termine legale, o convenzionale dell'istanza dei compromessi è soggetto alle medesime regole prescritte per i termini delle istanze degli altri giudizi ordinari.

1110. Quando il termine, o legale, o convenzionale del compromesso venga a spirare, la parte compromittente più sollecita deve ottenere dagli arbitri la sentenza, o in contradittorio, o in contumacia, non dovendo rimanere elusorio il giudizio compromissario,

semprechè però ne abbia notificata l'istanza giudiciale a tutte le altre parti compromittenti quindici giorni avanti la spirazione del termine, altrimenti l'istanza rimane perenta *ipso jure* a pregiudizio degli attori.

1111. Spirato il termine del compromesso non può restaurarsi, ma bensì le parti possono procedere a nuovo independente compromesso, anche nei medesimi arbitri, che non abbiano pronunziata sentenza.

1112. Nel caso di morte di uno degli arbitri il compromesso si risolve; se quello dei compromittenti, che lo abbia nominato, ricusi di devenire alla nomina di un'altro arbitro. E nel caso della morte del terzo arbitro il compromesso continua, semprechè i due arbitri nominati dalle parti abbiano la facoltà di tornare a nominare un terzo arbitro: o le parti la vogliono loro concedere, o esse vogliano concordare nella nomina del terzo arbitro. Fuori di questi casi il compromesso si risolve per la morte del terzo arbitro.

1113. Nel caso di morte di alcuno dei compromittenti il compromesso non si risolve, ancorchè gli eredi fossero minori, e tali, che non avessero potuto compromettere, ma solo si sospende il corso dell'istanza nei rapporti, e modi prescritti negli altri giudizj ordinarj.

1114. Le sentenze devono essere soscritte da tutti gli arbitri, altrimenti sono nulle, e se uno di essi sarà di contrario voto, dovrà soscriversi alla sentenza degli altri in ossequio.

1115. Gli arbitri devono motivare le loro sentenze, come gli altri Giudici di prima istanza in piè delle sentenze medesime; e se uno di essi si dichiara dissenziente, deve esporre i motivi del suo dissenso nei casi, e rapporti, nei quali dissente.

1116. Per le citazioni avanti gli arbitri, e per tutti gli atti deve aversi ricorso alla Cancelleria del Magistrato Supremo in Firenze, o altro respettivo Tribunale di prima istanza del domicilio degli arbitri stati eletti; ed alla Cancelleria di detto Magistrato Supremo in Firenze, o presso qualunque altro competente Tribunale deve dagli arbitri rimettersi ogni loro pronunzia interlocutoria, come pure la sentenza definitiva, che a diligenza di ciascuna delle parti compromittenti sarà pubblicata, e riposta negli atti del Magistrato, o Tribunale medesimo. (117)

1117. Il lodo, o sentenza degli arbitri è eseguibile dopo il termine di dieci giorni dal dì della sua pubblicazione, se non verrà interposto appello, altrimenti rimane sospesa l'esecu-

zione delle sentenze degli arbitri fino all'esito del giudizio di appello, che all'effetto devolutivo potrà interporsi dentro sei mesi.

1118. Quando gli arbitri, o arbitratori siano due soli, e non abbiano facoltà di eleggere il terzo, o questo non si voglia concordare dai compromittenti, se i due arbitri resteranno in parità di voto, il compromesso sarà risoluto, come se non fosse stato fatto, nè essi dovranno proferire sentenza, nè esporre i motivi della discordia dei loro voti.

1119 In questo caso però, come in tutti gli altri, nei quali per qualunque rapporto il compromesso rimanga risoluto, potranno le parti riprodurre in un nuovo competente giudizio tutti quelli atti, che siano stati regolarmente compilati durante il predetto resoluto giudizio compromissario.

1120. Sono accordati agli arbitri tre giorni successivi a quello della data della proferita sentenza ad avere depositata la sentenza predetta a responsabilità dell'arbitro relatore: e questa sentenza si fa successivamente pubblicare a diligenza delle parti interessate.

1121. La cognizione di tutto ciò, che riguarda l'esecuzione della sentenza degli arbitri, appartiene al Tribunale, nel quale è stata la

sentenza medesima depositata, e pubblicata, ed in ogni rapporto si applica tutto quello, che viene stabilito in ordine a tutte le altre sentenze proferite in prima istanza nei giudizj ordinarj.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1122. Il regolamento di procedura prescritto avanti il Magistrato Supremo di Firenze è comune a qualunque altro Magistrato, Tribunale, Giudice, Rota, e Consiglio di Giustizia di Toscana in tutto quello, che non è provveduto con una diversa disposizione speciale.

1123. Il regolamento di procedura prescritto nei giudizj di primo appello avanti la Rota di Firenze è comune ai giudizj di primo appello avanti la Rota di Siena, di Pisa, d'Arezzo, e di Grosseto, e di secondo appello avanti il Consiglio di giustizia di Firenze in tutto quello, che non riceve una diversa determinazione speciale.

1124. Qualunque materia di procedura civile omessa nel presente regolamento, che non possa determinarsi colle disposizioni analoghe stabilite nel medesimo, rimane supplita dalle antiche leggi, e consuetudini veglianti nel Gran-Ducato (118)

1125. Oltre le nullità espressamente dichiarate nel presente Regolamento dovranno osservarsi a pena di nullità tutte le formalità richieste negl'articoli 648. 654. 805. 808. 820. 821. 822. 823. 824. 826. 843. 861. 862. 863. 864. 870. 877. 879. 916. 918. 919. 920. 931. 950. 954. 955. 958. 969. 1091.

1126. Ogni atto relativo al merito della causa proveniente da quello, che avrebbe diritto di opporre la nullità importerà la tacita renunzia alla nullità medesima.

1127. In tutti i casi l'inosservanza delle forme autorizzerà il Tribunale a ordinare, quando lo creda, che l'atto sia rinnovato a spese della parte, dalla quale procede, salvo ad essa il ricorso contro il cursore, o il Procuratore, che avranno commessa la nullità, i quali potranno anche secondo la gravità delle circostanze esser condannati in una multa non minore di lire dieci, nè maggiore di lire cento.

1128 I giorni della intimazione, e della scadenza non si computano nei termini prefissi dal presente regolamento, ancorchè siano dichiarati di rigore.

1129. I giorni dei termini sono continui, ma se la scadenza del termine si verifica in un giorno non legale, gli atti di procedura potranno farsi nel giorno successivo.

1130. Qualunque termine giudiciario incomincia a decorrere dal giorno del registro del rapporto della intimazione.

1131. I documenti originali privati depositati nella Cancelleria si potranno volendo ritirare tre giorni dopo il registro del rapporto della scrittura della loro produzione, purchè ne sia rilasciata la copia collazionata, sotto l' obbligo di tornare a esibire l'originale a ogni richiesta dei collitiganti, come pure si potranno ritirare dopo il fine della lite, e con rilasciarne copia collazionata, e ricevuta.

1132. Trattandosi di procedere ad interrogatorj, alla delazione di giuramenti, e a qualunque altra operazione in virtù di un decreto, il tribunale secondo le circostanze, e a suo arbitrio potrà commetterla al Tribunale più vicino al luogo ove abitano le parti, e dove è situato il subjetto litigioso.

1133. Tutte le cause, che s'intenteranno, dopo il giorno della pubblicazione del presente regolamento, dovranno istruirsi in conformità delle disposizioni contenute nel medesimo, restando da detto giorno abrogate tutte le leggi, usi, e regolamenti di procedura civile, che disponessero in contrario.

1134. Le Tariffe degli atti giudiciarj, l'or-

dine, e la disciplina dei Tribunali, Magistrati, Rote, Consiglio di Giustizia, e degli Avvocati, e Procuratori, saranno respettivamente determinati da speciali separati regolamenti.

Fine del Tomo Primo.